

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Martedì, 28 luglio 2009

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La Gazzetta Ufficiale, Parte Prima, oltre alla Serie Generale, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

- 1^a Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2^a Serie speciale: Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3^a Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)
- 4^a Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)
- 5^a Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella Gazzetta Ufficiale telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
22 giugno 2009, n. 96.

Regolamento recante modifiche all'assetto organizzativo dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, a norma dell'articolo 1, comma 430 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. (09G0105) Pag. 1

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Presidenza
del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO
E LA COMPETITIVITÀ DEL TURISMO

DECRETO 26 giugno 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Erminia Corso, di titolo di formazione professionale estero quale titolo abilitante per l'esercizio della professione di guida turistica nell'ambito territoriale di Palermo e provincia. (09A08618) Pag. 5


Presidenza
del Consiglio dei Ministri

DECRETO 26 giugno 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Maj-Britt Andersson, di titolo di formazione professionale estero quale titolo abilitante per l'esercizio della professione di guida turistica nell'ambito territoriale di Roma e provincia. (09A08619) Pag. 7

DECRETO 28 luglio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Elżbieta Opawska, del titolo di formazione professionale estero, quale titolo abilitante per l'esercizio della professione di guida turistica nell'ambito territoriale di Roma e provincia. (09A08622) Pag. 8



**Presidenza
del Consiglio dei Ministri**

COMMISSARIO DELEGATO AI SENSI DEL DECRETO
DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DEL 6 APRILE 2009

DECRETO 17 luglio 2009.

Modifiche ed integrazioni al decreto n. 3 del 16 aprile 2009, recante «Individuazione dei comuni danneggiati dagli eventi sismici che hanno colpito la provincia di l'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009». (Decreto n. 11). (09A08699) Pag. 9

**Ministero dell'economia
e delle finanze**

DECRETO 22 aprile 2009.

Cofinanziamento nazionale a carico del Fondo di rotazione per il programma annuale 2008 del Fondo europeo per i rifugiati - periodo 2008-2013. (Decreto n. 24/2009). (09A08623) . Pag. 10

DECRETO 1° luglio 2009.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a 184 giorni, relativi all'emissione del 30 giugno 2009. (09A08938)..... Pag. 11

DECRETO 23 luglio 2009.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a 182 giorni. (09A08939) Pag. 11

Ministero della difesa

DECRETO 29 aprile 2009.

Contributo alle singole regioni a statuto speciale oberate dai vincoli e dalle attività militari. (09A08749) Pag. 15

**Ministero
dello sviluppo economico**

DECRETO 11 maggio 2009.

Modalità di riparto delle risorse del Fondo per la mobilità al servizio delle fiere, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 27 febbraio 2006, n. 105. (09A08702) Pag. 15

DECRETO 19 giugno 2009.

Scioglimento della cooperativa «Vivere il Lago Soc. Coop. a r.l.», in Varano e nomina di commissario liquidatore. (09A08703)..... Pag. 17

DECRETO 26 giugno 2009.

Emissione filatelica del francobollo celebrativo del quotidiano «La Nazione» di Firenze. (09A08612) Pag. 17

DECRETO 8 luglio 2009.

Nomina del commissario straordinario della S.r.l. Caffaro Chimica, in amministrazione straordinaria. (09A08608) Pag. 18

**Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti**

DECRETO 14 maggio 2009.

Delega di attribuzioni del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per taluni atti di competenza dell'Amministrazione, al Sottosegretario di Stato on. Giuseppe Maria Reina. (09A08852) Pag. 19

DECRETO 14 maggio 2009.

Delega di attribuzioni del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per taluni atti di competenza dell'Amministrazione, al Sottosegretario di Stato on. Bartolomeo Giachino. (09A08853) Pag. 20

DECRETO 14 maggio 2009.

Delega di attribuzioni del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per taluni atti di competenza dell'Amministrazione, al Sottosegretario di Stato sen. Mario Mantovani. (09A08854) Pag. 21

**Ministero dell'istruzione, dell'università
e della ricerca**


DECRETO 24 luglio 2009.

Riconoscimento, al prof. Francesco Rosa, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante. (09A08620) Pag. 21

**Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali**

DECRETO 6 luglio 2009.

Modifica del disciplinare di produzione dei vini della denominazione di origine controllata «Colli Martani». (09A08611) Pag. 22



DECRETO 17 luglio 2009.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Prosecco», riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Conegliano Valdobbiadene - Prosecco» e riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Colli Asolani - Prosecco» o «Asolo - Prosecco» per le rispettive sottozone e approvazione dei relativi disciplinari di produzione. (09A08700) Pag. 35

DECRETO 21 luglio 2009.

Modifica dei disciplinari di produzione delle indicazioni geografiche tipiche dei vini «Alto Livenza», «Colli Trevigiani», «delle Venezie», «Marca Trevigiana», «Veneto», «Venezia Giulia» e «Vigneti delle Dolomiti». (09A08731) Pag. 64

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia italiana del farmaco

DETERMINAZIONE 29 giugno 2009.

Approvazione dell'elenco delle confezioni di medicinali per le quali sono ripristinati i prezzi di cui alla determinazione 27 settembre 2006. (09A08698) Pag. 66

DETERMINAZIONE 14 luglio 2009.

Rinegoziazione del medicinale «Ultralan orale» (fluocortolone). (Determinazione n. 294/2009). (09A08725) Pag. 84

DETERMINAZIONE 14 luglio 2009.

Classificazione del medicinale «Pantoprazolo Ranbaxy» (pantoprazolo). (Determinazione n. 295/2009). (09A08726) Pag. 85

DETERMINAZIONE 14 luglio 2009.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale «Insuman» (insulina umana). (Determinazione/C n. 292/2009). (09A08727) Pag. 85

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero degli affari esteri:

Entrata in vigore della Convenzione sull'Istituto forestale europeo, fatta a Joensuu il 28 agosto 2003 (09A08604) Pag. 87

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali:

Domanda di registrazione della denominazione «Aceite Campo de Montiel» ai sensi dell'articolo 5, del regolamento (CE) n. 510/06 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari. (09A08609) Pag. 87

Domanda di registrazione della denominazione «Kielbasa Mysliwska» ai sensi dell'articolo 7, del regolamento (CE) n. 509/06 del Consiglio relativo alle specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli e alimentari. (09A08610) Pag. 87

Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali:

Elenco degli stabilimenti autorizzati alla fabbricazione di medicinali ad uso veterinario (09A08605) Pag. 88

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare:

Verifica di assoggettabilità alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale concernente il progetto di interventi sulle opere di presa d'acqua, in caso di bassi livelli del Fiume Po, relativi alla centrale termoelettrica a ciclo combinato «Edoardo Amaldi» di La Casella di Castel San Giovanni, presentato dalla società Enel S.p.a., in Roma. (09A08606) Pag. 89

Provvedimento interlocutorio negativo relativo alla compatibilità ambientale dell'impianto idroelettrico Ulivastraia sul fiume Ombrone da realizzarsi nei comuni di Campagnatico e Cinigiano, presentato dalla Società Idroelettrica Maremmana S.r.l., in Cinigiano. (09A08607) Pag. 89


Agenzia italiana del farmaco:

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Fosamax» (09A08747) Pag. 89

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Felodipina Hexal». (09A08748) Pag. 90

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni:

Modifiche e integrazioni al regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità (delibera n. 298/09/CONS) (09A08701) Pag. 90



RETTIFICHE*AVVISI DI RETTIFICA*

Comunicato relativo al decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2009, n. 91, recante: «Regolamento recante modifiche ai decreti presidenziali di riorganizzazione del Ministero e di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro per i beni e le attività culturali.» (09A08859) Pag. 90

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 131

**Ministero del lavoro, della salute
e delle politiche sociali**

DECRETO 15 maggio 2009

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Accent». (09A08491)

DECRETO 25 maggio 2009

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Basta 45». (09A08503)

DECRETO 25 maggio 2009

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Player 25 WG». (09A08504)

DECRETO 25 maggio 2009

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Domino WG». (09A08505)

DECRETO 26 maggio 2009

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Mystic 250 EW». (09A08506)

DECRETO 26 maggio 2009

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Zolfo Raven Ramato 5%». (09A08507)

DECRETO 26 maggio 2009

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Zolfo Raven Bentoramato». (09A08508)

DECRETO 26 maggio 2009

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Zolfo Raven Scorrevole Triventilato 93% S». (09A08509)

DECRETO 26 maggio 2009

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Zolfo Raven Ramato 3,2%». (09A08510)

DECRETO 26 maggio 2009

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Glyphos Rapid». (09A08511)

DECRETO 26 maggio 2009

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Glyphos Dakar». (09A08512)

DECRETO 28 maggio 2009

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Zolfo Afepasa 80 WP». (09A08513)

DECRETO 28 maggio 2009

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Azupec 80 WG». (09A08514)

DECRETO 15 giugno 2009

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Nuprid 200 SL». (09A08492)

DECRETO 15 giugno 2009

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Suscon». (09A08493)



DECRETO 15 giugno 2009

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Confidor Energy O-TEQ». (09A08494)

DECRETO 15 giugno 2009

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Confidor 200 O-TEQ». (09A08495)

DECRETO 15 giugno 2009

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Nuprid 200 SC». (09A08496)

DECRETO 16 giugno 2009

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Novado». (09A08497)

DECRETO 16 giugno 2009

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Warrant 200 SL». (09A08498)

DECRETO 18 giugno 2009

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Finalsan Erbicida Garden Pronto Uso». (09A08499)

DECRETO 18 giugno 2009

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Finalsan Erbicida Garden». (09A08500)

DECRETO 18 giugno 2009

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Finalsan Erbicida Professional». (09A08501)

DECRETO 18 giugno 2009

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Finalsan Erbicida Professional Pronto Uso». (09A08502)

DECRETO 23 giugno 2009

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Maxata SG». (09A08515)

DECRETO 23 giugno 2009

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Weedazol TL». (09A08516)

DECRETO 11 giugno 2009

Sospensione del decreto 15 dicembre 2008 concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Agrorat B». (09A08517)

DECRETO 11 giugno 2009

Sospensione del decreto 10 gennaio 2009 concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Mibutil 12 EC». (09A08518)

DECRETO 11 giugno 2009

Sospensione del decreto 10 gennaio 2009 concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Bio-Futur». (09A08519)

DECRETO 11 giugno 2009


Sospensione del decreto 10 gennaio 2009 concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari denominati «Expander S» e «Brancher Dirado S». (09A08520)

DECRETO 11 giugno 2009

Sospensione del decreto 26 gennaio 2009 concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Impala». (09A08521)

DECRETO 11 giugno 2009

Sospensione del decreto 15 dicembre 2008 concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Freek». (09A08522)



DECRETO 11 giugno 2009

Sospensione del decreto 26 gennaio 2009 concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Schermo 0.5 G». (09A08523)

DECRETO 11 giugno 2009


Sospensione del decreto 10 gennaio 2009 concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Raptor». (09A08524)

DECRETO 21 maggio 2009

Rettifica del decreto 16 ottobre 2008 concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Xn - N, Nocivo - Pericoloso per l'ambiente denominato Libra». (09A08525)

DECRETO 22 giugno 2009

Rettifica del decreto 20 gennaio 2009 concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Cypalfa SC». (09A08526)



LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
22 giugno 2009, n. 96.

Regolamento recante modifiche all'assetto organizzativo dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, a norma dell'articolo 1, comma 430 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 1, comma 430, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che dispone che, al fine di conseguire economie, garantendo comunque la piena funzionalità dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, le Direzioni interregionali della Polizia di Stato sono soppresse a decorrere dal 1° dicembre 2007 e le relative funzioni sono ripartite tra le strutture centrali e periferiche della stessa Amministrazione, assicurando il decentramento di quelle attinenti al supporto tecnico-logistico;

Visto l'articolo 1, comma 432, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che tra l'altro prevede che i provvedimenti di organizzazione occorrenti, ivi comprese le modificazioni ai regolamenti previsti dall'articolo 6 della legge 31 marzo 2000, n. 78, vengano adottati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007);

Vista la legge 31 marzo 2000, n. 78, recante delega al Governo in materia di riordino dell'Arma dei Carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della Guardia di finanza e della Polizia di Stato. Norme in materia di coordinamento delle Forze di polizia, ed in particolare l'articolo 6 che dispone che, con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è determinata la struttura organizzativa delle articolazioni centrali e periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza di cui all'articolo 31, primo comma, numeri da 2) a 9), della legge 1° aprile 1981, n. 121, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio e delle dotazioni organiche complessive del personale;

Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121;

Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208, recante il regolamento per il riordino della struttura organizzativa delle articolazioni centrali e periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, a norma dell'articolo 6 della legge 31 marzo 2000, n. 78, ed in particolare gli articoli 6 e 7 concernenti le Direzioni interregionali della Polizia di Stato ed il relativo ordinamento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782, recante approvazione del regolamento

di servizio dell'Amministrazione della pubblica sicurezza ed in particolare l'articolo 75-septies concernente le commissioni periferiche per le ricompense;

Ritenuto di dovere procedere alla modificazione del citato decreto n. 208 del 2001, al fine di dare attuazione al richiamato articolo 1, comma 430, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché alla modificazione del menzionato articolo 75-septies del decreto n. 782 del 1985;

Sentite le organizzazioni sindacali rappresentative rispettivamente del personale della Polizia di Stato e del personale dell'Amministrazione civile dell'interno;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 novembre 2008;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nelle Adunanze del 2 febbraio 2009 e del 2 marzo 2009;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 giugno 2009;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. All'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la lettera c) è soppressa;

b) dopo il comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti:

«2-bis. Le funzioni afferenti al supporto tecnico-logistico dell'attività svolta dagli uffici periferici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza continuano ad essere esercitate in via decentrata, utilizzando, in via prioritaria, il personale ed i mezzi dei corrispondenti uffici delle soppresse Direzioni interregionali della Polizia di Stato, a tal fine allocati presso le Questure delle sedi di cui alla allegata Tabella A, con la competenza territoriale ivi determinata.

2-ter. All'espletamento delle funzioni ispettive e di controllo sull'attività svolta dagli uffici centrali e periferici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, nonché alle funzioni di vigilanza di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nelle aree individuate con il decreto previsto dal medesimo articolo, provvede l'Ufficio centrale ispettivo del Dipartimento della pubblica sicurezza, nonché, relativamente alle funzioni ispettive e di controllo per il personale dipendente, ciascun ufficio di livello dirigenziale e, per le funzioni di vigilanza di cui al citato decreto legislativo n. 81 del 2008, il personale medico e tecnico designato anche a livello decentrato.»



Art. 2.

1. L'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208, è sostituito dal seguente:

«Art. 6 (*Supporto tecnico-logistico decentrato*). — 1. Il supporto tecnico-logistico decentrato è svolto alle dirette dipendenze della Direzione centrale dei servizi tecnico-logistici e della gestione patrimoniale del Dipartimento della pubblica sicurezza. Esso attiene:

a) alle funzioni di direzione unitaria delle zone telecomunicazioni, dei centri elettronici ed informatici, dei centri logistici di raccolta di materiali e mezzi e dei centri motorizzazione, posti alle loro dipendenze gerarchico-funzionali, ed a quelle di indirizzo di ogni altro ufficio o magazzino istituiti per le esigenze logistiche, strumentali, di supporto della Polizia di Stato e per quelle tecniche del Ministero dell'interno, posti alle loro dipendenze funzionali;

b) al concorso nelle pianificazioni e programmazioni concernenti il reperimento, l'approvvigionamento e l'assegnazione delle risorse strumentali e logistiche ed alle relative verifiche;

c) al supporto logistico per il personale medico e tecnico designato per le attività di vigilanza di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ferma restando l'esclusiva dipendenza, in ragione delle specifiche funzioni, dall'Ufficio centrale ispettivo.

2. L'articolazione organizzativa e funzionale del supporto tecnico-logistico è disposta con decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, definendo gli incarichi di livello dirigenziale nell'ambito della dotazione organica dei dirigenti della Polizia di Stato.

3. Con il medesimo provvedimento di cui al comma 2 è, altresì, disposta la ripartizione tra gli uffici centrali e periferici delle funzioni amministrative a supporto delle attività istituzionali degli uffici ed organi periferici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza e può essere stabilito che si provveda alla definizione, sino al loro esaurimento, delle pratiche in corso alla data di soppressione delle Direzioni Interregionali della Polizia di Stato.»

Art. 3.

1. L'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208, è sostituito dal seguente:

«Art. 7 (*Coordinamento sanitario*). — 1. I Centri sanitari polifunzionali provvedono alle funzioni di coordinamento sanitario dei relativi servizi di assistenza nei riguardi degli uffici e reparti dislocati nelle rispettive competenze territoriali ed alla programmazione, nell'ambito delle direttive della Direzione centrale di sanità del Dipartimento della pubblica sicurezza, di piani di sorveglianza sanitaria ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.»

Art. 4.

1. L'articolo 75-septies del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782, è sostituito dal seguente:

«Art. 75-septies (*Commissioni periferiche per le ricompense*). — 1. Con provvedimento del Capo della polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza, sono istituite, annualmente, nell'ambito delle dotazioni di bilancio, presso la Direzione centrale per le risorse umane, quattro commissioni per le ricompense in relazione ai carichi di lavoro ed alle aree territoriali di riferimento.

2. Ciascuna delle commissioni delle ricompense è presieduta da un direttore centrale del Dipartimento della pubblica sicurezza, designato annualmente secondo criteri di rotazione, ed è composta da:

a) sei membri prescelti dall'Amministrazione tra:

1) i questori di due delle province ricomprese nelle aree territoriali di riferimento di cui al comma 1;

2) i dirigenti di ufficio periferico a livello regionale o interprovinciale per le esigenze di polizia stradale, ferroviaria, di frontiera e postale, avente competenza, anche in parte, nell'ambito territoriale di riferimento di cui al comma 1;

3) i dirigenti di reparti mobili, aventi sede nell'ambito territoriale di riferimento di cui al comma 1;

4) i dirigenti degli istituti di istruzione, aventi sede nell'ambito territoriale di cui al comma 1;

b) sei rappresentanti del personale designati dalle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale, tenuto conto del grado di rappresentatività delle stesse risultante dalle deleghe complessivamente espresse per la riscossione del contributo sindacale; nel limite dei sei posti disponibili, è garantita a ciascuna organizzazione sindacale rappresentativa la designazione di almeno un componente.


3. La composizione della commissione competente per la capitale è integrata da un funzionario dei ruoli della Polizia di Stato, avente qualifica non inferiore a dirigente superiore, in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza.

4. La designazione dei componenti della commissione prescelti dall'Amministrazione è effettuata secondo criteri di rotazione, che tengano conto dell'entità del personale rispettivamente in servizio presso gli uffici aventi sede nell'ambito territoriale di riferimento.

5. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

6. Le funzioni di segretario delle commissioni sono espletate da un funzionario appartenente al ruolo dei commissari della Polizia di Stato ovvero da un ispettore superiore-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza «sostituto commissario» della Polizia di Stato di comprovate capacità, in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza.

7. Ai componenti, ivi compresi il presidente ed il segretario delle commissioni, non è corrisposto alcun compenso né rimborso spese ulteriore rispetto a quanto previsto dalla legge e dalla contrattazione collettiva nazionale del lavoro per l'esercizio degli ordinari compiti istituzionali.»



Art. 5.

1. All'articolo 10, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208, la lettera *a*) è soppressa.

2. La Tabella 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208, è sostituita dalla Tabella A allegata al presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 giugno 2009

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MARONI, *Ministro dell'inter-no*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, il Guardasigilli: ALFANO

Registrato alla Corte dei conti il 21 luglio 2009
Ministeri istituzionali, registro n. 7, foglio n. 282

—————

Allegato
(previsto dall'art. 5, comma 2)

«Tabella A (prevista dall'art. 2, comma 2-bis)

Sedi e competenza territoriale del supporto tecnico-logistico.

1. Torino: supporto tecnico-logistico per le regioni Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria;

2. Milano: supporto tecnico-logistico per le regioni Lombardia ed Emilia-Romagna;

3. Padova: supporto tecnico-logistico per le regioni Veneto, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige;

4. Firenze: supporto tecnico-logistico per le regioni Toscana, Umbria e Marche;

5. Roma: supporto tecnico-logistico per le regioni Lazio, Abruzzo e Sardegna;

6. Napoli: supporto tecnico-logistico per le regioni Campania, Molise, Puglia e Basilicata;

7. Catania: supporto tecnico-logistico per le regioni Sicilia e Calabria.».

—————

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di leg-

ge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).

Nota al titolo:

— Si riporta l'art. 1, comma 430 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2007.)

«430. Al fine di conseguire economie, garantendo comunque la piena funzionalità dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, le Direzioni interregionali della Polizia di Stato sono soppresse a decorrere dal 1° dicembre 2007 e le relative funzioni sono ripartite tra le strutture centrali e periferiche della stessa Amministrazione, assicurando il decentramento di quelle attinenti al supporto tecnico-logistico.».

Note alle premesse:

— Si riporta l'art. 87 della Costituzione:

«Art. 87 - Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.

Può inviare messaggi alle Camere.

Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.

Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.

Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.

Presiede il Consiglio superiore della magistratura.

Può concedere grazia e commutare le pene.

Conferisce le onorificenze della Repubblica.

— Per l'art. 1, comma 430 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si veda nella nota al titolo.

— Si riporta l'art. 1, comma 432 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (per l'argomento si veda nella nota al titolo.):

«432. I provvedimenti di organizzazione occorrenti, comprese le modificazioni ai regolamenti previsti dall'art. 6 della legge 31 marzo 2000, n. 78, e successive modificazioni, e dall'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono adottati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.».

— Si riporta l'art. 6 della legge 31 marzo 2000, n. 78 (Delega al Governo in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della Guardia di finanza e della Polizia di Stato. Norme in materia di coordinamento delle Forze di polizia):

«Art. 6 (Disposizioni per l'Amministrazione della pubblica sicurezza e per alcune attività delle Forze di polizia e delle Forze armate).


— 1. Con regolamento da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è determinata la struttura organizzativa delle articolazioni centrali e periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza di cui all'art. 31, primo comma, numeri da 2) a 9), della legge 1° aprile 1981, n. 121, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio e delle dotazioni organiche complessive del personale, osservando i seguenti criteri:

a) economicità, speditezza e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa;

b) articolazione degli uffici per funzioni omogenee, anche attraverso la diversificazione fra strutture con funzioni finali e quelle con funzioni strumentali o di supporto;

c) ripartizione a livello centrale e periferico delle funzioni di direzione e controllo, con riferimento alla funzione di cui all'art. 4, numero 3), della legge 1° aprile 1981, n. 121, secondo coerenti linee di dipendenza gerarchica o funzionale;

d) flessibilità organizzativa, da conseguire anche con atti amministrativi.



2. Il regolamento di cui al comma 1 prevede le corrispondenze tra le denominazioni degli uffici, reparti e istituti individuati e quelle pre- vigenti, nonché l'abrogazione, con effetto dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari, delle disposizioni degli articoli 31 e 34 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al presente articolo, la lettera *a*) del secondo comma dell'art. 3 della legge 1° aprile 1981, n. 121, è sostituita dalla seguente: «*a*) dal personale addetto agli uffici del dipartimento della pubblica sicurezza ed agli altri uffici, istituti e reparti in cui la stessa si articola.».

4. Con uno o più regolamenti da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono determinate le modalità per il reclutamento ed il trasferimento ad altri ruoli per sopravvenuta inidoneità alle specifiche mansioni del personale dei gruppi sportivi e delle bande musicali delle Forze di polizia e delle Forze armate, nonché le condizioni per le sponsorizzazioni individuali e collettive, con l'osservanza dei seguenti criteri:

a) valutazione, per il personale da reclutare nei gruppi sportivi, dei risultati di livello almeno nazionale ottenuti nell'anno precedente;

b) previsione che i gruppi sportivi delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, firmatari di apposite convenzioni con il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e rappresentati nel Comitato sportivo militare, possano essere riconosciuti ai fini sportivi e possano ottenere l'affiliazione alle federazioni sportive sulla base delle disposizioni dello statuto del CONI, anche in deroga ai principi e alle disposizioni per l'affiliazione ed il riconoscimento delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche;

c) valutazione, per il personale da reclutare nelle bande musicali, della specifica professionalità e di titoli di studio rilasciati da Conservatori di musica;

d) previsione che il personale non più idoneo alle attività dei gruppi sportivi e delle bande musicali, ma idoneo ai servizi d'istituto, possa essere impiegato in altre attività istituzionali o trasferito in altri ruoli delle Amministrazioni di appartenenza;

d-bis) assicurare criteri omogenei di valutazione per l'autorizzazione delle sponsorizzazioni e di destinazione dei proventi, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 43, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

5. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 4, sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) l'art. 62 della legge 10 maggio 1983, n. 212, e successive modificazioni;

b) gli articoli 12, 13, 14, 15 e 28 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240, come modificato dall'art. 10 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197;

c) il capo III del decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 78, e successive modificazioni;

d) il capo III del decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79;

e) l'articolo 33, commi 2, 3, 4 e 5, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196.».

— Si riporta il testo dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.».

— La legge 1° aprile 1981, n. 121, reca: Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

— Il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, reca: Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

— Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, reca: Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

— Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, reca: Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

— Per il testo vigente degli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208, (Regolamento per il riordino della struttura organizzativa delle articolazioni centrali e periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, a norma dell'art. 6 della legge 31 marzo 2000, n. 78), si veda rispettivamente agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

— Per il testo dell'art. 75-septies del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782, (Approvazione del regolamento di servizio dell'Amministrazione della pubblica sicurezza), si veda all'art. 4 del presente decreto.

Note all'art. 1:

— Per completezza d'informazione, si riporta il testo integrale dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208, (per l'argomento vedasi nelle note alle premesse), come modificato dal presente decreto:

«Art. 2 (Articolazione dell'Amministrazione della pubblica sicurezza). — 1. Oltre a quanto previsto dagli articoli 4 e 5 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni e integrazioni, e dalle altre disposizioni di legge in materia, nonché dal decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1991, n. 39, l'amministrazione della pubblica sicurezza si articola sul territorio nei seguenti uffici:

a) uffici con funzioni finali:

1) questure, uffici territoriali provinciali per l'esercizio, nella provincia, delle funzioni del questore e per l'assolvimento, nel medesimo territorio, dei compiti istituzionali della Polizia di Stato;

2) commissariati di pubblica sicurezza, direttamente dipendenti dalle questure, istituiti, ove effettive esigenze lo richiedano, per l'esercizio, da parte di funzionari di pubblica sicurezza, delle funzioni dell'autorità locale di pubblica sicurezza e per l'assolvimento dei compiti istituzionali della Polizia di Stato non devoluti alla competenza di altri uffici;

3) distretti, commissariati e posti di polizia, istituiti alle dipendenze delle questure, o, nel caso dei posti di polizia, anche dei commissariati e dei distretti, per le esigenze di controllo del territorio e per lo svolgimento di altri compiti istituzionali, anche di carattere temporaneo;

4) ispettorati ed uffici speciali di pubblica sicurezza privi di competenza territoriale aventi gli speciali compiti di cui all'art. 5;

5) uffici periferici, istituiti alle dipendenze del dipartimento della pubblica sicurezza, per le esigenze di polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e di polizia di frontiera;

6) reparti mobili, istituiti alle dipendenze del dipartimento della pubblica sicurezza per i compiti di cui all'art. 33 della legge 1° aprile 1981, n. 121;

7) reparti, centri o nuclei istituiti alle dipendenze del dipartimento della pubblica sicurezza o delle questure, per particolari attività operative che richiedono l'impiego di personale specificamente addestrato, l'ausilio di mezzi speciali o di animali;

b) uffici centri e istituti con funzioni strumentali e di supporto:

1) Istituto superiore di polizia;

2) istituti di istruzione, istituiti alle dipendenze del dipartimento della pubblica sicurezza, per le esigenze di istruzione, addestramento, aggiornamento e perfezionamento del personale;

3) strutture sanitarie presso gli uffici centrali e periferici dell'amministrazione, alle dipendenze del dipartimento della pubblica sicurezza o degli uffici o reparti in cui sono istituite, in relazione alle competenze funzionali loro attribuite;

4) gabinetti di polizia scientifica alle dipendenze del dipartimento della pubblica sicurezza o delle questure in cui sono istituiti, in relazione alle competenze funzionali loro attribuite;

5) zone telecomunicazioni; centri elettronici e informatici, centri logistici di raccolta di materiali e mezzi e centri motorizzazione, istituiti alle dipendenze del dipartimento della pubblica sicurezza, e ogni altro ufficio, centro o magazzino posto alle dipendenze dell'ufficio o reparto presso cui sono istituiti, per le esigenze logistiche, strumentali e di supporto della Polizia di Stato e per quelle tecniche del Ministero dell'interno.

2. Oltre alle attività di direzione unitaria e coordinamento generale assicurate dal dipartimento della pubblica sicurezza, per specifiche attività di polizia investigativa, giudiziaria e di pubblica sicurezza possono essere stabilite, con provvedimento del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, in attuazione delle direttive del Ministro dell'interno - Autorità nazionale di pubblica sicurezza, forme di coordinamento anche regionale e interregionale degli uffici o reparti di cui al comma 1.

2-bis. Le funzioni afferenti al supporto tecnico-logistico dell'attività svolta dagli uffici periferici dell'Amministrazione della pubblica



sicurezza continuano ad essere esercitate in via decentrata, utilizzando, in via prioritaria, il personale ed i mezzi dei corrispondenti uffici delle sopresse Direzioni interregionali della Polizia di Stato, a tal fine allocati presso le Questure delle sedi di cui alla tabella in allegato A, con la competenza territoriale ivi determinata.

2-ter. All'espletamento delle funzioni ispettive e di controllo sull'attività svolta dagli uffici centrali e periferici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, nonché alle funzioni di vigilanza di cui all'art. 13 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nelle aree individuate con il decreto previsto dal medesimo articolo, provvede l'Ufficio centrale ispettivo del Dipartimento della pubblica sicurezza, nonché, relativamente alle funzioni ispettive e di controllo per il personale dipendente, ciascun ufficio di livello dirigenziale e, per le funzioni di vigilanza di cui al citato decreto legislativo n. 81 del 2008, il personale medico e tecnico designato anche a livello decentrato.

— Si riporta il testo dell'art. 13 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, (per l'argomento si veda nelle note alle premesse):

«Art. 13 (Vigilanza). — 1. La vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è svolta dalla azienda sanitaria locale competente per territorio e, per quanto di specifica competenza, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché per il settore minerario, fino all'effettiva attuazione del trasferimento di competenze da adottarsi ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, dal Ministero dello sviluppo economico, e per le industrie estrattive di seconda categoria e le acque minerali e termali dalle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano. Le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità del presente articolo, nell'ambito delle proprie competenze, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti.

2. Ferme restando le competenze in materia di vigilanza attribuite dalla legislazione vigente al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, lo stesso personale può esercitare l'attività di vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nelle seguenti attività, informandone preventivamente il servizio di prevenzione e sicurezza dell'Azienda sanitaria locale competente per territorio:

a) attività nel settore delle costruzioni edili o di genio civile e più in particolare lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione e risanamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura e in cemento armato, opere stradali, ferroviarie, idrauliche, scavi, montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati; lavori in sotterraneo e gallerie, anche comportanti l'impiego di esplosivi;

b) lavori mediante cassoni in aria compressa e lavori subacquei;

c) ulteriori attività lavorative comportanti rischi particolarmente elevati, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, e della salute, adottato sentito il comitato di cui all'art. 5 e previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in relazione alle quali il personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale svolge attività di vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, informandone preventivamente il servizio di prevenzione e sicurezza dell'Azienda sanitaria locale competente per territorio.

3. In attesa del complessivo riordino delle competenze in tema di vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, restano ferme le competenze in materia di salute e sicurezza dei lavoratori attribuite alle autorità marittime a bordo delle navi ed in ambito portuale, agli uffici di sanità aerea e marittima, alle autorità portuali ed aeroportuali, per quanto riguarda la sicurezza dei lavoratori a bordo di navi e di aeromobili ed in ambito portuale ed aeroportuale nonché ai servizi sanitari e tecnici istituiti per le Forze armate e per le Forze di polizia e per i Vigili del fuoco; i predetti servizi sono competenti altresì per le aree riservate o operative e per quelle che presentano analoghe esigenze da individuarsi, anche per quel che riguarda le modalità di attuazione, con decreto del Ministro competente, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della salute. L'Amministrazione della giustizia può avvalersi dei servizi istituiti per le Forze armate e di polizia, anche mediante convenzione con i rispettivi Ministeri, nonché dei servizi istituiti con riferimento alle strutture penitenziarie.

4. La vigilanza di cui al presente articolo è esercitata nel rispetto del coordinamento di cui agli articoli 5 e 7.

5. Il personale delle pubbliche amministrazioni, assegnato agli uffici che svolgono attività di vigilanza, non può prestare, ad alcun titolo e in alcuna parte del territorio nazionale, attività di consulenza.

6. L'importo delle somme che l'ASL, in qualità di organo di vigilanza, ammette a pagare in sede amministrativa ai sensi dell'art. 21, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, integra l'apposito capitolo regionale per finanziare l'attività di prevenzione nei luoghi di lavoro svolta dai dipartimenti di prevenzione delle AA.SS.LL.

7. È fatto salvo quanto previsto dall'art. 64 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, con riferimento agli organi di vigilanza competenti, come individuati dal presente decreto.»

09G0105

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO
E LA COMPETITIVITÀ DEL TURISMO

DECRETO 26 giugno 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Erminia Corso, di titolo di formazione professionale estero quale titolo abilitante per l'esercizio della professione di guida turistica nell'ambito territoriale di Palermo e provincia.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER LO SVILUPPO E LA COMPETITIVITÀ DEL TURISMO

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 recante la disciplina dell'attività di Governo e dell'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;


Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante la riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 concernente l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto l'art. 1, comma 19-bis del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, così come modificato dall'art. 2, comma 98 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito in legge 24 novembre 2006, n. 286 che ha attribuito al Presidente del Consiglio dei Ministri le funzioni di competenza statale in materia di turismo e che, per l'esercizio di tali funzioni, ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 giugno 2008 con il quale è stato conferito al cons. Angelo Canale l'incarico di Capo del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo;

Vista la legge 29 marzo 2001, n. 135 recante «Riforma della legislazione nazionale del turismo»;



Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania;

Vista l'istanza della sig.ra Erminia Corso, cittadina italiana, nata ad Alcamo il 23 novembre 1969, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del succitato decreto legislativo, il riconoscimento della formazione professionale conseguita in Germania, ai fini dell'accesso ed esercizio nell'ambito Palermo e provincia della professione di «guida turistica» nella lingua tedesca;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi dell'8 maggio 2009, favorevoli alla concessione del riconoscimento richiesto previo superamento di una misura compensativa, da effettuarsi presso la Regione Siciliana, consistente, a scelta della richiedente, in un tirocinio di adattamento di dodici mesi o in una prova attitudinale (esame orale) in quanto la formazione della richiedente risulta sostanzialmente diversa da quella richieste per il citato ambito territoriale;

Sentito il rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Erminia Corso, cittadina italiana, nata ad Alcamo il 23 novembre 1969, è riconosciuta la formazione professionale di cui in premessa quale titolo abilitante per l'accesso e l'esercizio della professione di guida turistica nell'ambito territoriale di Palermo e provincia nella lingua tedesca.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente art. 1 è subordinato al compimento di un tirocinio di adattamento di dodici mesi o di una prova attitudinale (esame orale), a scelta della richiedente, di cui in premessa, da svolgersi sulla base delle materie individuate nell'allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto.

In caso di valutazione finale non favorevole, la misura compensativa può essere ripetuta; in caso di esito positivo, la Regione Siciliana rilascerà alla sig.ra Erminia Corso un attestato di idoneità valido per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio della professione.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 giugno 2009

Il capo del Dipartimento: CANALE

ALLEGATO A

Il contenuto del programma di che trattasi – tirocinio di adattamento o prova attitudinale (esame orale) – finalizzato all'esercizio dell'attività professionale di guida turistica, consiste nell'acquisizione, da parte della sig.ra Erminia Corso, nata ad Alcamo il 23 novembre 1969, della conoscenza delle opere d'arte, dei monumenti, dei beni archeologici, delle bellezze naturali e delle risorse ambientali comprese nell'ambito di esercizio Palermo e provincia.

Tenuto conto che l'interessata risulta essere un «professionista» già qualificato nel Paese di provenienza e che è stata accertata la sua conoscenza della lingua tedesca, le materie oggetto della misura compensativa sono così individuate:

Nozioni di storia, archeologia, arte antica e moderna con particolare riferimento alla Sicilia e al comprensorio di Palermo.

Principali manifestazioni ricorrenti in Sicilia a carattere culturale, religioso, artistico, folkloristico e sportivo, con particolare riferimento alla città di Palermo e ai più importanti centri turistici della Provincia.

Tradizioni popolari, cucina tipica, artigianato, con particolare riferimento alla città di Palermo ed ai più importanti centri turistici della Provincia.

Elementi di legislazione turistica nazionale e regionale.

Organizzazione pubblica del turismo in Italia e in Sicilia.

Nozioni di geografia del territorio italiano e della Sicilia in particolare.

Chiese, Conventi e Oratori di Palermo: Cappella Palatina, Casa Professa, Cattedrale, Chiesa del Carmine, La Gancia, La Magione, Lo Spasimo, S. Agostino, S. Anna, S. Cataldo, S. Caterina, S. Cita, S. Cristina La Vetere, S. Domenico, S. Francesco d'Assisi, S. Francesco Saverio, S. Giorgio dei Genovesi, S. Giovanni degli Eremiti, S. Giovanni dei Lebbrosi, S. Giuseppe dei Teatini, S. Ignazio all'Olivella, S. Maria di Gesù alla Guadagna, S. Maria dell'Ammiraglio o della Martorana, S. Maria della Catena, S. Maria La Nuova, S. Maria di Porto Salvo, S. Maria di Valverde, S. Matteo, SS. Salvatore, S. Spirito o del Vespro, Santuario di S. Rosalia; Convento dei Cappuccini, Oratorio Immacolatella, Oratorio del Rosario di S. Cita, Oratorio del Rosario di S. Domenico, Oratorio di S. Lorenzo.

Fortificazioni e porte: Castellammare, Porta e Torre Busuemi, Porta Carini, Porta dei Greci, Porta di S. Agata, Porta Felice, Porta Mazara, Porta Nuova, Porta Reale e Porta di Vicari.

Musei e Gallerie: Museo delle Marionette, del Risorgimento, Diocesano, Fondazione Mormino, Etnografico Siciliano G. Pitre, Geologico, Regionale archeologico; Galleria d'Arte Moderna «E. Restivo», Galleria Regionale della Sicilia.

Palazzi e teatri: Albergo dei Poveri, Abatellis, Aiutamicro, Arcivescovile, Butera, Castello della Favara, Chiaramonte, Comitini, Conte Federico, Cuba, Cubula, Ganci, La Zisa, lo Scibene, Mirto, Palazzina Cinese, Pretorio, Reale o dei Normanni, Riso, Sclafani. Teatro Massimo, Teatro Politeama Garibaldi.

Piazze, Fontane, Monumenti: Piazza Bellini, Piazza Bologna, Piazza del Garraffello e del Garraffo, Piazza della Vittoria, Piazza Marina, Piazza Pretoria, Piazza Rivoluzione, Piazza Vigliena, Piazzetta S. Spirito, Fontana del Cavallo marino, Fontana del Dragone, Fontana dei Draghi, Fontana del Garraffo, Fontana del Genio di Palermo, Fontana del Pescatore, Fontana di Palazzo Castrone-S. Ninfa, Fontana di Piazza S. Domenico, Fontana Pretoria, Chioschi Ribaldo al Massimo e al Politeama, Loggia dell'Incoronazione, Palchetti della Musica al Foro Italico e al Politeama, Ponte dell'Ammiraglio.

Mercati tipici: Il Capo, il mercato di Ballarò, la Vucciria, il Papireto.

Siti archeologici: Grotte dell'Addaura, Grotta di Niscemi, Resti di case romane a Villa Bonanno, Scavi di Piazza XIII Vittime, Necropoli di Corso Calatafimi.

Ville e Giardini: Ville Belmone, Bordonaro, Boscogrande, Castelnuovo, De Cordova, d'Orleans, Giulia, Igiea, Malfitano, Niscemi, Ruttano, Tasca, Trabia, Villino Florio, Giardini: Garibaldi, Inglese, Orto Botanico e Giardino Coloniale, Parco della Favorita.

Principali località della Provincia di Palermo:

Altofonte: resti del Palazzo Ruggeriano.

Bagheria: Galleria Comunale d'Arte Moderna e Ville settecentesche.

Caccamo: Castello e Duomo.


Carini: Castello.

Castelbuono: Castello e Cappella di S. Anna, Chiesa di S. Francesco, Matrice Vecchia, Matrice Nuova.

Cefalà Diana: Bagni di Cefalà Diana.

Cefalù: Duomo e Chiostro, fortificazioni arcaiche (località Fontana) Lavatoio medievale, Mura Megalitiche, Museo Mandralisca, Osterio Magno e Tempio di Diana.

Cinisi: Torre e Tonnara dell'Orsa.



Gangi: Castello, Chiesa Madre, Palazzo Bongiorno, S. Maria degli Angeli, SS Salvatore, Torre dei Ventimiglia, Monastero di S. Maria di Gangivecchio.

Geraci Siculo: Chiesa Madre, S. Anna, S. Maria la Porta.

Himera: Antiquarium, resti antica città, Tempio della Vittoria.

Monreale: Chiostrò dei Benedettini, Duomo, Castellaccio, Collegiata, S. Castrenze.

Petralia Soprana: Chiesa Madre e dei Riformati, ex convento Cappuccini, resti acquedotto romano, S. Maria di Loreto.

Petralia Sottana: Chiesa Madre.

Piana degli Albanesi: Chiese di S. Demetrio, S. Giorgio, S. Maria Odigitria.

Polizzi Generosa: Chiesa Madre, resti acquedotto romano.

Prizzi: Montagna dei Cavalli: resti antica Ippana.

S. Giuseppe Jato: resti della città di Jato.

S. Flavia: Basilica Soluntina.

S. Martino delle Scale: Abbazia dei Benedettini.

Solunto: rovine antica città, Antiquarium.

Termini Imerese: Duomo, Mueso Civico, resti acquedotto romano, rovine romane.

Terrasini: Museo civico.

Bellezze naturali e paesaggistiche. I dintorni di Palermo: Baida, Giacalone, Sferracavallo, Gibilrossa, Mondello, Monte Pellegrino.

Il tirocinio di adattamento avverrà sotto la responsabilità di un professionista, in possesso di autorizzazione all'esercizio della professione di guida turistica per l'ambito territoriale indicato che curerà l'apprendimento da parte della tirocinante delle conoscenze di cui sopra, avvalendosi dei metodi ritenuti più idonei.

Il professionista responsabile comunica all'Assessorato al Turismo della Regione Siciliana la propria disponibilità ad assumere la responsabilità del tirocinio, nonché le proprie generalità, gli estremi dell'autorizzazione all'esercizio della professione e la data di inizio del tirocinio.

Il tirocinio è oggetto di valutazione finale da parte della Regione.

A tale scopo il professionista responsabile del tirocinio di 12 mesi trasmetterà alla Regione una relazione conclusiva nella quale dovranno essere illustrati i metodi formativi utilizzati e i risultati conseguiti dall'interessata a conforto della valutazione finale sulla idoneità della medesima allo svolgimento professionale dell'attività nell'ambito di Palermo e provincia.

In caso di valutazione finale non favorevole il tirocinio può essere ripetuto o prolungato.

In caso di valutazione finale non favorevole la prova può essere ripetuta non prima di sei mesi.

Qualora la misura compensativa svolta sia stata effettuata con esito positivo, la Regione rilascerà alla richiedente un attestato di idoneità all'esercizio della professione.

Per tutto il periodo di svolgimento del tirocinio la tirocinante è tenuta al rispetto delle norme regionali.

09A08618

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DECRETO 26 giugno 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Maj-Britt Andersson, di titolo di formazione professionale estero quale titolo abilitante per l'esercizio della professione di guida turistica nell'ambito territoriale di Roma e provincia.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER LO SVILUPPO E LA COMPETITIVITÀ DEL TURISMO

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la disciplina dell'attività di Governo e dell'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, concernente l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto l'art. 1, comma 19-bis del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, così come modificato dall'art. 2, comma 98 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito in legge 24 novembre 2006, n. 286 che ha attribuito al Presidente del Consiglio dei Ministri le funzioni di competenza statale in materia di turismo e che, per l'esercizio di tali funzioni, ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 giugno 2008 con il quale è stato conferito al Cons. Angelo Canale l'incarico di Capo del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo;

Vista la legge 29 marzo 2001, n. 135, recante «Riforma della legislazione nazionale del turismo»;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania;

Vista l'istanza della sig.ra Maj-Britt Andersson, cittadina svedese, nata a Hälsingtuna il 4 febbraio 1955, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del succitato decreto legislativo, il riconoscimento della formazione professionale acquisita in Svezia, ai fini dell'accesso ed esercizio nell'ambito di Roma e provincia della professione di «guida turistica» nelle lingue: italiano, inglese e svedese;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi dell'8 maggio 2009, favorevoli alla concessione del riconoscimento richiesto previo superamento di una misura compensativa, da effettuarsi presso la Provincia di Roma, consistente, a scelta della richiedente, in un tirocinio di adattamento di 12 mesi o in una prova attitudinale (esame orale) in quanto la formazione della richiedente risulta sostanzialmente diversa da quella richiesta per il citato ambito territoriale;

Sentito il rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata;


Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Maj-Britt Andersson, cittadina svedese, nata a Hälsingtuna il 4 febbraio 1955, è riconosciuto il titolo di formazione professionale di cui in premessa quale titolo abilitante per l'accesso e l'esercizio della professione di guida turistica nell'ambito territoriale di Roma e provincia nelle lingue: italiano, inglese e svedese.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente art. 1 è subordinato al compimento di un tirocinio di adattamento di 12



mesi o di una prova attitudinale (esame orale), a scelta della richiedente, di cui in premessa, da svolgersi sulla base delle materie individuate nell'allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto.

In caso di valutazione finale non favorevole, la misura compensativa può essere ripetuta; in caso di esito positivo, la Provincia di Roma rilascerà alla sig.ra Maj-Britt Andersson un attestato di idoneità valido per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio della professione.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 giugno 2009

Il capo del Dipartimento: CANALE

ALLEGATO A

Il contenuto del programma di che trattasi - tirocinio di adattamento o prova attitudinale (esame orale) - finalizzato all'esercizio dell'attività professionale di guida turistica, consiste nell'acquisizione, da parte della sig.ra Maj-Britt Andersson, nata a Hälsingtuna il 4 febbraio 1955, della conoscenza delle opere d'arte, dei monumenti, dei beni archeologici, delle bellezze naturali e delle risorse ambientali comprese nell'ambito di esercizio di Roma e provincia.

Tenuto conto che la richiedente risulta essere un «professionista» già qualificato nel Paese di provenienza e che è stata accertata la sua conoscenza delle lingue: italiano, inglese e svedese, le materie oggetto della misura compensativa sono così individuate:

Cultura storico-artistica generale.

Conoscenza dei principali eventi, figure, correnti di pensiero, movimenti, stili, opere che, sotto il profilo storico, archeologico, artistico e culturale costituiscono testimonianza significativa della storia e della produzione artistica del territorio regionale e in modo specifico del territorio della provincia di Roma, in tal caso saranno richiesti maggiori elementi di dettaglio soprattutto per quanto concerne gli stili e le opere.

Geografia economica ed ambientale generale e delle località in cui deve essere esercitata la professione.

Conoscenza della situazione geografica della Regione Lazio e in particolare della provincia di Roma con riferimento: alle vie di comunicazione principali, alla situazione orografica, ai parchi e riserve naturali, all'ubicazione delle principali attività produttive ed industriali.

Nozioni di statistica demografica.

Nozioni storiche sulle principali linee di sviluppo urbanistico.

Nozioni generali di legislazione statale, regionale e di organizzazione turistica italiana e compiti e norme di esercizio della professione.

Lingua italiana: è richiesto l'uso corretto della lingua italiana.

Il tirocinio di adattamento avverrà sotto la responsabilità di un professionista, in possesso di autorizzazione all'esercizio della professione di guida turistica per l'ambito territoriale indicato che curerà l'apprendimento da parte della tirocinante delle conoscenze di cui sopra, avvalendosi dei metodi ritenuti più idonei.

Il professionista responsabile comunica alla Provincia la propria disponibilità ad assumere la responsabilità del tirocinio, nonché le proprie generalità, gli estremi dell'autorizzazione all'esercizio della professione e la data di inizio del tirocinio.

Il tirocinio è oggetto di valutazione finale da parte della Provincia.

A tale scopo il professionista responsabile del tirocinio di 12 mesi trasmetterà alla Provincia una relazione conclusiva nella quale dovranno essere illustrati i metodi formativi utilizzati e i risultati conseguiti dalla tirocinante a conforto della valutazione finale sulla idoneità del medesimo allo svolgimento professionale dell'attività nell'ambito di Roma e provincia.

In caso di valutazione finale non favorevole il tirocinio può essere ripetuto o prolungato.

In caso di valutazione finale non favorevole la prova può essere ripetuta non prima di sei mesi.

Qualora la misura compensativa svolta sia stata effettuata con esito positivo, la Provincia rilascerà alla richiedente un attestato di idoneità all'esercizio della professione.

Per tutto il periodo di svolgimento del tirocinio la tirocinante è tenuta al rispetto delle norme regionali.

09A08619

DECRETO 28 luglio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Elżbieta Opawska, del titolo di formazione professionale estero, quale titolo abilitante per l'esercizio della professione di guida turistica nell'ambito territoriale di Roma e provincia.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

PER LO SVILUPPO E LA COMPETITIVITÀ DEL TURISMO

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la disciplina dell'attività di Governo e dell'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, concernente l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto l'art. 1, comma 19-bis del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, così come modificato dall'art. 2, comma 98 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito in legge 24 novembre 2006, n. 286 che ha attribuito al Presidente del Consiglio dei Ministri le funzioni di competenza statale in materia di turismo e che, per l'esercizio di tali funzioni, ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 giugno 2008 con il quale è stato conferito al Cons. Angelo Canale l'incarico di Capo del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo;

Vista la legge 29 marzo 2001, n. 135, recante «Riforma della legislazione nazionale del turismo»;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania;

Vista l'istanza della sig.ra Elżbieta Opawska, cittadina polacca, nata a Lodz il 16 settembre 1961, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del succitato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo di formazione professionale «przewodnika turystycznego po Lodz» conseguito in Polonia, ai fini dell'accesso ed esercizio nell'ambito Roma e provincia della professione di «guida turistica» nelle lingue: polacco e italiano;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi del 8 maggio 2009, favorevoli alla concessione del riconoscimento richiesto previo superamento di una misura compensativa, da effettuarsi presso la Provincia di Roma, consistente, a scelta della richiedente, in un tirocinio di



adattamento di 18 mesi o in una prova attitudinale orale in quanto la formazione ricevuta dalla richiedente riguarda materie sostanzialmente diverse da quelle richieste per il citato ambito territoriale;

Sentito il rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Elżbieta Opawska, cittadina polacca, nata a Lodz il 16 settembre 1961, è riconosciuto il titolo di formazione professionale di cui in premessa quale titolo abilitante per l'accesso e l'esercizio della professione di guida turistica nell'ambito territoriale di Roma e provincia nelle lingue: polacco e italiano.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente art. 1 è subordinato al compimento di un tirocinio di adattamento di 18 mesi o di una prova attitudinale orale, a scelta della richiedente, di cui in premessa da svolgersi sulla base delle materie individuate nell'allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto.

In caso di valutazione finale non favorevole, la misura compensativa può essere ripetuta; in caso di esito positivo, la Provincia di Roma rilascerà alla sig.ra Elżbieta Opawska un attestato di idoneità valido per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio della professione.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 giugno 2009

Il capo del Dipartimento: CANALE

Il contenuto del programma di che trattasi - tirocinio di adattamento o prova attitudinale orale - finalizzato all'esercizio dell'attività professionale di guida turistica, consiste nell'acquisizione, da parte della sig.ra Elżbieta Opawska, nata a Lodz il 16 settembre 1961 della conoscenza delle opere d'arte, dei monumenti, dei beni archeologici, delle bellezze naturali e delle risorse ambientali comprese nell'ambito di esercizio Roma e provincia.

Tenuto conto che la richiedente risulta essere un «professionista» già qualificato nel Paese di provenienza, le materie oggetto della misura compensativa sono così individuate:

Cultura storico-artistica generale.

Conoscenza dei principali eventi, figure, correnti di pensiero, movimenti, stili, opere che, sotto il profilo storico, archeologico, artistico e culturale costituiscono testimonianza significativa della storia e della produzione artistica del territorio regionale e in modo specifico del territorio della provincia di Roma, in tal caso saranno richiesti maggiori elementi di dettaglio soprattutto per quanto concerne gli stili e le opere.

Geografia economica ed ambientale generale e delle località in cui deve essere esercitata la professione.

Conoscenza della situazione geografica della Regione Lazio e in particolare della provincia di Roma con riferimento: alle vie di comunicazione principali, alla situazione orografica, ai parchi e riserve naturali, all'ubicazione delle principali attività produttive ed industriali.

Nozioni di statistica demografica.

Nozioni storiche sulle principali linee di sviluppo urbanistico.

Nozioni generali di legislazione statale, regionale e di organizzazione turistica italiana e compiti e norme di esercizio della professione.

Lingua italiana: è richiesto l'uso corretto della lingua italiana.

Il tirocinio di adattamento avverrà sotto la responsabilità di un professionista, in possesso di autorizzazione all'esercizio della professione di guida turistica per l'ambito territoriale indicato che curerà l'apprendimento da parte della tirocinante delle conoscenze di cui sopra, avvalendosi dei metodi ritenuti più idonei.

Il professionista responsabile comunica alla Provincia la propria disponibilità ad assumere la responsabilità del tirocinio, nonché le proprie generalità, gli estremi dell'autorizzazione all'esercizio della professione e la data di inizio del tirocinio.

Il tirocinio è oggetto di valutazione finale da parte della Provincia.

A tale scopo il professionista responsabile del tirocinio di 18 mesi trasmetterà alla Provincia una relazione conclusiva nella quale dovranno essere illustrati i metodi formativi utilizzati e i risultati conseguiti dalla tirocinante a conforto della valutazione finale sulla idoneità della medesima allo svolgimento professionale dell'attività nell'ambito di Roma e provincia.

In caso di valutazione finale non favorevole il tirocinio può essere ripetuto o prolungato.

In caso di valutazione finale non favorevole la prova può essere ripetuta non prima di sei mesi.

Qualora la misura compensativa svolta sia stata effettuata con esito positivo, la Provincia rilascerà alla richiedente un attestato di idoneità all'esercizio della professione.

Per tutto il periodo di svolgimento del tirocinio la tirocinante è tenuta al rispetto delle norme regionali.

09A08622

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMMISSARIO DELEGATO AI SENSI DEL DECRETO
DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DEL 6 APRILE 2009

DECRETO 17 luglio 2009.

Modifiche ed integrazioni al decreto n. 3 del 16 aprile 2009, recante «Individuazione dei comuni danneggiati dagli eventi sismici che hanno colpito la provincia di l'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009». (Decreto n. 11).

IL COMMISSARIO DELEGATO

Visti gli articoli 5, comma 1, e 2, comma 1, lettera c) della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa dei predetti interventi sismici, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 recante, la dichiarazione dello stato d'emergenza in ordine agli eccezionali eventi sismici che hanno interessato



la provincia dell'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009, e la nomina del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri a Commissario delegato ai sensi dell'art. 5, comma 4, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 aprile 2009 n. 3754, e successive modifiche ed integrazioni, recante: «Ulteriori disposizioni urgenti conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito la provincia dell'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009»;

Visto in particolare l'art. 1, comma 1, della sopra citata ordinanza di protezione civile n. 3754/2009, che rinvia ad un apposito decreto del Commissario delegato l'individuazione dei comuni interessati dagli eventi sismici che hanno colpito la regione Abruzzo a partire dal 6 aprile 2009 che, sulla base dei dati risultanti dai rilievi macrosismici effettuati dal Dipartimento della protezione civile in collaborazione con l'INGV, hanno risentito un'intensità M.C.S. uguale o superiore al sesto grado;

Visto il decreto del Commissario delegato n. 3 del 16 aprile 2009, recante «Individuazione dei comuni danneggiati dagli eventi sismici che hanno colpito la provincia di l'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009».

Considerato che sulla base degli ulteriori rilievi macrosismici condotti dai tecnici del Dipartimento della protezione civile i territori di altri comuni della regione Abruzzo hanno subito danni per un'intensità pari o superiore al sesto grado della M.C.S. a causa del protrarsi delle scosse sismiche nel periodo successivo alla data di adozione del sopra citato decreto del Commissario delegato n. 3 del 16 aprile 2009;

Ravvisata pertanto la necessità di implementare l'elenco dei comuni interessati dagli eventi sismici che hanno colpito la regione Abruzzo a partire dal 6 aprile 2009;

Decreta:

L'elenco dei comuni interessati dagli eventi sismici che hanno colpito la regione Abruzzo a partire dal 6 aprile 2009, che hanno risentito di un'intensità M.C.S. uguale o superiore al sesto grado, è così integrato:

provincia dell'Aquila: Bugnara, Cagnano Amiterno, Capitignano, Fontecchio e Montereale;

provincia di Teramo: Colledara, Fano Adriano e Penna Sant'Andrea.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

L'Aquila, 17 luglio 2009

Il commissario delegato: BERTOLASO

09A08699

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 22 aprile 2009.

Cofinanziamento nazionale a carico del Fondo di rotazione per il programma annuale 2008 del Fondo europeo per i rifugiati - periodo 2008-2013. (Decreto n. 24/2009).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive integrazioni e modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987 ed in particolare il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2007, concernente la modifica delle procedure di pagamento;

Visto la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle Amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che trasferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la determinazione, d'intesa con le Amministrazioni competenti, della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;


Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n.183/1987 per gli interventi di politica comunitaria, che ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Vista la delibera CIPE n. 89 del 4 agosto 2000, concernente direttive generali per l'intervento del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987, a favore di programmi, progetti e azioni in regime di cofinanziamento con l'Unione europea;

Vista la comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo COM/2005/0123 del 6 aprile 2005 che istituisce un programma quadro sulla Solidarietà e gestione dei flussi migratori per il periodo 2007-2013;

Vista la decisione del Parlamento europeo e del Consiglio n. 573/2007/CE del 23 maggio 2007 che istituisce il Fondo europeo per i rifugiati per il periodo 2008-2013, nell'ambito del predetto programma quadro;

Vista la decisione della Commissione C(2008) 7727 del 5 dicembre 2008 che approva, per l'Italia, il program-



ma pluriennale 2008-2013 e il programma annuale 2008 del Fondo europeo per i rifugiati, da cui risulta che il cofinanziamento comunitario, per il programma 2008, è di 9.909.520,30 euro;

Vista la nota n. 683 del 2 febbraio 2009, con la quale il Ministero dell'Interno – Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione richiede l'intervento del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987 per la copertura della corrispondente quota di parte nazionale, pari a 2.636.671,29 euro per il 2008;

Considerato che, in base al citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2007, per gli interventi cofinanziati il Fondo di rotazione *ex lege* n.183/1987 eroga le quote a proprio carico sulla base delle procedure di pagamento previste dalla corrispondente normativa comunitaria;

Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione svoltasi in data 22 aprile 2009 con la partecipazione delle Amministrazioni interessate;

Decreta:

1. Il cofinanziamento nazionale a carico del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987 per il programma annuale 2008 del Fondo europeo per i rifugiati, di cui in premessa, è pari ad euro 2.636.671,29.

2. Il Fondo di rotazione, analogamente a quanto previsto dalla citata decisione n. 573/2007/CE, è autorizzato ad erogare il predetto importo, su indicazione del Ministero dell'interno - Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, secondo le seguenti modalità:

a) un primo prefinanziamento di 1.318.335,65 euro, pari al 50 per cento dell'assegnazione 2008, a seguito dell'erogazione del corrispondente prefinanziamento comunitario;

b) un secondo prefinanziamento, di importo proporzionale a quello comunitario, a seguito dell'avvenuta erogazione del secondo prefinanziamento comunitario;

c) un pagamento a saldo, a seguito dell'erogazione del corrispondente saldo comunitario.

3. Il Ministero dell'interno effettua i controlli di competenza e verifica che i finanziamenti comunitari e nazionali siano utilizzati entro le scadenze previste ed in conformità alla normativa comunitaria e nazionale vigente.

4. In caso di restituzione, a qualunque titolo, di risorse comunitarie alla Commissione europea, il predetto Ministero si attiva per la restituzione al Fondo di rotazione delle corrispondenti quote di cofinanziamento nazionale già erogate.

5. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 aprile 2009

L'ispettore generale capo: AMADORI

Registrato alla Corte dei conti il 5 giugno 2009

Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 3 Economia e finanze, foglio n. 218

09A08623

DECRETO 1° luglio 2009.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a 184 giorni, relativi all'emissione del 30 giugno 2009.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto n. 50848 del 22 giugno 2009, che ha disposto per il 30 giugno 2009 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a 184 giorni;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 4 del menzionato decreto n. 50848 del 22 giugno 2009 occorre indicare con apposito decreto i rendimenti ed i prezzi di cui al citato articolo, risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 30 giugno 2009;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 30 giugno 2009, il rendimento medio ponderato dei B.O.T. a 184 giorni è risultato pari a 0,757. Il corrispondente prezzo medio ponderato è risultato pari a 99,615.

Il rendimento minimo accoglibile ed il rendimento massimo accoglibile sono risultati pari, rispettivamente a 0,515 ed a 1,749.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° luglio 2009

p. Il direttore generale: CANNATA

09A08938

DECRETO 23 luglio 2009.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a 182 giorni.


IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 548 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924;

Visto l'art. 3 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge n. 52 del



6 febbraio 1996; nonché l'art. 3 del regolamento, adottato con proprio decreto n. 219 del 13 maggio 1999, relativo agli specialisti in titoli di Stato scelti sui mercati finanziari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi;

Visto il decreto ministeriale n. 118249 del 30 dicembre 2008, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il dipartimento del Tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Vista la legge 22 dicembre 2008, n. 204, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2009, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissioni dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il proprio decreto ministeriale del 12 febbraio 2004, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 5 maggio 2004, che disciplina le procedure da adottare in caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di versare contante o titoli per incapienza dei conti degli operatori che hanno parte-

cipato alle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 22 luglio 2009 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a euro 87.250 milioni e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 30 dicembre 2008, citato nelle premesse, e in deroga all'art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, è disposta per il 31 luglio 2009 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro (appresso denominati *BOT*) a 182 giorni con scadenza 29 gennaio 2010, fino al limite massimo in valore nominale di 10.000 milioni di euro.

Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in tranche.

Al termine della procedura di assegnazione, è altresì disposta l'emissione di un collocamento supplementare dei *BOT* di cui al presente decreto, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con proprio decreto n. 219 del 13 maggio 1999, secondo modalità specificate ai successivi articoli 15 e 16 del presente decreto.

Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a rendimenti inferiori al «rendimento minimo accoglibile», determinato in base alle seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il rendimento minimo accoglibile, corrispondente al rendimento medio ponderato di cui al punto a) decurtato di 25 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il rendimento medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un rendimento pari al maggiore tra il rendimento ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento minimo accolto nell'asta e il rendimento minimo accoglibile.

Art. 3.

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a rendimenti superiori di 100 o più punti base al rendimento



medio ponderato delle richieste che, ordinate partendo dal rendimento più basso, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla tranche offerta, il rendimento medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo crescente rispetto al rendimento e pari alla metà della tranche offerta.

Sono escluse dal calcolo del rendimento medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'art. 2 del presente decreto.

Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il rendimento minimo accoglibile e il rendimento massimo accoglibile - derivanti dai meccanismi di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto - e il rendimento medio ponderato di aggiudicazione, nonché il corrispondente prezzo medio ponderato.

In caso di emissioni di tranche successive alla prima, il decreto di cui al comma precedente riporterà altresì il prezzo medio ponderato determinato ai fini fiscali, ai sensi dell'art. 17 del presente decreto.

Art. 5.

I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di mille euro e, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 24 giugno 1998, gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, la durata dei BOT può essere espressa in «giorni».

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.

Art. 7.

Possono partecipare alle aste come operatori i soggetti appresso indicati che siano abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento in base all'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle premesse:

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere a), b) e c) del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia in base all'art. 13, comma 1, dello stesso decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti al comma 3 dello stesso art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi del citato art. 16, comma 4;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere e) e g) del menzionato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte all'albo istituito presso la CONSOB, come stabilito all'art. 20, comma 1, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettera f), dello stesso decreto, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la rete nazionale interbancaria.

Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori devono essere formulate in termini di rendimento. Tali rendimenti sono da considerare lordi ed espressi in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di 360 giorni.

Le richieste degli operatori devono essere inviate tramite la rete nazionale interbancaria e devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo rendimento. Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione del rendimento o che presentino un rendimento negativo o nullo.

I rendimenti indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore a 1.500.000 euro di capitale nominale.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con il rendimento più basso e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse utilizzando la rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.



Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate mediante modulo da trasmettere via telefax, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 7, ultimo comma, del presente decreto.

Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11 del giorno 28 luglio 2009. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, nei locali della Banca d'Italia, con l'intervento di un funzionario del Tesoro che ha funzioni di ufficiale rogante e che redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna tranche, i rendimenti di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi, determinati dalla differenza tra 100 e i corrispondenti prezzi di aggiudicazione.

Art. 12.

Le sezioni di tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna tranche emessa e rilasciano - nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto - quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2215 (unità previsionale di base 26.1.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2010.

Art. 13.

L'assegnazione dei BOT è effettuata al rendimento rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a tre richieste ciascuna a un rendimento diverso.

Art. 14.

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine crescente dei rendimenti offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al rendimento massimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto pro-quota.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai prezzi corrispondenti ai rendimenti indicati dagli operatori.

Art. 15.

Ultimate le operazioni di assegnazione, ha inizio il collocamento supplementare di detti titoli semestrali riservata agli specialisti, di cui all'art. 1, per un importo minimo del 10% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, aumentabile con comunicato stampa successivo alla chiusura della procedura d'asta ordinaria. Tale tranche è riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della tranche ordinaria con almeno una richiesta effettuata a un rendimento non superiore al rendimento massimo accoglibile di cui all'art. 3 del presente decreto. Questi possono partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 29 luglio 2009.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare ha luogo al rendimento medio ponderato di aggiudicazione dell'asta della tranche ordinaria; eventuali richieste formulate ad un rendimento diverso vengono aggiudicate al descritto rendimento medio ponderato.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 5 e 11. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata secondo le modalità degli articoli 9 e 10 e deve contenere l'indicazione dell'importo dei titoli che si intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non può essere inferiore ad 1.500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non vengono prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non può superare l'intero importo offerto nel collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore sono accettate fino al limite dell'importo offerto nel collocamento supplementare stesso.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 16.

L'importo spettante di diritto a ciascuno specialista nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste ordinarie dei BOT semestrali, ivi compresa quella ordinaria immediatamente precedente alla riapertura stessa, ed il totale assegnato nelle medesime aste agli stessi specialisti ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Non concorrono alla determinazione dell'importo spettante a ciascuno specialista gli importi assegnati secondo le modalità di cui all'art. 2 del presente decreto. Le richieste sono soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno specialista il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più specialisti dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza viene assegnata agli operatori che abbiano presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione verrà effettuata in base ai rapporti di cui al comma precedente.

Il regolamento dei titoli sottoscritti nel collocamento supplementare viene effettuato dagli operatori assegnatari nello



stesso giorno di regolamento dei titoli assegnati nell'asta ordinaria indicato nell'art. 1, comma 1, del presente decreto.

Art. 17.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato - espresso con arrotondamento al terzo decimale - corrispondente al rendimento medio ponderato della prima tranche.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai BOT emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni e al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 luglio 2009

p. *Il direttore generale*: CANNATA

09A08939

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 29 aprile 2009.

Contributo alle singole regioni a statuto speciale oberate dai vincoli e dalle attività militari.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto la legge 2 maggio 1990, n. 104, recante modifiche e integrazioni alla legge 24 dicembre 1976, n. 898, e in particolare il comma 2 dell'art. 4 della citata legge, il quale dispone che ogni quinquennio sono individuate le regioni maggiormente oberate dai vincoli e attività militari, comprese la dimostrazione e la sperimentazione di sistemi d'arma, ai fini della corresponsione alle stesse regioni di un contributo annuo da parte dello Stato;

Visto in particolare il comma 3 dell'art. 4 della richiamata legge n. 104 del 1990, il quale prevede che il contributo è corrisposto alle singole regioni sulla base dell'incidenza dei vincoli e dell'attività di cui al comma 2, determinata secondo parametri da stabilirsi con decreto del Ministero della difesa di concerto con il Ministro del tesoro, sentite le regioni interessate;

Considerato che l'art. 3, comma 1, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, ha fatto cessare l'erogazione del contributo dello Stato a favore delle regioni a Statuto ordinario, permanendo l'obbligo nei confronti delle regioni a Statuto speciale;

Sentite le regioni a Statuto speciale, in ordine ai parametri per la corresponsione del contributo di cui al citato art. 4, comma 3, della legge n. 104 del 1990, per il quinquennio 2005/2009;

Considerata la necessità di determinare i citati parametri, per il quinquennio 2005/2009, ai fini dell'emanazione del previsto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

1. Per il quinquennio 2005/2009 si applicano, ai fini della corresponsione del contributo dello Stato alle regioni a Statuto speciale, previsto dall'art. 4, commi 2 e 3, della legge 2 maggio 1990, n. 104, citata in premessa, i parametri riportati nell'allegata tabella A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 29 aprile 2009

Il Ministro della difesa: LA RUSSA

Il Ministro dell'economia e delle finanze: TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 22 giugno 2009

Ministeri istituzionali, Difesa, registro n. 7, foglio n. 22

ALLEGATO
Tabella A

PARAMETRI

giornata/anno utilizzazione poligoni tiro	: coeff. negativo	1;
aree di sgombero	: coeff. negativo	1;
servitù militari proprie	: coeff. negativo	0,8;
superfici di poligoni di tiro	: coeff. negativo	0,7;
giornate anno di utilizzazione delle aree addestrative per attività non a fuoco	:coeff. negativo	0,5;
superfici delle aree addestrative per le attività non a fuoco	:coeff. negativo	0,4;
apporti finanziari (stipendi personale militare e civile)	:coeff. positivo	+ 0,5.

09A08749

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 11 maggio 2009.

Modalità di riparto delle risorse del Fondo per la mobilità al servizio delle fiere, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 27 febbraio 2006, n. 105.


IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Vista la legge 27 febbraio 2006, n. 105, riguardante «Interventi dello Stato nel sistema fieristico nazionale»;

Visti in particolare i commi 1 e 2 dell'art. 1 della citata legge n. 105 del 2006, che — fatti salvi gli interventi previsti dell'art. 45, comma 3, della legge 28 dicembre 2001,



n. 448, per la realizzazione delle infrastrutture per la mobilità al servizio della Fiera del Levante di Bari, della Fiera di Verona, della Fiera di Foggia e della Fiera di Padova — dispone l'istituzione del Fondo per la mobilità al servizio delle fiere, di seguito denominato Fondo, e prevede che a valere sulle relative risorse sono concessi contributi in conto capitale per la realizzazione di infrastrutture al servizio dei sistemi fieristici di rilevanza nazionale;

Visto il comma 3 dell'art. 1 della citata legge n. 105 del 2006 che, pur destinando direttamente una quota delle risorse del Fondo alla realizzazione di infrastrutture al servizio della Fiera di Bologna, dispone che le modalità di riparto delle risorse del Fondo, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, sono stabilite con decreto del Ministro delle attività produttive, da adottare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, che ha fra l'altro istituito il Ministero dello sviluppo economico subentrato nelle predette competenze al Ministero delle attività produttive, e l'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che è ulteriormente intervenuto sull'assetto dei Ministeri, reistituendo, fra l'altro, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto l'art. 1, comma 888, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che — rifinanziando congiuntamente il Fondo e gli interventi di cui all'art. 1, comma 92, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e riconducendo anche tali interventi al medesimo Fondo — autorizzava un'ulteriore spesa quindicennale di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007 a favore del Fondo e degli interventi, per la realizzazione delle infrastrutture per la mobilità al servizio della Fiera del Levante di Bari, della Fiera di Verona, della Fiera di Foggia e della Fiera di Padova;

Tenuto conto della competenza regionale in materia fieristica, del mutato assetto delle competenze statali relative a tale riparto di fondi per effetto dei predetti interventi normativi, nonché degli stanziamenti conseguentemente iscritti negli stati di previsione della spesa dei Ministeri interessati, ivi compresi i residui relativi agli anni 2007 e 2008 e le proiezioni per gli anni successivi, delle variazioni apportate nel tempo a tali stanziamenti e degli impegni assunti;

Considerato che il trasferimento dei predetti fondi, tenuto conto anche della tipologia degli interventi da effettuare, è necessariamente destinato alle Regioni per interventi che prevedano il loro utilizzo diretto da parte delle Regioni stesse o l'erogazione dei relativi contributi agli enti locali territoriali interessati e, solo residualmente — e comunque nel rispetto delle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato e, in mancanza di diverse disposizioni o interventi, nel limite del regime *de minimis* di cui al Regolamento (CE) 15 dicembre 2006, n. 1998/2006 — l'erogazione di contributi a favore di eventuali soggetti privati attuatori;

Ritenuto opportuno individuare, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, modalità di riparto tra le Regioni delle risorse del Fondo che tengano conto delle finalizzazioni

direttamente indicate dal legislatore statale e permettano di individuare la destinazione di tutte le somme residue sulla base di un procedura trasparente di valutazione delle esigenze rappresentate dalle singole regioni;

Acquisito in data 8 aprile 2009 il parere favorevole della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Decreta:

Art. 1.

1. L'importo complessivo degli stanziamenti relativi al Fondo di cui in premessa è ripartito fra le Regioni nelle misure di seguito indicate:

a) 3 milioni di euro a favore della Regione Emilia Romagna, per la realizzazione di infrastrutture per la mobilità al servizio della Fiera di Bologna;


b) le restanti disponibilità a favore delle regioni individuate con le modalità di cui al comma 2, per la realizzazione di infrastrutture per la mobilità al servizio di sistemi fieristici di rilevanza nazionale, con priorità per quelli diversi dalle Fiere al cui servizio sono già destinati specifici interventi ai sensi della lettera a) e di specifiche diverse disposizioni legislative.

2. L'effettivo trasferimento alle regioni delle risorse di cui al comma 1, lettera a) e l'ulteriore riparto e il successivo trasferimento delle risorse di cui al comma 1, lettera b), sono subordinati alla presentazione di appositi programmi di intervento da parte delle regioni interessate ed alla positiva valutazione dei programmi stessi da parte della Commissione di cui al comma 3. I programmi di intervento di cui al punto a) devono essere presentati entro novanta giorni dall'emanazione del presente provvedimento; i restanti programmi, indicati al punto b), entro il medesimo termine temporale di novanta giorni a partire dalla comunicazione da parte del Ministero competente dell'ulteriore effettiva disponibilità di risorse finanziarie utilizzabili per i programmi di intervento di cui al presente decreto.

3. La valutazione dei programmi di intervento presentati e la loro selezione ai fini del riparto dei fondi di cui al comma 1, lettera b), sono effettuate da una commissione paritetica composta da quattro componenti, di cui due rappresentanti dei Ministeri competenti e due rappresentanti regionali, tutti individuati fra dirigenti o funzionari delle amministrazioni pubbliche interessate, dotati di adeguata competenza tecnica o amministrativa. Per il funzionamento della commissione non viene percepito alcun compenso né rimborso spese e non si determinano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

La valutazione e la conseguente assegnazione delle risorse dovrà avvenire, a cura del Ministero competente, entro centoventi giorni dal termine di presentazione dei programmi di intervento.

4. Ai fini della selezione dei programmi di intervento e della ripartizione dei fondi la Commissione di cui al comma 3 dà priorità agli interventi al servizio di quartieri fieristici presso cui si svolgono manifestazioni di livello internazionale o nazionale, ai programmi di completamento di interventi già in corso, ai programmi che



documentano il coinvolgimento, eventualmente anche in termini finanziari, degli enti locali territoriali interessati e dei soggetti titolari del quartiere fieristico interessato o titolari di singole manifestazioni fieristiche di livello internazionale o nazionale che si svolgono presso lo stesso e, in caso di programmi di intervento con pari priorità, tiene conto di criteri generali di equa ripartizione fra le regioni interessate.

5. I relativi provvedimenti di impegno sono adottati con provvedimento del titolare dell'ufficio dirigenziale generale del Ministero competente cui sono assegnati i relativi fondi.

6. I provvedimenti di erogazione sono adottati dal titolare dell'ufficio dirigenziale del Ministero competente cui sono assegnati i relativi fondi, con le modalità e secondo la cadenza temporale indicate in appositi accordi di programma stipulati con la regione interessata.

7. Il monitoraggio relativo al completo e corretto utilizzo delle risorse trasferite è effettuato dai competenti uffici dei Ministeri competenti avvalendosi anche della commissione paritetica di cui al comma 3.

Il presente decreto sarà inviato ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 giugno 2009

*Il Ministro
dello sviluppo economico*
SCAJOLA

*Il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti*
MATTEOLI

Registrato alla Corte dei conti il 19 giugno 2009
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 3
economia e finanze foglio n. 12

09A08702

DECRETO 19 giugno 2009.

Scioglimento della cooperativa «Vivere il Lago Soc. Coop. a r.l.», in Varano e nomina di commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Viste le risultanze della relazione di mancata revisione datata 21 giugno 2007, effettuata dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico, relativo alla società cooperativa sotto indicata;

Viste le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il Registro delle Imprese;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato Centrale per le Cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* c.c. con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La Cooperativa «Vivere il Lago Soc. Coop. a r.l.» con sede in Cagnano Varano (Foggia), costituita in data 19 maggio 2004, con atto a rogito del Notaio dott. Giofrè Nicola di Pescara, n. REA FG-239277 è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c. e il dott. Roberto Silvio De Pascale, nato a Foggia il 29 luglio 1979 e residente in Foggia, Via M. Papa n. 28/a, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 19 giugno 2009

Il Ministro: SCAJOLA

09A08703

DECRETO 26 giugno 2009.

Emissione filatelica del francobollo celebrativo del quotidiano «La Nazione» di Firenze.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE DEL
DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI DEL
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO


DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO DEL
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;



Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 12 maggio 2006 (*Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 19 maggio 2006), recante «Disposizioni in materia di invii di corrispondenza rientranti nell'ambito del servizio postale universale. Tariffe e prezzi degli invii di corrispondenza per l'interno e per l'estero»;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito in legge 14 luglio 2008, n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197 (*Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 17 dicembre 2008) recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 8 giugno 1999 (*Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 1° luglio 1999), recante «Riassetto organizzativo dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2007 (*Gazzetta Ufficiale* n. 185 del 10 agosto 2007), con il quale è stata autorizzata l'emissione, nell'anno 2009, di carte valori postali celebrative e commemorative;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2009 di autorizzazione all'emissione integrativa, nell'anno 2009, di carte valori postali celebrative e commemorative;

Visto il parere della Commissione per lo studio e l'elaborazione delle carte valori postali espresso nella riunione del 19 maggio 2009;

Decreta:

È emesso, nell'anno 2009, un francobollo celebrativo del quotidiano «La Nazione» di Firenze, nel valore di € 0,60.

Il francobollo è stampato dall'Officina Carte Valori dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 30×40; formato stampa: mm 26×36; dentellatura: 13¼×13; colori: cinque; tiratura: tre milioni e cinquecentomila esemplari; foglio: cinquanta esemplari, valore «€ 30,00».

La vignetta riproduce un manifesto d'epoca della collezione Salce che promuoveva il giornale La Nazione di Firenze, conservato presso i Musei Civici di Treviso - sede

di Santa Caterina, in basso a destra è riportato il logo del 150° anniversario del quotidiano.

Completano il francobollo la scritta «ITALIA» e il valore «€ 0,60».

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 giugno 2009

*Il direttore generale
per la regolamentazione del settore postale
del Dipartimento per le comunicazioni
del Ministero dello sviluppo economico*
FIORENTINO

*Il capo della Direzione VI
del Dipartimento del Tesoro
del Ministero dell'economia e delle finanze*
PROSPERI

09A08612

DECRETO 8 luglio 2009.

Nomina del commissario straordinario della S.r.l. Caffaro Chimica, in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 recante «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato d'insolvenza»;

Visto il decreto del Tribunale di Udine in data 29 giugno 2009, con il quale ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del decreto legislativo sopra citato è dichiarata l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria relativamente alla società Caffaro Chimica S.r.l. in liquidazione;

Visti gli articoli 38 e 104 del decreto legislativo n. 270/1999;

Rilevato che non essendo stato ancora emanato il Regolamento previsto dall'art. 39 del decreto legislativo n. 270/1999 relativo alla disciplina dei requisiti di professionalità ed onorabilità dei commissari giudiziali e dei commissari straordinari, trovano applicazione i requisiti per la nomina dei curatori fallimentari, giusta disposizione dell'art. 104 del decreto legislativo n. 270/1999;

Ritenuto di procedere alla nomina di un commissario straordinario;

Ritenuto di proporre alla procedura di amministrazione straordinaria il soggetto già nominato quale commissario giudiziale;

Visti gli articoli 38, comma 3, secondo periodo, e 105, comma 2 del citato decreto legislativo n. 270/1999, in materia di pubblicità dei provvedimenti ministeriali di nomina dei commissari;



Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della società Caffaro Chimica S.r.l. in liquidazione è nominato commissario straordinario l'avv. Marco Cappelletto, nato a Venezia, il 16 dicembre 1946.

Il presente decreto è comunicato:

al Tribunale di Udine;

alla Camera di Commercio di Udine ai fini dell'iscrizione nel Registro delle imprese;

alla Regione Friuli Venezia-Giulia;

al Comune di Torviscosa (Udine).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 8 luglio 2009

Il Ministro: SCAJOLA

09A08608

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 14 maggio 2009.

Delega di attribuzioni del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per taluni atti di competenza dell'Amministrazione, al Sottosegretario di Stato on. Giuseppe Maria Reina.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche», e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)» e, in particolare, l'articolo 1, commi 376 e 377;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 7 maggio 2008 recante la nomina del senatore Altero Matteoli a Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 12 maggio 2008 recante la nomina dei Sottosegretari di Stato;

Visto il decreto-legge del 16 maggio 2008, n. 85, convertito con modificazioni in legge 14 luglio 2008, n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;

Considerato che, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 come sostituito dall'art. 1 del citato decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 in attuazione dell'art. 1, commi 376 e 377 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è istituito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008, n. 212 «Regolamento recante la riorganizzazione degli uffici di diretta collaborazione presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 3 del 5 gennaio 2009;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008, n. 211 «Regolamento recante l'organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 3 del 5 gennaio 2009;

Ritenuto di dover modificare la delega già attribuita al Sottosegretario di Stato on. Giuseppe Maria Reina con proprio decreto n. 76 del 15 luglio 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 210 dell'8 settembre 2008, in relazione al nuovo assetto delle strutture ministeriali individuato dal predetto decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008, n. 212;

Decreta:

Art. 1.

1. Ferme restando le responsabilità e le funzioni di indirizzo politico-amministrativo del Ministro di cui agli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è conferita al Sottosegretario di Stato on. Giuseppe Maria Reina la delega all'esercizio, nell'ambito del Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali ed il personale, delle funzioni inerenti le materie di competenza della Direzione generale per le infrastrutture stradali e della Direzione generale per le infrastrutture ferroviarie e per l'interoperabilità ferroviaria con riguardo all'ammodernamento delle infrastrutture stradali e ferroviarie a servizio del Mezzogiorno.

2. Al fine della migliore armonizzazione dell'attività strategica, l'alta vigilanza, sulle attività delegate, è esercitata previa verifica della coerenza con l'indirizzo politico e, secondo i dettami della direttiva generale annuale per l'azione amministrativa emanata dal Ministro.

3. Resta, comunque, riservata al Ministro la potestà di diretto esercizio delle competenze inerenti le materie delegate nei casi di particolare rilevanza politica e strategica.

Art. 2.

1. Nell'ambito dell'area di competenza di cui all'art. 1, l'on. Giuseppe Maria Reina è delegato alla firma dei provvedimenti di competenza del Ministro, ai rapporti con il Parlamento in relazione agli atti aventi carattere normativo ovvero alle risposte ed atti di sindacato politico ispettivo quali interrogazioni ed interpellanze, ai rapporti con gli organi consultivi e con gli organi rappresentativi di associazioni, comunità, enti e parti sociali.



Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 maggio 2009

Il Ministro: MATTEOLI

Registrato alla Corte dei conti l'8 luglio 2009

Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 6, foglio n. 312

09A08852

DECRETO 14 maggio 2009.

Delega di attribuzioni del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per taluni atti di competenza dell'Amministrazione, al Sottosegretario di Stato on. Bartolomeo Giachino.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche», e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)» e, in particolare, l'art. 1, commi 376 e 377;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 7 maggio 2008 recante la nomina del senatore Altero Matteoli a Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 12 maggio 2008 recante la nomina dei Sottosegretari di Stato;

Visto il decreto-legge del 16 maggio 2008, n. 85, convertito con modificazioni in legge 14 luglio 2008, n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;

Considerato che, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 come sostituito dall'art. 1 del citato decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 in attuazione dell'art. 1, commi 376 e 377 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è istituito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008, n. 212 «Regolamento recante la riorganizzazione degli uffici di diretta collaborazione presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 3 del 5 gennaio 2009;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008, n. 211 «Regolamento recante l'organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 3 del 5 gennaio 2009»;

Ritenuto di dover modificare la delega già attribuita al Sottosegretario di stato Sig. Bartolomeo Giachino con proprio decreto n. 27 dell'11 giugno 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 179 del 1° agosto 2008, in relazione al nuovo assetto delle strutture ministeriali individuato dal predetto decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008, n. 212;

Decreta:

Art. 1.

1. Ferme restando le responsabilità e le funzioni di indirizzo politico-amministrativo del Ministro di cui agli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è conferita al Sottosegretario di Stato sig. Bartolomeo Giachino la delega, nell'ambito del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, all'esercizio delle funzioni inerenti le materie della Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità, della Direzione generale per la motorizzazione ed a decidere sui ricorsi gerarchici impropri nelle materie di competenza.

2. Al fine della migliore armonizzazione dell'attività strategica, l'alta vigilanza, sulle attività delegate, è esercitata previa verifica della coerenza con l'indirizzo politico e, secondo i dettami della direttiva generale annuale per l'azione amministrativa emanata dal Ministro.

3. Resta, comunque, riservata al Ministro la potestà di diretto esercizio delle competenze inerenti le materie delegate nei casi di particolare rilevanza politica e strategica.

Art. 2.

1. Nell'ambito dell'area di competenza di cui all'art. 1, il sig. Bartolomeo Giachino è delegato alla firma dei provvedimenti di competenza del Ministro, ai rapporti con il Parlamento in relazione agli atti aventi carattere normativo ovvero alle risposte ed atti di sindacato politico ispettivo quali interrogazioni ed interpellanze, ai rapporti con gli organi consultivi e con gli organi rappresentativi di associazioni, comunità, enti e parti sociali.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana


Roma, 14 maggio 2009

Il Ministro: MATTEOLI

Registrato alla Corte dei conti l'8 luglio 2009

Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 6, foglio n. 313

09A08853



DECRETO 14 maggio 2009.

Delega di attribuzioni del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per taluni atti di competenza dell'Amministrazione, al Sottosegretario di Stato sen. Mario Mantovani.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche», e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)» e, in particolare, l'art. 1, commi 376 e 377;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 7 maggio 2008 recante la nomina del senatore Altero Matteoli a Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 12 maggio 2008 recante la nomina dei Sottosegretari di Stato;

Visto il decreto-legge del 16 maggio 2008, n. 85, convertito con modificazioni in legge 14 luglio 2008, n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244» ;

Considerato che, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 come sostituito dall'art. 1 del citato decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 in attuazione dell'art. 1, commi 376 e 377 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è istituito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008, n. 212 «Regolamento recante la riorganizzazione degli uffici di diretta collaborazione presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 3 del 5 gennaio 2009;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008, n. 211 «Regolamento recante l'organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 3 del 5 gennaio 2009;

Ritenuto di dover modificare la delega già attribuita al Sottosegretario di sen. Mario Mantovani con proprio decreto n. 28 dell'11 giugno 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 179 del 1° agosto 2008, in relazione al nuovo assetto delle strutture ministeriali individuato dal predetto decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008, n. 212;

Decreta:

Art. 1.

1. Ferme restando le responsabilità e le funzioni di indirizzo politico-amministrativo del Ministro di cui agli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è conferita al Sottosegretario di Stato sen. Mario Mantovani la delega, nell'ambito del Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali ed il personale, all'esercizio delle funzioni inerenti le materie della Direzione generale per le politiche abitative e della Direzione generale per l'edilizia statale e gli interventi speciali, compresa la trattazione del relativo contenzioso.

2. Al fine della migliore armonizzazione dell'attività strategica, l'alta vigilanza, sulle attività delegate, è esercitata previa verifica della coerenza con l'indirizzo politico e secondo i dettami della direttiva generale annuale per l'azione amministrativa emanata dal Ministro.

3. Resta, comunque, riservata al Ministro la potestà di diretto esercizio delle competenze inerenti la materia delegata nei casi di particolare rilevanza politica e strategica.

Art. 2.

1. Nell'ambito dell'area di competenza di cui all'art. 1, il sen. Mario Mantovani è delegato alla firma dei provvedimenti di competenza del Ministro, ai rapporti con il Parlamento in relazione agli atti aventi carattere normativo ovvero alle risposte ed atti di sindacato politico ispettivo quali interrogazioni ed interpellanze, ai rapporti con gli organi consultivi e con gli organi rappresentativi di associazioni, comunità, enti e parti sociali.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 maggio 2009

Il Ministro: MATTEOLI

Registrato alla Corte dei conti l'8 luglio 2009

Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 6, foglio n. 311

09A08854


MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 24 luglio 2009.

Riconoscimento, al prof. Francesco Rosa, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI
E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive mo-



dificazioni; il decreto ministeriale 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; la legge 21 dicembre 1999, n. 508; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; la circolare ministeriale 21 marzo 2005, n. 39; il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206; il decreto ministeriale del 27 febbraio 2008; il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121;

Vista l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206, di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisito in Paese appartenente all'Unione europea dal prof. Francesco Rosa;

Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al sottoindicato titolo di formazione conseguito in più Paesi;

Visto l'art. 7 del già citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

Rilevato che l'interessato, ai sensi della sopra citata circolare ministeriale del 21 marzo 2005, n. 39, è esonerato dalla conoscenza della lingua italiana, in quanto italiano con formazione accademica conseguita in Italia;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, citato decreto legislativo n. 206, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente a quella per la quale l'interessato è qualificato nello Stato membro d'origine;

Rilevato altresì, che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, nel §Paese di provenienza al possesso di un ciclo di studi post-secondari di durata di almeno quattro anni e al completamento della formazione professionale richiesta in aggiunta al ciclo di studi post-secondari;

Considerato che il sig. Francesco Rosa ha conseguito una laurea in «Lingue e letterature straniere moderne» presso l'Università della Calabria, facoltà di lettere e filosofia il 22 luglio 1998;

Tenuto conto della valutazione favorevole espressa in sede di Conferenza dei servizi nella seduta del 12 giugno 2009, indetta ai sensi dell'art. 16, comma 3, decreto legislativo n. 206/2007;

Accertato che, ai sensi del comma 6, art. 22 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esperienza professionale posseduta dall'interessato, ne integra e completa la formazione;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessato comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206;

Decreta:

1. Il seguente titolo di formazione professionale così composto:

«Professional Graduate Certificate in Education» (P.G.C.E.)/ *Post lauream* con specializzazione in lingue

per l'insegnamento nelle scuole secondarie rilasciato dall'University of Lancaster (UK) il 14 luglio 2006;

«Qualified teacher status» (QTS) rilasciato dal General Teaching Council for England il 15 luglio 2006;

«Induction» n. 0445065 rilasciato dal General Teaching Council for England il 23 luglio 2008, posseduto dal cittadino italiano Francesco Rosa nato a Cosenza il 22 settembre 1949, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è titolo di abilitazione all'esercizio in Italia della professione di docente di tedesco e spagnolo nelle scuole di istruzione secondaria nelle classi di concorso:

45/A - Lingua straniera;

46/A - Lingue e civiltà straniere.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 giugno 2009

Il direttore generale: DUTTO

09A08620

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 6 luglio 2009.

Modifica del disciplinare di produzione dei vini della denominazione di origine controllata «Colli Martani».

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visti i decreti di attuazione finora emanati della predetta legge;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1998 e successive modifiche con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Colli Martani» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Vista la domanda presentata dal Consorzio tutela vini Colli Martani con sede in Todi (Perugia), per il tramite della regione Umbria, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli Martani»;

Visto il parere favorevole della Regione Umbria in merito alle modifiche del disciplinare di cui alla richiesta medesima;



Visto il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e sulla proposta del relativo disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli Martani» pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 128 del 5 giugno 2009;

Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di modifica sopra citati;

Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli Martani» in conformità al parere espresso dal citato Comitato;

Ritenuto altresì di dovere procedere all'aggiornamento dell'elenco dei codici delle tipologie dei vini della denominazione di origine in questione, ai sensi dell'art. 7, comma 2, del decreto ministeriale 28 dicembre 2006;

Decreta:

Art. 1.

1. Il disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Colli Martani» riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1998 e successive modifiche, è sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui disposizioni entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 2009.

Art. 2.

1. I soggetti che intendono porre in commercio, a partire dalla vendemmia 2009, i vini a denominazione di origine controllata «Colli Martani» provenienti da vigneti aventi base ampelografica conforme all'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare le denunce dei rispettivi terreni vitati ai fini dell'iscrizione all'Albo della denominazione di origine controllata «Colli Martani», nel rispetto delle disposizioni di cui all'accordo Stato - Regioni del 25 luglio 2002.

Art. 3.

1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata «Colli Martani», è tenuto a norma di legge all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

2. All'allegato A sono riportati i codici delle tipologie dei vini a denominazione di origine controllata «Colli Martani», di cui all'art. 7 del decreto ministeriale 28 dicembre 2006.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 luglio 2009

Il capo Dipartimento: NEZZO

ALLEGATO A

Posizioni Codici	1 - 4	5	6 - 8	9	10	11	12	13	14
COLLI MARTANI BIANCO	B245	X	888	1	X	X	A	0	X
COLLI MARTANI CABERNET SAUVIGNON	B245	X	043	2	X	X	A	0	X
COLLI MARTANI CABERNET SAUVIGNON RISERVA	B245	X	043	2	A	X	A	1	X
COLLI MARTANI CHARDONNAY	B245	X	298	1	X	X	A	0	X
COLLI MARTANI GRECHETTO	B245	X	095	1	X	X	A	0	X
COLLI MARTANI GRECHETTO DI TODI	B245	A	095	1	X	X	A	0	X
COLLI MARTANI MERLOT	B245	X	146	2	X	X	A	0	X
COLLI MARTANI MERLOT RISERVA	B245	X	146	2	A	X	A	1	X
COLLI MARTANI RIESLING	B245	X	210	1	X	X	A	0	X
COLLI MARTANI ROSSO	B245	X	999	2	X	X	A	0	X
COLLI MARTANI SANGIOVESE	B245	X	218	2	X	X	A	0	X
COLLI MARTANI SANGIOVESE RISERVA	B245	X	218	2	A	X	A	1	X
COLLI MARTANI SAUVIGNON	B245	X	221	1	X	X	A	0	X
COLLI MARTANI SPUMANTE	B245	X	888	1	X	X	B	0	X
COLLI MARTANI TREBBIANO	B245	X	244	1	X	X	A	0	X
COLLI MARTANI VERNACCIA	B245	X	262	2	X	X	A	1	X
COLLI MARTANI VERNACCIA DI CANNARA	B245	B	262	2	X	X	A	1	X



**DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE
CONTROLLATA “COLLI MARTANI”**

Articolo 1

denominazione e vini

La denominazione di origine controllata “Colli Martani” nelle seguenti tipologie: Rosso, Bianco, Trebbiano, Grechetto, Grechetto di Todi, Sangiovese anche Riserva, Cabernet Sauvignon anche Riserva, Merlot anche Riserva, Sauvignon, Chardonnay, Riesling, Spumante, Vernaccia Nera o Vernaccia (di seguito indicata solo come Vernaccia), è riservata ai vini ottenuti dai vigneti dell’omonima zona di produzione e rispondenti alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Articolo 2

base ampelografica

La denominazione di origine controllata “Colli Martani” con la specificazione di uno dei seguenti vitigni:

Trebbiano;
Grechetto;
Sangiovese;
Cabernet Sauvignon;
Merlot;
Sauvignon;
Chardonnay;
Riesling;
Vernaccia

è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti dai vigneti aventi nell’ambito aziendale la seguente composizione ampelografica:

“Colli Martani” Trebbiano:

Trebbiano toscano: minimo 85 %;


altri vitigni a bacca bianca non aromatici idonei alla coltivazione nelle province di produzione: massimo 15%.

Le uve derivanti dai vitigni Malvasia Bianca di Candia e Malvasia Bianca Lunga, da soli o congiuntamente, non devono superare il 10 % del totale complessivo dei vitigni complementari.

“Colli Martani” Grechetto e “Colli Martani” Grechetto di Todi:

Grechetto: minimo 85 %;

altri vitigni a bacca bianca non aromatici idonei alla coltivazione nelle province di produzione: massimo 15%.



Le uve derivanti dai vitigni Malvasia Bianca di Candia e Malvasia Bianca Lunga, da soli o congiuntamente, non devono superare il 10 % del totale complessivo dei vitigni complementari.

“Colli Martani” Sangiovese:

Sangiovese: minimo 85 %;

altri vitigni a bacca rossa idonei alla coltivazione nelle province di produzione: massimo 15%.

“Colli Martani” Cabernet Sauvignon:

Cabernet Sauvignon: minimo 85 %;

altri vitigni a bacca rossa idonei alla coltivazione nelle province di produzione: massimo 15%.

“Colli Martani” Merlot anche nella tipologia Riserva:

Merlot: minimo 85 %;

altri vitigni a bacca rossa idonei alla coltivazione nelle province di produzione: massimo 15%.

“Colli Martani” Sauvignon:

Sauvignon: minimo 85 %;

altri vitigni a bacca bianca non aromatici idonei alla coltivazione nelle province di produzione: massimo 15%.

Le uve derivanti dai vitigni Malvasia Bianca di Candia e Malvasia Bianca Lunga, da soli o congiuntamente, non devono superare il 10 % del totale complessivo dei vitigni complementari.

“Colli Martani” Chardonnay

Chardonnay: minimo 85 %;

altri vitigni a bacca bianca non aromatici idonei alla coltivazione nelle province di produzione: massimo 15%.

Le uve derivanti dai vitigni Malvasia Bianca di Candia e Malvasia Bianca Lunga, da soli o congiuntamente, non devono superare il 10 % del totale complessivo dei vitigni complementari.

“Colli Martani” Riesling:

Riesling: minimo 85 %;

altri vitigni a bacca bianca non aromatici idonei alla coltivazione nelle province di produzione: massimo 15%.

Le uve derivanti dai vitigni Malvasia Bianca di Candia e Malvasia Bianca Lunga, da soli o congiuntamente, non devono superare il 10 % del totale complessivo dei vitigni complementari.

“Colli Martani” Bianco:

Trebbiano toscano: minimo 50 %;

altri vitigni a bacca bianca non aromatici idonei alla coltivazione nelle province di produzione: massimo 50%.



Le uve derivanti dai vitigni Malvasia Bianca di Candia e Malvasia Bianca Lunga, da soli o congiuntamente, non devono superare il 10 % del totale complessivo dei vitigni complementari.

“Colli Martani” Rosso:

Sangiovese: minimo 50 %;

altri vitigni a bacca rossa idonei alla coltivazione nelle province di produzione: massimo 50%.

“Colli Martani” Spumante:

Grechetto, Chardonnay, Pinot nero, da soli o congiuntamente: minimo 50 %;

altri vitigni a bacca bianca non aromatici idonei alla coltivazione nelle province di produzione: massimo 50%.

Le uve derivanti dai vitigni Malvasia Bianca di Candia e Malvasia Bianca Lunga, da soli o congiuntamente, non devono superare il 10 % del totale complessivo dei vitigni complementari.

“Colli Martani” Vernaccia:

Vernaccia nera minimo 85%;

altri vitigni idonei alla coltivazione nelle province di produzione: massimo 15%.

Il vino “Colli Martani” Grechetto, può essere designato con il riferimento geografico di “Todi”, qualora ottenuto esclusivamente da uve prodotte nella rispettiva zona ricadente nel comune di Todi, indicata nel successivo articolo 3.

Il vino “Colli Martani” Vernaccia può essere designato con il riferimento geografico di “Cannara”, qualora ottenuto esclusivamente da uve prodotte nella rispettiva zona ricadente nel comune di Cannara indicata nel successivo art. 3.

Articolo 3

zona di produzione

Le uve destinate alla produzione dei vini “Colli Martani” devono essere prodotte nella zona appresso indicata in provincia di Perugia e che comprende l’intero territorio dei comuni di Gualdo Cattaneo e Giano dell’Umbria e parte del territorio dei comuni di Todi, Massa Martana, Monte Castello Vibio, Montefalco, Castel Ritaldi, Spoleto, Bevagna, Cannara, Bettona, Deruta e Collazzone.

Tale zona è così delimitata:

partendo da nord in corrispondenza di Passaggio e procedendo in senso orario, la linea di delimitazione segue la strada provinciale per Bevagna in direzione sud-est percorrendo tale strada; circonda quindi sul lato ovest l’abitato di Cantalupo, attraversa quello di Capro fino a raggiungere Bevagna; ne rasenta il centro abitato percorrendo la strada di circonvallazione sul lato est fino all’incrocio con il fiume Timia; percorre quest’ultimo in senso ascendente (verso nord) fino alle sue origini; percorre quindi l’immissario di detto fiume, il torrente Beverone, sempre in senso ascendente, fino al fosso Ruicciano; segue quest’ultimo fino all’incrocio con la strada provinciale



Tuderte in prossimità del centro abitato di Mercatello; segue tale strada in direzione sud, attraverso i centri abitati di Bruna, San Brizio, Maiano, fino a Ponte Bari da dove segue il torrente Tessino in direzione sud- ovest fino in prossimità di Spoleto ove la strada provinciale Spoleto-Acquasparta inizia ad affiancarlo; ivi abbandona detto torrente per seguire la provinciale indicata in direzione ovest fino ad Acquasparta attraversando la zona di Baiano di Spoleto fino al confine con la provincia di Terni a Casa Pino Palombaro; la linea di delimitazione segue quindi tale confine provinciale in direzione nord fino a raggiungere la ferrovia centrale Umbra in prossimità di M. di Mezzanelli; segue tale ferrovia in direzione nord- ovest fino all' altezza del confine tra la provincia di Perugia e di Terni. Percorre quindi nuovamente tale confine che si estende a destra della ferrovia, fino ad inserirsi nuovamente nel percorso di quest' ultima che viene ancora seguita sino a quota 193, in prossimità della località di Rosaro. All' altezza di detta quota si innesta sulla comunale che si ricongiunge con la provinciale Todi- Montenero dopo aver toccato le località di C. Consolazione, C. Santa Lucia, C. Coste Pelate ove abbandona detta strada per percorrere a sud della stessa la strada poderale "Coste Pelate" fino alla strada comunale nel tratto Montenero- Pesciano all' altezza del bivio per Pod.re Casciotta; segue tale strada comunale in direzione di Pesciano fino alla poderale per Podere Perella; da tale incrocio in linea retta raggiunge il fosso di Pesciano dal suo inizio, lo percorre in senso discendente in direzione nord fino al ponte di Pesciano da dove segue la vicinale in direzione sud- ovest fino a Torre Olivola: da qui riprende la strada comunale che conduce, verso nord, a Torregentile e Fiore toccando le quote 402, 290, 226 e 301, sino ad incrociare la provinciale Todi- Avigliano, che percorre, in direzione sud- ovest, fino a quota 436; qui devia, verso nord- ovest, sulla strada comunale che raggiunge Asproli passando per le quote 392, 367 e 333.

Discende quindi da detto paese verso le località Casaline Alta e Casaline Bassa raggiungendo la s.s. 448 di Baschi alla quota 155, che percorre, in direzione nord- est, fino all' incrocio con la s.s. 79- bis. Risale per detta strada, in direzione nord- ovest, per Doglio e Monte Castello di Vibio. All' altezza della quota 327 tale linea devia su una strada interpoderale che dopo aver toccato le località di Canonica, C. Manella II, C. Manella I e C. Sorone si ricongiunge nuovamente con la suddetta comunale. A quota 498 si immette quindi sulla provinciale Doglio- Monte Castello Vibio e prosegue, in direzione nord verso quest' ultimo paese fino all' altezza della quota 372. Da qui procede lungo la strada che si snoda a sud del suddetto paese discendendo poi, verso est, fino all' incrocio con la strada che collega Montemolino con Fratta Todina (quota 182); si dirige quindi, in direzione sud- est, verso Montemolino ed oltre fino ad incrociare la E7 in località La Collina. Si identifica con la detta superstrada, in direzione nord, fino all' altezza di Ponte Nuovo dopo aver toccato le località di Pantalla, Collepepe, Ripabianca, Casalina e Deruta. Da qui prosegue seguendo il confine tra i comuni di Torgiano e Bettona fino a ricongiungersi con la strada provinciale che, in direzione est, conduce nuovamente verso il Passaggio, punto di partenza della delimitazione.



Articolo 4norme per la viticoltura

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata di cui all' art. 1, devono essere quelle tradizionali della zona di produzione e, comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità.

Pertanto sono da considerare idonei al riconoscimento i vigneti ubicati in terreni di favorevole giacitura ed esposizione rientranti nella fascia pedecollinare (compresa tra 150 - 600 m. s.l.m.), esclusi i terreni di fondovalle.

Le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati, e comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

I nuovi impianti e reimpianti dovranno avere una densità minima di 3.000 ceppi per ettaro per tutte le tipologie rosso e 2.600 per tutte le tipologie bianco.


E' vietata ogni pratica di forzatura.

E' consentita l'irrigazione di soccorso.

La resa massima di uva attualmente ammessa per la produzione dei vini di cui all'art.1 non deve essere superiore a tonnellate 12 per ettaro di vigneto in coltura specializzata per il vino "Colli Martani" Trebbiano; a t. 10 per ettaro di vigneto in coltura specializzata per il vino "Colli Martani" Grechetto; a t. 10 per ettaro di vigneto in coltura specializzata per il vino "Colli Martani" Sangiovese; a t. 10 per ettaro di vigneto in coltura specializzata per il vino "Colli Martani" Cabernet Sauvignon; a t. 11 per ettaro di vigneto in coltura specializzata per il vino "Colli Martani" Merlot; a t. 10 per ettaro di vigneto in coltura specializzata per il vino "Colli Martani" Sauvignon; a t. 10 per ettaro di vigneto in coltura specializzata per il vino "Colli Martani" Chardonnay; a t. 10 per ettaro di vigneto in coltura specializzata per il vino "Colli Martani" Riesling; a t. 12 per ettaro di vigneto in coltura specializzata per il vino "Colli Martani" Bianco e "Colli Martani" Spumante; a t. 11 per ettaro di vigneto in coltura specializzata per il vino "Colli Martani" Rosso; a t. 6 per ettaro di vigneto in coltura specializzata per il vino "Colli Martani" Vernaccia.

Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Colli Martani" devono essere riportati nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva /vino per i quantitativi di cui trattasi.

Fermi restando i limiti sopra indicati, la resa per ettaro in coltura promiscua deve essere calcolata in rapporto all'effettiva superficie coperta dalla vite.



Articolo 5**norme per la vinificazione**

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata nell' art. 3.

Tuttavia tenuto conto delle situazioni tradizionali, è consentito che tali operazioni siano effettuate entro l'intero territorio dei comuni compresi anche parzialmente nella zona di produzione delimitata nel medesimo art. 3 e nell'intero territorio dei comuni di Assisi, Foligno, Marciano, Spello e Trevi.

Per il vino "Colli Martani" Grechetto di Todi le operazioni di vinificazione possono essere effettuate, oltre che nella rispettiva zona di produzione, nell' intero territorio del comune di Todi.


Per il vino "Colli Martani" Vernaccia di Cannara le operazioni di vinificazione possono essere effettuate, oltre che nella rispettiva zona di produzione, nell' intero territorio del comune di Cannara.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini "Colli Martani" un titolo alcolometrico volumico naturale minimo:

- 10,5 % vol per il Trebbiano;
- 11,0 % vol per il Grechetto;
- 11,5 % vol per il Grechetto di Todi;
- 11,0 % vol per il Sangiovese;
- 11,5 % vol per il Cabernet Sauvignon;
- 11,5 % vol per il Merlot;
- 11,0 % vol per il Sauvignon;
- 11,0 % vol per lo Chardonnay;
- 10,5 % vol per il Riesling;
- 10,5 % vol per il Bianco;
- 11,0 % vol per il Rosso;
- 10,5 % vol per lo Spumante;
- 11,0 % vol per il Vernaccia

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche tradizionali della zona e comunque atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.

La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70% per qualsiasi tipologia di vino "Colli Martani", con esclusione della tipologia "Vernaccia".



Qualora tale resa superi detto limite percentuale, ma non il 75% l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata "Colli Martani"; oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

La resa massima in vino dell' uva fresca per la tipologia "Vernaccia" non deve essere superiore al 40 %.

E' consentito l'arricchimento dei mosti aventi diritto alla denominazione di origine controllata "Colli Martani" alle condizioni e nei limiti previsti dalla normativa comunitaria in vigore.

E' ammessa la pratica della dolcificazione, tranne che per la tipologia "Vernaccia".

La tipologia "Colli Martani" Vernaccia deve essere ottenuta da uve appositamente scelte e fatte appassire sulla pianta e / o in locali idonei; è ammessa la parziale disidratazione con aria ventilata ovvero con ventilazione forzata in locali termocondizionati, tali da assicurare al termine del periodo di appassimento un titolo alcolometrico volumico naturale minimo non inferiore a 17,00% vol.

Articolo 6

caratteristiche al consumo

I vini di cui all' art. 2 all' atto dell' immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

"Colli Martani" Trebbiano:

colore : giallo verdolino;

odore: leggermente vinoso, caratteristico;

sapore: asciutto, acidulo, leggermente fruttato caratteristico, fine;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;

acidità totale minima: 5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15 g/l.

"Colli Martani" Grechetto:

colore: giallo paglierino;


odore: leggermente vinoso, delicato, caratteristico;

sapore: secco o leggermente abboccato, vellutato, retrogusto lievemente amarognolo, fruttato, caratteristico, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol;

acidità totale minima: 5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16 g/l.



“Colli Martani” Grechetto di Todi:

colore : giallo paglierino;

odore: leggermente vinoso, delicato, caratteristico;

sapore: secco o leggermente abboccato, vellutato, retrogusto lievemente amarognolo, fruttato, caratteristico, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol;

acidità totale minima: 5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16 g/l.

“Colli Martani” Sangiovese anche nella tipologia Riserva:

colore : rosso rubino se giovane, con contorni rosso-arancione se invecchiato;

odore: vinoso caratteristico, etereo se invecchiato;

sapore: asciutto, armonico, talvolta, se giovane, leggermente tannico e piacevolmente amarognolo, fruttato, caratteristico, delicatamente erbaceo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 19 g/l.

“Colli Martani” Cabernet Sauvignon anche nella tipologia Riserva:

colore : rosso rubino intenso con lievi riflessi violacei tendente al granato con l' invecchiamento;

odore: intenso, persistente, caratteristico;

sapore: asciutto, con retrogusto caratteristico, delicatamente erbaceo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 19 g/l.

“Colli Martani” Merlot anche nella tipologia Riserva:

colore : rosso rubino con riflessi violacei talvolta tendenti al rosso mattone con l' invecchiamento;


odore: vinoso, gradevole;

sapore: pieno, morbido, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 19 g/l.



“Colli Martani” Sauvignon:

colore : giallo paglierino con riflessi verdognoli;
odore: fruttato, intenso, caratteristico;
sapore: asciutto, fine, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5 % vol;
acidità totale minima: 5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15 g/l.

“Colli Martani” Chardonnay:

colore : giallo paglierino più o meno intenso con lievi riflessi verdognoli;
odore: intenso, caratteristico;
sapore: asciutto, fruttato, caratteristico, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol ;
acidità totale minima: 5 g/l;
estratto non riduttore: 15 g/l.

“Colli Martani” Riesling:

colore : giallo paglierino con lievi riflessi verdognoli;
odore: delicato, caratteristico;
sapore: asciutto, fruttato, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
acidità totale minima: 5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15 g/l.

“Colli Martani” Bianco:

colore : giallo paglierino con riflessi verdognoli;
odore: vinoso, delicato, fruttato;
sapore: sapido, vivace, fresco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol ;
acidità totale minima: 5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15 g/l.

“Colli Martani” Rosso:

colore : rosso rubino, vivace, più o meno intenso;
odore: vinoso, delicato, caratteristico;



sapore: asciutto, sapido, di buon corpo, leggermente tannico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5 % vol ;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 19 g/l.

“Colli Martani” Spumante:

spuma: fine e persistente;

colore : paglierino più o meno intenso;

odore: fruttato e persistente;

sapore: secco, armonico, netto;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol ;

acidità totale minima: 5,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14 g/l.

“Colli Martani” Vernaccia:

colore : rosso rubino;

odore: fruttato con caratteristica nota di passito;

sapore: dolce, più o meno tannico a secondo dell’annata, fresco e fruttato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 17 %, di cui almeno 11,5% svolto;

acidità totale minima: 5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 30 g/l.


Per le tipologie soggette ad invecchiamento in botti di legno può rilevarsi un lieve sentore di legno. E’ in facoltà del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, sentita la Regione Umbria modificare con proprio decreto – per i vini di cui al presente disciplinare – i limiti sopra indicati per l’acidità totale e l’estratto non riduttore.

Articolo 7

Riserva

Il vino “Colli Martani” Sangiovese deve essere immesso al consumo dopo aver subito un periodo di maturazione obbligatorio di almeno un anno a partire dal 31 ottobre dell’anno della vendemmia.

Qualora detto vino abbia un titolo alcolometrico volumico minimo naturale di 12 % e venga sottoposto ad una maturazione di due anni, di cui uno almeno di invecchiamento in botti di legno e, ad un affinamento in bottiglia per il periodo rimanente, può portare come specificazione aggiuntiva la dizione “Riserva”.



I vini “Colli Martani” Cabernet Sauvignon e Merlot possono essere immessi al consumo solo dopo aver subito un periodo di maturazione obbligatorio di almeno un anno a partire dal 31 ottobre dell’annata della vendemmia.

Qualora detti vini vengano sottoposti ad una maturazione di due anni, di cui uno almeno di invecchiamento in botti di legno, e ad un affinamento in bottiglia per il periodo rimanente, possono portare come specificazione aggiuntiva la dizione “Riserva”.

Articolo 8

confezionamento

Le bottiglie o altri recipienti di capacità non superiore a 5 litri (con le eccezioni previste per la tipologia “Riserva”), devono essere per quanto riguarda l’abbigliamento e la tipologia, confacenti ai tradizionali caratteri di un vino di pregio e devono essere chiusi, per la tipologia Spumante con tappo a fungo, e per le altre tipologie di vini con tappo raso bocca o con tappo a vite e / o a strappo nelle varie forme. I vini a denominazione di origine controllata “Colli Martani” possono essere confezionati in “Bag in Box” con capacità massima di 5 litri, con le limitazioni previste dalla normativa vigente.

I vini a denominazione di origine controllata “Colli Martani” con la specificazione “Riserva” possono essere immessi al consumo esclusivamente in bottiglie di vetro con chiusura raso bocca con le capacità ammesse dalle norme vigenti, da litri 0,75 a litri 15.

Il vino “Colli Martani” Vernaccia deve essere immesso al consumo esclusivamente in bottiglie di vetro da 0,375 a 0,750 litri.

Articolo 9


etichettatura e presentazione

Alla denominazione di cui all’ art. 2 è vietata l’ aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare ivi compresi gli aggettivi “superiore”, “extra”, “fine”, “scelto”, “selezionato”, e similari.

E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l’acquirente.

E’ consentito, altresì, l’uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e località – comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3 – e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui i vini così qualificati sono stati ottenuti. Per tutte le tipologie, ad esclusione dello Spumante, del Bianco e del Rosso, è obbligatoria in etichetta l’indicazione dell’annata di produzione delle uve.

09A08611



DECRETO 17 luglio 2009.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Prosecco», riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Conegliano Valdobbiadene - Prosecco» e riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Colli Asolani - Prosecco» o «Asolo - Prosecco» per le rispettive sottozone e approvazione dei relativi disciplinari di produzione.

IL CAPO DIPARTIMENTO

DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visti i decreti di attuazione della predetta legge;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in particolare il titolo III, Capo IV, recante norme sulle denominazioni di origine e indicazioni geografiche;

Vista la proposta di regolamento (CE) della Commissione, recante modalità di applicazione del Regolamento del Consiglio n. 479/2008 per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, sulla quale è stato acquisito all'unanimità il parere favorevole da parte del Comitato di gestione OCM unica - settore vitivinicolo in data 19 giugno 2009;

Visti i decreti con i quali sono state riconosciute le indicazioni geografiche tipiche «Alto Livenza», «Colli Trevigiani», «delle Venezie», «Marca Trevigiana», «Veneto», «Venezia Giulia», «Vigneti delle Dolomiti», ed approvati o modificati i relativi disciplinari di produzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 1969 con il quale è stata riconosciuta la Denominazione di origine controllata del vino «Prosecco di Conegliano-Valdobbiadene» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto ministeriale 25 maggio 2007 con il quale è stato da ultimo modificato il disciplinare di produzione della Denominazione di origine controllata dei vini «Conegliano Valdobbiadene»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1977 con il quale è stata riconosciuta la Denominazione di origine controllata dei vini «Montello e Colli Asolani» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto ministeriale 6 giugno 2008 con il quale è stato da ultimo modificato il disciplinare di produzione della Denominazione di origine controllata dei vini «Montello e Colli Asolani»;

Vista la domanda presentata dalla regione Veneto, in nome e per conto della filiera vitivinicola trevigiana, del Consorzio di Tutela del vino Prosecco di Conegliano Valdobbiadene e del Consorzio di Tutela dei vini Montello e Colli Asolani, intesa ad ottenere il riconoscimento della

Denominazione di origine controllata dei vini «Prosecco» e il riconoscimento della D.O.C.G. «Conegliano Valdobbiadene» e della D.O.C.G. «Colli Asolani» o «Asolo» per le relative sottozone storiche della citata D.O.C. «Prosecco», nonché la domanda presentata dalla regione Friuli-Venezia Giulia, in nome e per conto della filiera vitivinicola della regione medesima, intesa ad ottenere il riconoscimento della Denominazione di origine controllata dei vini «Prosecco»;

Viste le risultanze delle pubbliche audizioni, concernenti le predette istanze, tenutesi il giorno 14 marzo 2009 a Treviso, per quanto concerne il riconoscimento delle DOCG «Conegliano Valdobbiadene - Prosecco» e «Colli Asolani - Prosecco» o «Asolo - Prosecco», e ad Oderzo (Treviso), per quanto concerne il riconoscimento della DOC «Prosecco», con la partecipazione di rappresentanti di Enti, Organizzazioni di produttori ed Aziende vitivinicole;

Visto il parere favorevole espresso sulle citate richieste dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle Denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, nella riunione del 18 e 19 marzo 2009, e le relative proposte di disciplinari di produzione formulate dallo stesso Comitato, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 87, del 15 aprile 2009;

Viste le istanze e controdeduzioni avverso il citato parere presentate entro i termini prescritti dagli interessati;


Visto il parere del citato Comitato nazionale espresso nella riunione dell'11 e 12 giugno 2009 sulle predette istanze e controdeduzioni;

Visto il decreto ministeriale 27 marzo 2009 con il quale sono state apportate modificazioni al registro nazionale delle varietà di vite e, in particolare, è stato riconosciuto il sinonimo «Glera» per la varietà di vite «Prosecco» ed il sinonimo «Glera lunga» per la varietà di vite «Prosecco lungo»;

Ritenuto pertanto di dover procedere, in conformità ai citati pareri espressi dal predetto Comitato nazionale, al riconoscimento della DOC «Prosecco», al riconoscimento della DOCG «Conegliano Valdobbiadene - Prosecco», al riconoscimento della DOCG «Colli Asolani - Prosecco» o «Asolo - Prosecco» ed all'approvazione dei relativi disciplinari di produzione;

Considerato che, a seguito dell'entrata in vigore delle disposizioni del presente decreto, ai sensi dell'art. 42, par. 3, del citato regolamento n. 479/2008, il riconoscimento della DOC «Prosecco» e delle DOCG «Conegliano Valdobbiadene - Prosecco» e «Colli Asolani - Prosecco» o «Asolo - Prosecco» esclude la possibilità di utilizzare, in etichettatura e presentazione, il nome della varietà di vite «Prosecco» per altri vini, ivi compresi i vini spumanti designati con nome di vitigno ed i vini ad indicazione geografica tipica sopra richiamati;

Viste le richieste pervenute dalle regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia, presentate rispettivamente in data 29 giugno 2009 e 24 giugno 2009, per conto dei produttori interessati, intese a consentire, successivamente al riconoscimento della DOC «Prosecco» e delle DOCG «Conegliano Valdobbiadene - Prosecco» e «Colli Asola-



ni – Prosecco» o «Asolo – Prosecco», lo smaltimento delle giacenze delle produzioni dei vini spumanti e dei vini IGT provenienti dalla campagna vendemmiale 2008/2009 e precedenti, designabili con il nome del vitigno «Prosecco», in conformità alla relativa normativa generale ed alle disposizioni dei preesistenti disciplinari di produzione;

Vista l'istanza della regione Veneto, presentata in data 29 giugno 2009, con la quale, limitatamente al riconoscimento delle DOCG «Conegliano Valdobbiadene – Prosecco» e «Colli Asolani – Prosecco» o «Asolo – Prosecco», per tener conto delle particolari esigenze dei produttori interessati, che necessitano di un determinato lasso di tempo per provvedere agli adeguamenti strutturali degli impianti di imbottigliamento, in relazione alla previsione obbligatoria dell'applicazione sulle chiusure delle bottiglie della fascetta sostitutiva dei contrassegni di Stato per i vini DOCG, ha chiesto che, ferma restando l'entrata in applicazione delle disposizioni dei relativi disciplinari DOCG a decorrere dall'inizio della campagna vendemmiale 2009/2010, l'immissione al consumo delle produzioni qualificate con le DOCG in questione avvenga a decorrere dal 1° aprile 2010;

Vista altresì la richiesta effettuata dalla Regione Veneto con la citata istanza, con la quale, in relazione alla predetta richiesta ed in considerazione che le caratteristiche tecnico-produttive e qualitative dei vini previste dai disciplinari di produzione delle corrispondenti DOC di provenienza sono le stesse di quelle previste dai disciplinari delle DOCG «Conegliano Valdobbiadene – Prosecco» e «Colli Asolani – Prosecco» o «Asolo – Prosecco», fatta eccezione per le tipologie di vino delle predette DOCG ulteriormente qualificate con la menzione «superiore» e, limitatamente alla DOCG «Conegliano Valdobbiadene – Prosecco», con la menzione «Rive», ha chiesto che le giacenze dei prodotti delle corrispondenti DOC, provenienti dalle vendemmie 2008/2009 e precedenti, nonché parte della produzione proveniente dalla vendemmia 2009/2010, eventualmente in assemblaggio con le predette giacenze, siano confezionate e designate con la DOC entro il predetto termine del 1° aprile 2010, consentendone l'immissione al consumo fino a completo esaurimento delle medesime scorte etichettate; con la stessa istanza la regione Veneto ha inoltre chiesto che successivamente al termine del 1° aprile 2010 le rimanenti giacenze delle predette produzioni DOC, non ancora confezionate ed etichettate, siano classificate con le rispettive DOCG «Conegliano Valdobbiadene – Prosecco» e «Colli Asolani – Prosecco» o «Asolo – Prosecco», ai fini del loro confezionamento, etichettatura ed immissione al consumo;

Tenuto conto delle citate motivate e documentate istanze regionali, intese a valorizzare ed innalzare l'immagine delle produzioni in questione, nell'interesse di tutti i produttori che in primis esprimono il patrimonio collettivo delle medesime denominazioni;

Ritenuto in accoglimento delle predette istanze regionali, che risultano conformi alla vigente normativa nazionale e comunitaria in materia di denominazioni di origine ed indicazioni geografiche, di dover prevedere con il presente decreto talune disposizioni transitorie al fine di consentire, a seguito del riconoscimento della DOC e delle DOCG in questione, lo smaltimento delle giacenze delle

produzioni dei vini spumanti e dei vini IGT provenienti dalla campagna vendemmiale 2008/2009 e precedenti, nonché per stabilire la data di immissione a consumo dei vini DOCG in questione, provenienti dalla vendemmia 2009/2010, le misure per lo smaltimento delle giacenze delle produzioni dei vini DOC provenienti dalla campagna vendemmiale 2008/2009 e precedenti, nonché per la riclassificazione delle stesse produzioni, in conformità alla vigente normativa in materia di gestione e di controlli nello specifico settore;

Ritenuto altresì di dover procedere all'aggiornamento dell'elenco dei codici delle tipologie dei vini in questione, ai sensi dell'art. 7, comma 2, del decreto ministeriale 28 dicembre 2006;

Decreta:

Art. 1.

Riconoscimento DOC «Prosecco», approvazione del relativo disciplinare di produzione, disposizioni transitorie


1. È riconosciuta la Denominazione di origine controllata dei vini «Prosecco» ed è approvato, nel testo di cui all'annesso 1 del presente decreto, il relativo disciplinare di produzione.

2. La Denominazione di origine controllata «Prosecco» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione di cui al comma 1, le cui disposizioni sono applicabili a decorrere dall'inizio della prossima campagna vendemmiale 2009/2010.

3. I soggetti che intendono rivendicare, a partire dalla campagna vendemmiale 2009/2010 i vini con la DOC «Prosecco», sono tenuti ad effettuare — ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge n. 164, 10 febbraio 1992 e, nel rispetto delle disposizioni di cui all'Accordo Stato-regioni del 25 luglio 2002 — la denuncia dei rispettivi terreni vitati, ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito Albo dei vigneti DOC «Prosecco».

4. Le partite dei vini spumanti e dei vini IGT, ivi compresi i prodotti da destinare alla presa di spuma, richiamati in premessa, provenienti dalla campagna vendemmiale 2008/2009 e precedenti, designabili con il nome della varietà di vite «Prosecco» e ottenuti in conformità alle norme finora vigenti, che alla data del 1° agosto 2009 trovansi in fase di stoccaggio, di elaborazione, in corso di confezionamento o già confezionati, possono essere commercializzate fino ad esaurimento delle scorte, purché siano immessi sul mercato o etichettati anteriormente al 31 dicembre 2010. A tal fine i produttori interessati devono effettuare apposita dichiarazione dei quantitativi detenuti alla citata data del 1° agosto 2009 all'Ufficio competente per territorio dell'Ispettorato Centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari entro il 30 settembre 2009.

5. In conformità alle disposizioni di cui all'articolo 61, paragrafo 1 e 2, del regolamento CE n. 479/2008, nell'etichettatura e presentazione dei vini DOC «Prosecco» le indicazioni previste dall'art. 7 dell'annesso disciplinare,



nonché le altre indicazioni obbligatorie e facoltative previste dalla normativa comunitaria e nazionale, possono figurare in lingua slovena.

6. Fatta esclusione per i vini designati con i riferimenti geografici di cui all'art. 7, comma 2 e 3, dell'annesso disciplinare di produzione, in deroga alle disposizioni previste dall'art. 8, comma 3 e 4, dell'annesso disciplinare è consentito, fino al 31 luglio 2016, l'uso:

- del tappo a corona per la chiusura delle bottiglie dei vini frizzanti;

- delle bottiglie in vetro di colore blu per il confezionamento dei vini spumanti e frizzanti.

7. All'allegato «1A» sono riportati i codici delle tipologie dei vini a denominazione di origine controllata «Prosecco» di cui all'articolo 7 del decreto ministeriale 28 dicembre 2006.

Art. 2.

Riconoscimento DOCG «Conegliano Valdobbiadene - Prosecco», approvazione del relativo disciplinare di produzione, disposizioni transitorie

1. È riconosciuta la Denominazione di origine controllata e garantita «Conegliano Valdobbiadene - Prosecco», in qualità di sottozona storica della D.O.C. «Prosecco», ed è approvato, nel testo di cui all'annesso 2 del presente decreto, il relativo disciplinare di produzione.

2. La Denominazione di origine controllata e garantita «Conegliano Valdobbiadene - Prosecco» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione di cui al comma 1, le cui disposizioni sono applicabili a decorrere dall'inizio della prossima campagna vendemmiale 2009/2010, fatte salve le disposizioni transitorie di cui al successivo comma 5.

3. La denominazione di origine controllata «Conegliano Valdobbiadene», riconosciuta con il decreto del presidente della Repubblica 2 aprile 1969 ed il cui disciplinare di produzione è stato da ultimo modificato con decreto ministeriale 25 maggio 2007, deve intendersi revocata a decorrere dalla entrata in vigore del presente decreto, fatte salve le disposizioni transitorie di cui ai successivi comma 6 e 7.

4. I vigneti già iscritti all'Albo dei vigneti della denominazione di origine controllata «Conegliano Valdobbiadene», aventi base ampelografica rispondente a quanto previsto all'art. 2 dell'annesso disciplinare di produzione, devono intendersi iscritti d'ufficio all'Albo dei vigneti della denominazione di origine controllata e garantita «Conegliano Valdobbiadene - Prosecco».

5. Tutte le tipologie dei vini DOCG «Conegliano Valdobbiadene - Prosecco» previste dall'annesso disciplinare di produzione devono essere immesse al consumo a decorrere dal 1° aprile 2010. Tuttavia, anteriormente a detto termine possono essere sottoposti a degustazione soltanto i campioni dei vini in questione nell'ambito dei concorsi enologici ufficialmente autorizzati dal Ministero.

6. Le giacenze dei prodotti della corrispondente Denominazione di origine controllata «Conegliano - Valdobbiadene», provenienti dalle vendemmie 2008/2009 e precedenti, devono essere confezionate e designate con

la DOC entro il predetto termine del 1° aprile 2010; tali scorte di prodotto etichettato possono essere immesse al consumo fino a completo esaurimento delle medesime. Può essere altresì destinata alla produzione di vini qualificati con la DOC «Conegliano Valdobbiadene» parte della produzione proveniente dalla vendemmia 2009/2010, in conformità alle disposizioni dell'annesso disciplinare, eventualmente in assemblaggio con le citate scorte, nel rispetto delle predette condizioni di confezionamento, etichettatura e smaltimento delle scorte etichettate e fatte salve le compatibilità tecnico produttive e qualitative relative alle specifiche tipologie di prodotti.

7. Successivamente al termine del 1° aprile 2010, le rimanenti giacenze delle produzioni DOC di cui al comma 6, che trovansi allo stato sfuso, devono essere classificate con la DOCG «Conegliano Valdobbiadene - Prosecco» ai fini del loro confezionamento, etichettatura ed immissione al consumo, con esclusione della tipologia facente riferimento alla menzione «Rive».

8. Per le finalità di cui ai comma 6 e 7 le Ditte produttrici interessate devono comunicare all'Ufficio competente per territorio dell'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari ed all'Organismo autorizzato al controllo sulla produzione dei vini in questione ai sensi della specifica vigente normativa:

- entro il 30 settembre 2009, i quantitativi delle scorte di prodotto DOC detenuto alla data del 1° agosto 2009;

- entro il 30 aprile 2010, i quantitativi delle rimanenti scorte di prodotto etichettato con la DOC e delle rimanenti scorte di prodotto destinato alla DOCG detenuti alla data del 1° aprile 2010.

Le medesime Ditte sono tenute ad annotare nei registri ufficiali gli elementi relativi alle operazioni ed alle classificazioni di cui trattasi, nonché ad effettuare le altre dichiarazioni relativi alle giacenze ed alla rivendicazione delle produzioni in questione previste dalla vigente normativa.


9. All'allegato «2^a» sono riportati i codici delle tipologie dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Conegliano Valdobbiadene - Prosecco» di cui all'art. 7 del decreto ministeriale 28 dicembre 2006.

Art. 3.

Riconoscimento DOCG «Colli Asolani - Prosecco» o «Asolo - Prosecco», approvazione del relativo disciplinare di produzione, disposizioni transitorie

1. È riconosciuta la Denominazione di origine controllata e garantita «Colli Asolani - Prosecco» o «Asolo - Prosecco», in qualità di sottozona storica della D.O.C. «Prosecco», ed è approvato, nel testo di cui all'annesso 3 del presente decreto, il relativo disciplinare di produzione.

2. La Denominazione di origine controllata e garantita «Colli Asolani - Prosecco» o «Asolo - Prosecco» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione di cui al comma 1, le cui disposizioni sono applicabili a decorrere dall'inizio della prossima campagna vendemmiale 2009/2010, fatte salve le disposizioni transitorie di cui al successivo comma 5.



3. Fatte salve le disposizioni transitorie di cui ai successivi comma 6 e 7, con separato decreto si provvederà a modificare il disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Montello e Colli Asolani», approvato con il citato 27 giugno 1977 e da ultimo modificato con decreto ministeriale 6 giugno 2008, al fine di stralciare dallo stesso la regolamentazione delle tipologie riferite al «Prosecco».

4. I vigneti già iscritti all'Albo dei vigneti della denominazione di origine controllata «Montello e Colli Asolani» - Prosecco, aventi base ampelografica rispondente a quanto previsto all'art. 2 dell'annesso disciplinare di produzione, devono intendersi iscritti d'ufficio all'Albo dei vigneti della denominazione di origine controllata e garantita «Colli Asolani - Prosecco» o «Asolo - Prosecco».

5. Tutte le tipologie dei vini DOCG «Colli Asolani - Prosecco» o «Asolo - Prosecco» previste dall'annesso disciplinare di produzione devono essere immesse al consumo a decorrere dal 1° aprile 2010. Tuttavia, anteriormente a detto termine possono essere sottoposti a degustazione soltanto i campioni dei vini in questione nell'ambito dei concorsi enologici ufficialmente autorizzati dal Ministero.

6. Le giacenze dei prodotti della corrispondente Denominazione di origine controllata «Montello e Colli Asolani» - Prosecco, provenienti dalle vendemmie 2008/2009 e precedenti, devono essere confezionate e designate con la DOC entro il predetto termine del 1° aprile 2010; tali scorte di prodotto etichettato possono essere immesse al consumo fino a completo esaurimento delle medesime. Può essere altresì destinata alla produzione di vini qualificati con la DOC «Montello e Colli Asolani» - Prosecco parte della produzione proveniente dalla vendemmia 2009/2010, in conformità alle disposizioni dell'annesso disciplinare, eventualmente in assemblaggio con le citate scorte, nel rispetto delle predette condizioni di confezionamento, etichettatura e smaltimento delle scorte etichettate e fatte salve le compatibilità tecnico produttive e qualitative relative alle specifiche tipologie di prodotti.

7. Successivamente al termine del 1° aprile 2010, le rimanenti giacenze delle produzioni DOC di cui al comma 6, che trovansi allo stato sfuso, devono essere classificate con la DOCG «Colli Asolani - Prosecco» o «Asolo - Prosecco» ai fini del loro confezionamento, etichettatura ed immissione al consumo.

8. Per le finalità di cui ai comma 6 e 7 le Ditte produttrici interessate devono comunicare all'Ufficio competente per territorio dell'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari ed all'Organismo autorizzato al controllo sulla produzione dei vini in questione ai sensi della specifica vigente normativa:

a) entro il 30 settembre 2009, i quantitativi delle scorte di prodotto DOC detenuto alla data del 1° agosto 2009;

b) entro il 30 aprile 2010, i quantitativi delle rimanenti scorte di prodotto etichettato con la DOC e delle rimanenti scorte di prodotto destinato alla DOCG detenuti alla data del 1° aprile 2010.

Le medesime Ditte sono tenute ad annotare nei registri ufficiali gli elementi relativi alle operazioni ed alle classificazioni di cui trattasi, nonché ad effettuare le altre dichiarazioni relativi alle giacenze ed alla rivendicazione delle produzioni in questione previste dalla vigente normativa.

9. All'allegato «3A» sono riportati i codici delle tipologie dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Colli Asolani - Prosecco» o «Asolo - Prosecco» di cui all'articolo 7 del decreto ministeriale 28 dicembre 2006.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 luglio 2009

Il capo Dipartimento: NEZZO

ANNEXO 1

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA DEI VINI «PROSECCO»

Art. 1.

Denominazione e vini

1. La denominazione d'origine controllata «Prosecco» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione, per le seguenti tipologie:

- «Prosecco»;
- «Prosecco» spumante;
- «Prosecco» frizzante.

Art. 2.

Base ampelografica

1. Il vino a denominazione di origine controllata «Prosecco» deve essere ottenuto da uve provenienti da vigneti costituiti dal vitigno Glera; possono concorrere, in ambito aziendale, da soli o congiuntamente fino ad un massimo del 15%, i seguenti vitigni: Verdiso, Bianchetta trevigiana, Perera, Glera lunga, Chardonnay, Pinot bianco, Pinot grigio e Pinot nero (vinificato in bianco), idonei alla coltivazione per la zona di produzione delle uve di cui all'art. 3 del presente disciplinare.

Art. 3.

Zona di produzione delle uve

1. Le uve destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata «Prosecco» devono essere prodotte nella zona che comprende le province di: Belluno, Gorizia, Padova, Pordenone, Treviso, Trieste, Udine, Venezia e Vicenza.


Art. 4.

Norme per la viticoltura

1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Prosecco» devono essere quelle tradizionali della zona, e comunque, atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.

2. Sono pertanto da considerarsi idonei i terreni ben esposti ad esclusione di quelli ad alta dotazione idrica con risalita della falda e quelli torbosi.

3. I sistemi di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati e, comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.



Per i vigneti piantati dopo l'approvazione del presente disciplinare sono ammesse solo le forme di allevamento a spalliera semplice e doppia e la densità minima di impianto per ettaro non deve essere inferiore a 2.300 ceppi.

Sono esclusi gli impianti espansi come le pergole o quelli a raggi. Tuttavia tali vigneti, se piantati prima dell'approvazione del presente disciplinare, possono essere iscritti all'albo della denominazione per un periodo transitorio massimo di 10 anni, a condizione che sia garantita con la tradizionale potatura con una carica massima di 80.000 gemme ad ettaro.

4. Le regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia su proposta del Consorzio di tutela della denominazione, sentite le organizzazioni di categoria interessate, con propri provvedimenti, da adottare di concerto con univoci criteri tecnico-amministrativi, possono stabilire limiti, anche temporanei, all'iscrizione delle superfici all'apposito albo dei vigneti. Le Regioni sono tenute a dare comunicazione delle disposizioni adottate al Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali.

5. È vietata ogni pratica di forzatura; è tuttavia consentita l'irrigazione di soccorso.

6. La resa massima di uva ammessa per la produzione dei vini di cui all'art. 1 non deve essere superiore a tonnellate 18 per ettaro di vigneto a coltura specializzata. A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve, purché la produzione non superi del 20% il limite medesimo.

Le regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia su proposta del Consorzio di tutela della denominazione, sentite le organizzazioni di categoria interessate, prima della vendemmia, con propri provvedimenti, da adottare di concerto con univoci criteri tecnico-amministrativi, possono stabilire un limite massimo di utilizzazione di uva per ettaro per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Prosecco» inferiore a quello fissato dal presente disciplinare. Le regioni sono tenute a dare comunicazione delle disposizioni adottate al Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali.

7. Le uve destinate alla vinificazione del vino a denominazione di origine controllata «Prosecco» devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 9,50% vol.

Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Prosecco» spumante e frizzante devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 9,0% vol., purché la destinazione delle uve atte ad essere elaborate venga espressamente indicata nei documenti ufficiali di cantina e nella denuncia annuale delle uve.

Art. 5.

Norme per la vinificazione

1. Le operazioni di vinificazione, ivi comprese le operazioni di elaborazione del vino spumante e frizzante, ossia le pratiche enologiche per la presa di spuma e per la stabilizzazione, la dolcificazione nelle tipologie ove ammessa, nonché le operazioni di imbottigliamento e di confezionamento, devono essere effettuate nel territorio di cui all'art. 3 del presente disciplinare.

2. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, le operazioni di elaborazione delle tipologie «Prosecco» spumante e «Prosecco» frizzante, nonché il relativo imbottigliamento, possono essere effettuate, con autorizzazioni individuali, rilasciate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, previo parere delle regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia, anche in stabilimenti situati nelle province confinanti con l'area di cui al primo comma, a condizione che le relative ditte presentino richiesta motivata, corredata da apposita documentazione atta a provare l'uso delle tradizionali pratiche di cui trattasi in maniera continuativa da almeno 5 campagne vitivinicole antecedenti all'entrata in vigore del presente disciplinare.

3. Può essere altresì consentito che le operazioni di elaborazione delle tipologie «Prosecco» spumante e «Prosecco» frizzante, nonché il relativo imbottigliamento, qualora si tratti di pratiche tradizionali, in essere in una determinata zona, antecedenti al 1° marzo 1986, conformemente alla specifica normativa comunitaria, siano effettuate anche al di fuori della zona di cui al comma 2, con specifiche autorizzazioni individuali rilasciate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, previo parere delle regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia, a condizione che:

- la richiesta sia presentata dalle ditte interessate entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto di approvazione del presente disciplinare;

- la richiesta di cui sopra sia corredata da una motivata documentazione atta a provare l'uso delle tradizionali pratiche di cui trattasi in maniera continuativa da almeno 5 campagne vitivinicole antecedenti l'entrata in vigore del presente disciplinare.

4. La tipologia spumante deve essere ottenuta esclusivamente per fermentazione naturale a mezzo autoclave, utilizzando i mosti o vini ottenuti dalle uve delle varietà indicate all'art. 2 aventi un titolo alcolometrico volumico naturale non inferiore a 9% vol. Tale tipologia deve essere commercializzata nei tipi brut, extra dry, dry e demisec.

La tipologia frizzante deve essere ottenuta esclusivamente per fermentazione naturale in bottiglia o a mezzo autoclave, utilizzando i mosti o vini ottenuti dalle uve delle varietà indicate all'art. 2 aventi un titolo alcolometrico volumico minimo naturale non inferiore a 9% vol.

5. La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70%. Qualora tale resa superi i limiti di cui sopra indicati, ma non oltre il 80%, l'eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine. Qualora la resa uva/vino superi il 80% decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

Art. 6.

Caratteristiche al consumo

1. I vini di cui all'art. 1, all'atto della loro immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

«Prosecco»:

colore: giallo paglierino;

odore: fine, caratteristico, tipico delle uve di provenienza;

sapore: secco o amabile, fresco e caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;

acidità totale minima: 5,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l.

«Prosecco» spumante:

colore: giallo paglierino più o meno intenso, brillante, con spuma persistente;

odore: fine, caratteristico, tipico delle uve di provenienza;

sapore: da brut a demi-sec, fresco e caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;

acidità totale minima: 5,0 g/l

estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l.

«Prosecco» frizzante:

colore: giallo paglierino più o meno intenso, brillante, con evidente sviluppo di bollicine;

odore: fine, caratteristico, tipico delle uve di provenienza;

sapore: secco o amabile, fresco e caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50 % vol;

acidità totale minima: 5,0 g/l;



estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l.

Nella tipologia prodotta tradizionalmente per fermentazione in bottiglia, è possibile la presenza di una velatura. In tal caso è obbligatorio riportare in etichetta la dicitura «rifermentazione in bottiglia». Le caratteristiche dell'odore e del sapore per detto vino e l'acidità totale minima sono le seguenti:

odore: gradevole e caratteristico con possibili sentori di crosta di pane e lievito;

sapore: secco, frizzante, fruttato con possibili sentori di crosta di pane e lievito;

acidità totale minima: 4,0 g/l.

Art. 7.

Etichettatura

1. Nella designazione dei vini di cui all'art. 1, è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi «fine», «scelto», «selezionato» e similari. È tuttavia consentito il riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.

2. Nella designazione dei vini di cui all'art. 1, è consentito riportare in etichetta il riferimento a «provincia di Treviso» o più semplicemente «Treviso», qualora la partita di vino sia costituita esclusivamente da uve raccolte da vigneti ubicati nella medesima provincia e la elaborazione e confezionamento del prodotto abbiano luogo sempre nella stessa provincia.

3. Nella designazione dei vini di cui all'art. 1, è consentito riportare in etichetta il riferimento a «provincia di Trieste» o più semplicemente «Trieste», qualora la partita di vino sia costituita esclusivamente da uve raccolte da vigneti ubicati nella medesima provincia e la elaborazione e confezionamento del prodotto abbiano luogo sempre nella stessa provincia.

4. Fatto salvo quanto previsto ai comma 2 e 3, è vietato il riferimento alle indicazioni geografiche o toponomastiche di unità amministrative o frazioni, aree, zone, località, dalle quali provengono le uve.

5. Le menzioni facoltative, esclusi i marchi e nomi aziendali, possono essere riportati in etichetta soltanto in caratteri non più grandi o evidenti di quelli utilizzati per la denominazione di origine controllata, fatte salve le norme generali più restrittive.

6. I vini di cui all'art. 1 in fase di commercializzazione possono facoltativamente riportare in etichetta l'annata di produzione delle uve se presente anche nella documentazione prevista dalla specifica normativa in materia di registri e documenti di accompagnamento.

Art. 8.

Confezionamento

1. Il vino a denominazione di origine controllata «Prosecco» deve essere immesso al consumo solo nelle tradizionali bottiglie di vetro chiuse con tappo raso bocca; tuttavia per le bottiglie di capacità fino a litri 0,375 è consentito anche l'uso del tappo a vite. È altresì consentita la tradizionale commercializzazione diretta al consumatore finale del vino Prosecco condizionato in damigiane in vetro fino a 60 litri.

2. Il vino a denominazione di origine controllata «Prosecco» nella tipologia spumante deve essere immesso al consumo solo nelle tradizionali bottiglie di vetro fino a 9 litri. Su richiesta degli operatori interessati, con apposita autorizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è consentito, in occasione di particolari eventi espositivi o promozionali, l'uso temporaneo di contenitori aventi volumi diversi. Per la tappatura dei vini spumanti si applicano le norme comunitarie e nazionali che disciplinano la specifica materia. Tuttavia per le bottiglie di capacità fino a litri 0,200 è consentito anche l'uso del tappo a vite, eventualmente con sovrappacco a fungo, oppure a strappo in plastica.

3. Il vino a denominazione di origine controllata «Prosecco» nella tipologia frizzante deve essere immesso al consumo solo nelle tradizionali bottiglie vetro fino a 5 litri chiuse con tappo raso bocca, in sughero o con materiale inerte, o a vite, alle condizioni stabilite dalla normativa comunitaria e nazionale che disciplina la specifica materia. È altresì ammesso l'utilizzo del tappo cilindrico di sughero o altro materiale inerte trattenuto dalla tradizionale chiusura in spago. Per il vino frizzante che riporta in etichetta la dicitura «rifermentazione in bottiglia» è consentito anche l'uso del tappo corona.

4. Per il confezionamento dei vini spumanti e frizzanti è consentito solo l'uso delle tradizionali bottiglie in vetro con gamma di colore variabile dalle tonalità del bianco, al giallo, al verde, al marrone, al grigio-nero di varia intensità.

ALLEGATO IA

Posizioni Codici	1-4	5	6-8	9	10	11	12	13	14
PROSECCO	B399	X	200	1	X	X	A	0	X
PROSECCO FRIZZANTE	B399	X	200	1	X	X	C	0	X
PROSECCO SPUMANTE BRUT	B399	X	200	1	X	X	B	0	G
PROSECCO SPUMANTE EXTRA DRY	B399	X	200	1	X	X	B	0	I
PROSECCO DRY	B399	X	200	1	X	X	B	0	H
PROSECCO DEMI SEC	B399	X	200	1	X	X	B	0	L
PROSECCO PROVINCIA DI TREVISO O TREVISO	B399	X	200	1	X	X	B	0	X
PROSECCO PROVINCIA DI TRIESTE O TRIESTE	B399	A	200	1	X	X	A	0	X



ANNESSO 2

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA DEI VINI «CONEGLIANO VALDOBBIADENE - PROSECCO»

Art. 1.

Denominazione e vini

1. La denominazione d'origine controllata e garantita «Conegliano Valdobbiadene - Prosecco», o «Conegliano - Prosecco» o «Valdobbiadene - Prosecco», è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione, per le seguenti tipologie:

- «Conegliano Valdobbiadene - Prosecco»;

- «Conegliano Valdobbiadene - Prosecco» frizzante;

- «Conegliano Valdobbiadene - Prosecco» spumante, accompagnato dalla menzione superiore.

2. La menzione «Superiore di Cartizze» è riservata al vino spumante della denominazione di cui al comma 1, ottenuto nella tradizionale sottozona nei limiti ed alle condizioni stabilite nel presente disciplinare.

Art. 2.

Base ampelografica

1. I vini «Conegliano Valdobbiadene - Prosecco» devono essere ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti costituiti dal vitigno Glera; possono concorrere, in ambito aziendale, fino ad un massimo del 15% le uve delle seguenti varietà, utilizzate da sole o congiuntamente: Verdiso, Bianchetta trevigiana, Perera e Glera lunga.

2. I vini destinati alla pratica tradizionale disciplinata all'articolo 5, comma 3, devono essere ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti, ricadenti nell'ambito della zona di cui all'articolo 3, comma 1 lett. C), iscritti all'albo DOCG, costituiti dai vitigni Pinot bianco, Pinot nero, Pinot grigio e Chardonnay, presi da soli o congiuntamente.

Art. 3.

Zone di produzione delle uve

1. La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini della denominazione di origine controllata e garantita «Conegliano Valdobbiadene - Prosecco», ricadente nell'ambito della zona di produzione della denominazione di origine controllata «Prosecco», è delimitata come segue:

A) La zona di produzione delle uve atte ad ottenere i vini «Conegliano Valdobbiadene - Prosecco» di cui all'art. 1, punto 1), comprende il territorio collinare dei comuni di: Conegliano - San Vendemiano - Colle Umberto - Vittorio Veneto - Tarzo - Cison di Valmarino - San Pietro di Feletto - Refrontolo - Susegana - Pieve di Soligo - Farra di Soligo - Follina - Miane - Vidor - Valdobbiadene.

In particolare tale zona è così delimitata: si prende come punto di partenza per la descrizione dei confini la località Fornace (q. 175) a tre chilometri circa da Valdobbiadene verso ovest, dove il confine amministrativo tra i comuni di Valdobbiadene e Segusino incontra la strada Valdobbiadene-Segusino.

Segue quindi il confine amministrativo tra questi comuni fino a Col Antich, dove incontra la curva di livello di quota 500, che segue fino a Ca' Pardolin, nei pressi di Combai, da qui lascia la quota 500 e prosegue sul sentiero, che porta fino alla piazza del paese attraverso prima via Cimavilla e quindi per via Trieste. Qui, seguendo la strada che porta alla chiesa, raggiunge la casera Duèl, poi, percorrendo il crinale della collina, attraversa la strada Miane-Campea, risale per monte Tenade e, sempre seguendo il crinale del colle, raggiunge località Tre Ponti sulla strada Follina-Pieve di Soligo.

Attraversata la strada, il confine risale sulla collina Croda di Zuel e percorrendo il crinale passa a monte della chiesetta di S. Lucia a q. 356 a monte di «Zuel di là», ed a monte di Resera; il confine segue quindi la strada Resera-Tarzo fino all'inserimento con la Revine-Tarzo. Dal suddetto bivio il confine, sempre seguendo tale strada, raggiunge Tarzo e quindi Corbanese fino, all'incrocio con la strada Refrontolo-Cozzuolo, in località Ponte Maset, segue quindi il confine tra il comune di Tarzo e di Vittorio Veneto fino a raggiungere la strada vicinale detta «dei Piai» e delle Perdonanze, segue detta strada fino all'incrocio di questa con il rio Cervada, scende lungo il Cervada fino al punto di incrocio con la strada Cozzuolo-Vittorio Veneto, prosegue verso questa città fino all'incrocio con la strada che da Conegliano conduce al centro di Vittorio Veneto; scende quindi verso Conegliano fino a S. Giacomo di Veglia e di qui si dirige verso S. Martino di Colle Umberto. Dopo borgo Campion gira a destra per la strada comunale di S. Martino e raggiunge Colle Umberto per scendere sulla statale n. 51 (detta anche di Alemagna), al casello n. 5 e di qui prosegue verso Conegliano.

Al bivio Gai superato l'incrocio con la Pontebbana o statale 13 segue la nuova circonvallazione della città di Conegliano per inserirsi sulla stessa statale 13 in località Ferrera.

Da tale inserimento il confine raggiunge Susegana per deviare subito dopo il paese verso ovest lungo la strada che porta a Colfosco, chiamata anche strada della Barca.

Da Colfosco, seguendo la strada «Mercatelli», il confine procede fino al bivio per Falze' per piegare e raggiungere Pieve di Soligo lungo la vecchia strada (Ponte Priula - Pieve di Soligo e che fa capo a via Chisini).

Attraversato il centro urbano, il confine, seguendo la via Schiratti giunge a Soligo per deviare a sinistra e continuare lungo la strada maestra Soligo - Ponte di Vidor attraversando Farra di Soligo, Col S. Martino, Colbertaldo, Vidor, giunge a Ponte di Vidor, lasciandolo a sinistra per giungere a Bigolino. Dopo Bigolino il confine lascia la strada che porta a Valdobbiadene per raggiungere, deviando a sinistra e seguendo la strada comunale della centrale ENEL, la borgata di Villanova fino all'attraversamento del torrente La Roggia. Segue detto torrente fino al terrazzo alluvionale che si erge bruscamente sul Piave, corre sul bordo del terrazzo (vedi allegata cartografia regionale «Definizione limite terrazzo alluvionale») per risalire sulla strada Valdobbiadene-Segusino, in corrispondenza della chiesetta di S. Giovanni dopo S. Vito; da qui, percorrendo la strada maestra Valdobbiadene-Segusino, tocca di nuovo la località Fornace chiudendo così il perimetro della zona delimitata.

B) Il vino spumante ottenuto da uve raccolte nel territorio della frazione di S. Pietro di Barbozza, denominato Cartizze, del Comune di Valdobbiadene, ha diritto alla sottospecificazione «Superiore di Cartizze».

Tale sottozona è così delimitata: si prende come punto di partenza il ponte sulla Teva ad ovest di Soprapiana sulla strada comunale Piovine-Soprapiana, fra casa C. Boret (q. 184) e Soprapiana (q. 197). Da questo punto il confine sale verso nord seguendo il fiume Teva fino alla confluenza con il fosso delle Zente che segue fino alla confluenza con il fosso Piagar; segue ancora il fosso di Piagar fino al punto di congiungimento dei mappali nn. 63.71 (comune di S. Pietro di Barbozza, sez. B, foglio VII).



Dal punto di congiunzione dei suddetti mappali il confine corre tra i mappali nn. 547 e 735, taglia i mappali nn. 540 e 543, seguendo la stessa direzione dell'ultimo tratto di divisione tra i mappali nn. 547 e 735 fino a raggiungere il limite nord del mappale a 542 fino all'incrocio con la strada comunale dei Vettorazzi.

Il confine percorre verso nord la strada anzidetta, indi al primo incrocio (fontana del bicio) segue la strada vicinale dei Menegazzi fino al punto d'intersezione della strada con il crinale del monte Vettoraz, corre lungo il crinale della collina, passa a monte della casa Miotto e raggiunge la strada vicinale della Tresiese (tre siepi).

Il confine prosegue lungo la strada ora citata fino a raggiungere la strada vicinale dei Mont, la percorre e alla prima curva (mappale n. III del comune di S. Pietro di Barbozza, sez. b, foglio X) sale per costeggiare a monte il terreno vitato, quindi discende nuovamente sulla strada dei Mont nei pressi del capitello.

Il confine percorre la strada fino all'incrocio con quella comunale di Piander, scende lungo la strada vicinale dello Strett e prosegue nella stessa direzione per raggiungere la strada Saccol-Follo ad est della casa Agostinetto Sergio, scende per cal de Sciap e raggiunge il torrente Valle della Rivetta (rio Borgo); il confine si accompagna al torrente fino al limite di divisione dei mappali nn. 149 e 151 del comune di Valdobbiadene, sez. B, foglio XI, proseguendo a nord tra i mappali nn. 149-151, nn. 148-151 attraverso la strada vicinale del Campion, passa tra i mappali nn. 178-184, 179-184, 179-167, 179-182, 181-185 e raggiunge il fosso della Tevicella, comprendendo nella zona Col Zancher e Pra Ospitale, corre tra i mappali 21-65 della frazione di S. Pietro di Barbozza, sez. B, foglio XIII, indi nn. 22-67, numeri 66-67, attraverso la strada dei Bisoi (fordera) e raggiunge la strada comunale del Cavalier tra i mappali nn. 24-28, per congiungersi, proseguendo lungo la strada, con il punto di partenza (ponte sulla Teva).

C) La zona di produzione delle uve delle varietà Pinot bianco, Pinot nero, Pinot grigio e Chardonnay da destinare alla tradizionale pratica di cui all'art. 5, comma 3, comprende il territorio amministrativo dei seguenti comuni in provincia di Treviso: Cappella Maggiore; Cison di Valmarino; Colle Umberto; Conegliano; Cordignano; Farra di Soligo; Follina; Fregona; Miane; Pieve di Soligo; Refrontolo; Revine Lago; San Fior; San Pietro di Feletto; San Vendemiano; Sarmede; Segusino; Susegana; Tarzo; Valdobbiadene; Vidor; Vittorio Veneto; Asolo; Caerano S. Marco; Castelcuoco; Cavaso del Tomba; Cornuda; Crocetta del Montello; Fonte; Giavera del Montello; Maser; Monfumo; Montebelluna; Nervesa della Battaglia, Paderno del Grappa; Pederobba; Possagno; S. Zenone degli Ezzelini; Volpago del Montello; Borso del Grappa e Crepano del Grappa.

Art. 4.

Norme per la viticoltura

1. Condizioni naturali dell'ambiente. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino «Conegliano-Valdobbiadene - Prosecco», devono essere quelle tradizionali della zona e, in ogni caso, atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerare idonei, ai fini dell'iscrizione all'albo, soltanto i vigneti ben esposti ubicati su terreni collinari con esclusione dei vigneti di fondovalle, di quelli esposti a tramontana e di quelli di bassa pianura.

2. Densità d'impianto. I vigneti in coltura specializzata, a decorrere dal 16 giugno 2007 devono avere una densità minima di 2500 ceppi per ettaro, calcolati sul sesto d'impianto.

3. Forme di allevamento. I sestri d'impianto e le forme di allevamento consentiti sono quelli già in uso nella zona, a spalliera semplice o doppia. Sono vietate le forme di allevamento espanse (tipo raggi).

La regione può consentire diverse forme di allevamento, qualora siano tali da migliorare la gestione dei vigneti senza determinare effetti negativi sulle caratteristiche delle uve.

4. Sistemi di potatura. Con riferimento ai suddetti sistemi di allevamento della vite, la potatura deve essere quella tradizionale e, comunque i vigneti devono essere governati in modo da non modificare le caratteristiche dell'uva, del mosto e del vino.

5. È vietata ogni pratica di forzatura. È consentita l'irrigazione di soccorso.

6. Operazioni di vendemmia. Le uve destinate alla produzione della tipologia spumante che riporta in etichetta la menzione «rive» devono essere raccolte esclusivamente a mano.

7. Resa a ettaro e gradazione minima naturale.

Per i vini a Denominazione di origine controllata e garantita «Conegliano Valdobbiadene - Prosecco» di cui all'art. 1, comma 1, la resa massima di uva per ettaro in coltura specializzata non deve essere superiore a tonnellate 13,50, ed il titolo alcolometrico volumico naturale minimo delle uve destinate alla vinificazione deve essere di 9,50 vol.

Per i vini DOCG «Conegliano Valdobbiadene - Prosecco» spumante superiore designati con la menzione «Rive» di cui all'art. 7 comma 7, la resa massima di uva per ettaro in coltura specializzata non deve essere superiore a tonnellate 13,00 ed il titolo alcolometrico volumico naturale minimo delle uve destinate alla vinificazione deve essere di 9,50 vol.


Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine «Conegliano Valdobbiadene - Prosecco» spumante superiore e frizzante possono avere un titolo alcolometrico volumico minimo naturale del 9,00% vol., purché la destinazione delle uve atte ad essere elaborate, venga espressamente indicata nei documenti ufficiali di cantina e nella denuncia annuale delle uve. Tuttavia qualora si verificino condizioni climatiche sfavorevoli può essere concessa la deroga di cui all'articolo 7 del regolamento CE n. 1607/2000.

Per il vino spumante avente diritto alla menzione «Superiore di Cartizze», di cui all'art. 1, comma 2, la resa massima di uva per ettaro in coltura specializzata non deve essere superiore a tonnellate 12,00, ed il titolo alcolometrico volumico naturale minimo delle uve destinate alla vinificazione deve essere di 9,50 vol.

Anche in annate eccezionalmente favorevoli, i quantitativi di uva per ettaro da destinare alla produzione dei vini a Denominazione di origine controllata e garantita «Conegliano Valdobbiadene - Prosecco» dovranno essere riportati nei limiti di cui sopra, purché la produzione non superi del 20% i limiti medesimi.

La regione Veneto, su richiesta motivata del Consorzio di tutela della presente denominazione di origine e sentito il parere delle categorie interessate, con proprio provvedimento da emanarsi ogni anno nel periodo immediatamente precedente la vendemmia, può stabilire di ridurre i quantitativi di uva per ettaro rivendicabile, anche con riferimento a singole zone geografiche, rispetto a quelli fissati nel presente comma, dandone immediata comunicazione al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini.

Per i vigneti in coltura promiscua la produzione massima di uva a ettaro deve essere rapportata alla superficie effettivamente impegnata dalla vite.



Art. 5.

Norme per la vinificazione

1. VINIFICAZIONE.

Le operazioni di vinificazione delle uve, di cui all'art. 2, devono essere effettuate all'interno dei comuni della zona di produzione delimitata all'art. 3, comma 1, lett. A), anche se compresi soltanto in parte nella zona delimitata.

Le uve delle varietà Pinot bianco, Pinot nero, Pinot grigio e Chardonnay, da destinare alla tradizionale pratica di cui al comma 3 del presente articolo, possono essere vinificate in tutta la zona prevista dall'art. 3, comma 1, lettera c); inoltre, tenuto conto delle situazioni tradizionali, le predette operazioni di vinificazione possono essere effettuate nell'intero territorio amministrativo del comune di Orsago in provincia di Treviso.

Per quanto riguarda la sottozona «Superiore di Cartizze», le operazioni di vinificazione devono essere effettuate entro il territorio del comune di Valdobbiadene.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, tradizionali della zona atte a conferire ai vini le caratteristiche peculiari.

2. ELABORAZIONE.

Le operazioni di preparazione del vino spumante e frizzante, ossia le pratiche enologiche per la presa di spuma e per la stabilizzazione, la dolcificazione nelle tipologie ove ammessa, nonché le operazioni di imbottigliamento e di confezionamento, devono essere effettuate nel territorio della provincia di Treviso.

I vini della denominazione di origine controllata e garantita «Conegliano Valdobbiadene - Prosecco» elaborati nella versione spumante possono essere messi in commercio in tutte le tipologie ammesse dalla normativa vigente, con esclusione dei tipi «extra-brut» e «dolce».

I vini della denominazione di origine controllata e garantita «Conegliano Valdobbiadene - Prosecco» elaborati nella versione frizzante devono essere messi in commercio nelle tipologie da «Secco» ad «Amabile» comprese, come previste dalla normativa vigente.

È in facoltà del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini di consentire che le suddette operazioni di preparazione siano effettuate in stabilimenti situati nella provincia di Venezia, a condizione che in detti stabilimenti le ditte interessate producano - da almeno 10 anni prima dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930 - i vini spumanti e frizzanti, utilizzando come vino base il «Conegliano Valdobbiadene - Prosecco», reso spumante o frizzante con i metodi tradizionali in uso nel territorio previsto nel comma precedente.

3. PRATICHE TRADIZIONALI.

Nella elaborazione del vino spumante di cui all'art. 1 è consentita la tradizionale pratica correttiva con vini ottenuti dalla vinificazione di uve Pinot bianco, Pinot grigio, Pinot nero e Chardonnay, da sole o congiuntamente, in quantità non superiore al 15%, provenienti dai vigneti iscritti all'apposito albo, ubicati nella zona delimitata nel precedente art. 3, comma 1, lettera c), a condizione che il vigneto, dal quale provengono le uve di Glera usate nella vinificazione, sia coltivato in purezza varietale e, comunque, che la presenza di uve della varietà minori, di cui all'articolo 2, sommata a quelle dei Pinot e Chardonnay, non superi la percentuale del 15% sopra indicata. Per il prodotto tranquillo, il vino aggiunto con l'esecuzione di tale tradizionale pratica correttiva dovrà, comunque, sempre sostituire un'eguale aliquota di vino di cui all'art. 1, che potrà essere preso in carico come vino da tavola.

4. RESA UVA/VINO E VINO/ETTARO.

La resa massima di uva in vino non deve essere superiore al 70% per tutte le tipologie. Qualora la resa uva/vino superi il limite di cui sopra, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione d'origine. Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione d'origine per tutta la partita.

Art. 6.

Caratteristiche al consumo

1. I vini «Conegliano Valdobbiadene - Prosecco» di cui all'art. 1 all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

«Conegliano Valdobbiadene - Prosecco»:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;
odore: vinoso, caratteristico con profumo leggero di fruttato;
sapore: gradevolmente amarognolo e giustamente sapido;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l;

«Conegliano Valdobbiadene - Prosecco» frizzante:

colore: giallo paglierino più o meno intenso, brillante, con evidente sviluppo di bollicine.

odore: gradevole e caratteristico di fruttato;
sapore: fresco, armonico, piacevolmente frizzante, fruttato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l.

Nella tipologia prodotta tradizionalmente per fermentazione in bottiglia, è possibile la presenza di una velatura. In tal caso è obbligatorio riportare in etichetta la dicitura «rifermentazione in bottiglia». Le caratteristiche dell'odore e del sapore per detto vino e l'acidità totale minima sono le seguenti:

odore: gradevole e caratteristico di fruttato con possibili sentori di crosta di pane e lievito;

sapore: fresco, armonico, piacevolmente frizzante, fruttato con possibili sentori di crosta di pane e lievito;

acidità totale minima: 4,0 g/l;

«Conegliano Valdobbiadene - Prosecco» spumante superiore:

colore: giallo paglierino più o meno intenso brillante con spuma persistente;

odore: gradevole e caratteristico di fruttato;
sapore: fresco, armonico, gradevolmente fruttato, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;

acidità totale minima: 5,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l;

«Conegliano Valdobbiadene» Superiore di Cartizze o «Valdobbiadene» Superiore di Cartizze:

colore: giallo paglierino più o meno intenso, brillante, con spuma persistente;


odore: gradevole e caratteristico di fruttato;
sapore: fresco, armonico, gradevolmente fruttato, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;

acidità totale minima: 5,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l.

È in facoltà del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali modificare, con proprio decreto, i limiti dell'acidità totale minima e dell'estratto non riduttore minimo.



Art. 7.

Etichettatura

1. Nell'etichettatura della sola tipologia spumante DOCG «Conegliano Valdobbiadene - Prosecco» può essere omissa il riferimento alla denominazione «Prosecco» ed alla menzione «superiore».

2. La designazione e presentazione del vino spumante ottenuto nella sottozona delimitata all'art. 3 deve riportare in etichetta la dizione: «Conegliano Valdobbiadene» Superiore di Cartizze o più semplicemente «Valdobbiadene» Superiore di Cartizze.

3. Nella designazione e presentazione dei vini di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «scelto», «selezionato» e simili.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

4. Sono consentite le menzioni facoltative previste dalle norme comunitarie, oltre alle menzioni tradizionali purché pertinenti ai vini di cui all'art. 1.

5. Nella designazione del vino spumante è consentito riportare il termine millesimato, purché il prodotto sia ottenuto con almeno l'85% del vino dell'annata di riferimento, che va indicata in etichetta.

6. Nella designazione e presentazione del vino spumante è consentito fare riferimento a comuni o frazioni di cui all'allegato elenco A, a condizione che il nome del comune o frazione in cui sono state ottenute le uve sia accompagnato dalla menzione «Rive» e che detti riferimenti siano riportati nell'albo vigneti. In etichettatura è obbligatorio indicare l'anno di produzione delle uve.

7. Nell'etichettatura la denominazione «Prosecco» deve seguire il nome della denominazione «Conegliano Valdobbiadene» o «Conegliano» o «Valdobbiadene» ed avere caratteri di dimensioni uguali o inferiori alla stessa.

La menzione «Rive», seguita dal nome del comune o frazione, e «superiore» nonché i riferimenti al «millesimo», dovranno figurare in caratteri con dimensioni massime pari a due terzi del nome della denominazione «Conegliano Valdobbiadene» o «Conegliano» o «Valdobbiadene».

8. La denominazione di origine controllata e garantita «Conegliano Valdobbiadene - Prosecco» è contraddistinta in via esclusiva ed obbligatoria da un marchio collettivo di dimensioni e colori stabiliti nel manuale d'uso, di cui all'allegato B del presente disciplinare.

Tale marchio è sempre inserito nella fascetta sostitutiva del contrassegno di Stato.

Tutti gli elaboratori iscritti all'albo degli imbottiglieri, hanno inoltre facoltà di apporre separatamente il marchio, distribuito esclusivamente dal Consorzio di tutela, sulle bottiglie.

L'utilizzo del marchio è curato direttamente dal Consorzio di tutela, che deve distribuirlo a tutti gli imbottiglieri/confezionatori che ne fanno richiesta, alle medesime condizioni economiche e di utilizzo riservate ai propri associati.

Art. 8.

Confezionamento

1. I vini a Denominazione di origine controllata e garantita «Conegliano Valdobbiadene - Prosecco» devono essere immessi al consumo come previsto dalle norme nazionali e comunitarie, nei recipienti in vetro tradizionali per la zona.

2. Volumi nominali, forma e colore. I vini a Denominazione di origine controllata e garantita «Conegliano Valdobbiadene - Prosecco» possono essere presentati al consumo in recipienti di vetro di qualunque capienza prevista per legge.

Fino a 5 litri sono ammesse solo le bottiglie in vetro, per colore e forma, tradizionalmente usate nella zona, la cui gamma colorimetrica può variare dalle tonalità del bianco, al giallo, al verde, al marrone, al grigio-nero di varia intensità. Inoltre, su richiesta degli operatori interessati o del Consorzio di tutela, può essere consentito con apposita autorizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali l'utilizzo di contenitori tradizionali della capacità di litri 6, 9 e superiori, in occasione di eventi espositivi e promozionali.

3. Chiusure. Per i vini tranquilli sono consentite le chiusure con tappo raso bocca in sughero.

Per i frizzanti è consentito l'uso delle chiusure sopra menzionate o del tappo a fungo in sughero, inoltre è consentito che il tappo cilindrico di sughero sia trattenuto dalla tradizionale chiusura in spago.

Per la tipologia spumante i recipienti devono essere chiusi con il tappo a fungo di sughero marchiato con il nome della denominazione, per i recipienti di capacità non superiore a 0,200 litri è consentito l'uso del tappo a vite con sovrattappo a fungo in plastica.

ALLEGATO A

ELENCO DEI COMUNI E DELLE FRAZIONI CHE ACCOMPAGNANO LA MENZIONE «RIVE»

Elenco Comuni:	Elenco Frazioni:
1. CISON DI VALMARINO	1. Arfanta
2. COLLE UMBERTO	2. Bagnolo
3. FARRA DI SOLIGO	3. Barbisano
4. FOLLINA	4. Bigolino
5. MIANE	5. Campea
6. PIEVE DI SOLIGO	6. Carpesica
7. REFRONTOLO	7. Col San Martino
8. SAN PIETRO DI FELETTO	8. Colbertaldo
9. SAN VENDEMIANO	9. Colfosco
10. SUSEGANA	10. Collalto
11. TARZO	11. Combai
12. VIDOR	12. Corbanese
	13. Cozzuolo
	14. Farrò
	15. Formeniga
	16. Guia
	17. Manzana
	18. Ogliano
	19. Premaor
	20. Resera
	21. Rolle
	22. Rua
	23. San Giovanni
	24. San Michele
	25. San Pietro di Barbozza
	26. San Vito
	27. Santa Maria
	28. Santo Stefano
	29. Scomigo
	30. Solighetto
	31. Soligo



ALLEGATO B

CONEGLIANO VALDOBBIADENE DOCG

Guideline istituzionale



INDICE**SECTION 1****IL MARCHIO**

Il logo	04
I colori istituzionali	06
Proporzioni e dimensione minima	08
Font istituzionale	10

SECTION 2**APPLICAZIONI DEL LOGO**

Colori istituzionali per l'applicazione del logo sulle etichette	12
Fascetta sostitutiva dei contrassegni di Stato per i vini DOCG	14




SECTION 01
IL MARCHIO

CONEGLIANO VALDOBBIADENE DOCG




SECTION 01 - CONEGLIANO VALDOBBIADENE DOCG

IL LOGO



SECTION 01 - CONEGLIANO VALDOBBIADENE DOCG



SECTION 01 - CONEGLIANO VALDOBBIADENE DOCG

LOGO - COLORI ISTITUZIONALI

LOGO 3 COLORI grigio | rosso | giallo



QUADRICROMIA

GRIGIO	C 45 M 25 Y 16 K 59
ROSSO	C 0 M 90 Y 100 K 24
GIALLO	C 0 M 28 Y 100 K 9

PANTONE

GRIGIO	Pantone 431
ROSSO	Pantone 1805
GIALLO	Pantone 131

Il colore giallo può essere sostituito anche con l'oro
 ORO Pantone 872



SECTION 01 - CONEGLIANO VALDOBBIADENE DOCG

LOGO 2 COLORI grigio | rosso



LOGO 1 COLORE grigio (versione in positivo)
bianco (versione in negativo)




SECTION 01 - CONEGLIANO VALDOBBIADENE DOCG

LOGO - PROPORZIONI E DIMENSIONI



DIMENSIONE MINIMA
DI LEGGIBILITÀ

15 mm



SECTION 01 - CONEGLIANO VALDOBBIADENE DOCG

LOGO IN NEGATIVO



SECTION 01 - CONEGLIANO VALDOBBIADENE DOCG

LOGO - FONT ISTITUZIONALE



ITC Garamond Book Condensed

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

0123456789



SECTION 02
APPLICAZIONI DEL LOGO

CONEGLIANO VALDOBBIADENE DOCG



SECTION 02 - CONEGLIANO VALDOBBIADENE DOCG

COLORI ISTITUZIONALI PER L'APPLICAZIONE DEL LOGO SULLE ETICHETTE


Opzione 1 - Nero



DIMENSIONE MINIMA DI LEGGIBILITÀ



Opzione 2 - Bianco



012



SECTION 02 - CONEGLIANO VALDOBBIADENE DOCG

Opzione 3 - Oro



Opzione 4 - Argento



SECTION 02 - CONEGLIANO VALDOBBIADENE DOCG

FASCETTA SOSTITUTIVA DEI CONTRASSEGNI DI STATO
PER I VINI DOCG






CONSORZIO PER LA TUTELA DEL PROSECCO DI
CONEGLIANO VALDOBBIADENE

Via Roma, 7 - 31053 Pieve di Soligo (TV)
Tel. +39 0438 83028 Fax +39 0438 842700 info@prosecco.it
www.prosecco.it





ALLEGATO 2A

Posizioni Codici	1-4	5	6-8	9	10	11	12	13	14
CONEGLIANO VALDOBBIADENE PROSECCO	A043	X	200	1	X	X	A	0	X
CONEGLIANO VALDOBBIADENE PROSECCO FRIZZANTE SECCO	A043	X	200	1	X	X	C	0	A
CONEGLIANO VALDOBBIADENE PROSECCO FRIZZANTE ABOCCATO	A043	X	200	1	X	X	C	0	B
CONEGLIANO VALDOBBIADENE PROSECCO FRIZZANTE AMABILE	A043	X	200	1	X	X	C	0	C
CONEGLIANO VALDOBBIADENE PROSECCO SPUMANTE SUPERIORE BRUT	A043	X	200	1	B	X	B	0	G
CONEGLIANO VALDOBBIADENE PROSECCO SPUMANTE SUPERIORE EXTRA DRY	A043	X	200	1	B	X	B	0	I
CONEGLIANO VALDOBBIADENE PROSECCO SPUMANTE SUPERIORE DRY	A043	X	200	1	B	X	B	0	H
CONEGLIANO VALDOBBIADENE PROSECCO SPUMANTE SUPERIORE DEMI SEC	A043	X	200	1	B	X	B	0	L
CONEGLIANO VALDOBBIADENE PROSECCO SUPERIORE DI CARTIZZE SPUMANT	A043	A	200	1	B	X	B	0	X
CONEGLIANO VALDOBBIADENE PROSECCO SPUMANTE SUPERIORE RIVE	A043	B	200	1	B	X	B	0	X

CODICI OBSOLETI, DA UTILIZZARE IN VIA TRANSITORIA AI SENSI DELL'ART. 2 DECRETO

CONEGLIANO VALDOBBIADENE	B049	X	200	1	X	X	A	0	X
CONEGLIANO VALDOBBIADENE FRIZZANTE	B049	X	200	1	X	X	C	0	X
CONEGLIANO VALDOBBIADENE SPUMANTE	B049	X	200	1	X	X	B	0	X
CONEGLIANO VALDOBBIADENE SUPERIORE DI CARTIZZE SPUMANTE	B049	A	200	1	B	X	B	0	X

ANNESSE 3

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE
DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA DEI VINI «COLLI
ASOLANI - PROSECCO»
O «ASOLO - PROSECCO»

Art. 1.

Denominazione e vini

1. La denominazione di origine controllata e garantita «Colli Asolani - Prosecco» o «Asolo - Prosecco» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione, per le seguenti tipologie:

- «Colli Asolani - Prosecco» o «Asolo - Prosecco»;
- «Colli Asolani - Prosecco» o «Asolo - Prosecco» spumante, accompagnato dalla menzione superiore;
- «Colli Asolani - Prosecco» o «Asolo - Prosecco» frizzante.

Art. 2.

Base ampelografica

1. I vini a denominazione di origine controllata e garantita «Colli Asolani - Prosecco» o «Asolo - Prosecco» devono essere ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti costituiti dal vitigno Glera; possono inoltre concorrere in ambito aziendale fino ad un massimo del 15%, da sole o congiuntamente, le uve dei vitigni Verdiso, Bianchetta trevigiana, Perera, Glera lunga.

2. I vini destinati alla pratica tradizionale disciplinata all'art. 5, comma 8, devono essere ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti, ricadenti nell'ambito della zona di cui all'art. 3, comma 1 lettera b), iscritti all'apposito albo DOCG, costituiti dai vitigni Pinot bianco, Pinot nero, Pinot grigio e Chardonnay, presi da soli o congiuntamente.

Art. 3.

Zone di produzione delle uve

1. La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini della denominazione di origine controllata e garantita «Colli Asolani - Prosecco» o «Asolo - Prosecco», ricadente nell'ambito della zona di produzione della denominazione di origine controllata «Prosecco», è delimitata come segue:

A) La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a D.O.C.G. «Colli Asolani - Prosecco» o «Asolo - Prosecco», di cui all'art. 1, comprende l'intero territorio dei comuni di Castelcucco, Cornuda e Monfumo e parte del territorio dei comuni di: Asolo, Caerano S. Marco, Cavaso del Tomba, Crocetta del Montello, Fonte, Giavera del Montello, Maser, Montebelluna, Nervesa della Battaglia, Paderno del Grappa, Pederobba, Possagno del Grappa, S. Zenone degli Ezzelini e Volpago del Montello.

Tale zona è così delimitata: dalla località Ciano in comune di Crocetta del Montello il limite prosegue verso Est lungo la provinciale della «Panoramica del Montello» fino al punto d'uscita sulla stessa della trasversale del Montello contraddistinta con il n. 14; dall'incrocio segue una linea verticale rispetto alla «Panoramica» fino a raggiungere l'orlo del colle che dà sul fiume Piave. Da questo punto il limite segue in direzione Est la parte alta della scarpata del Montello che costeggia il Piave fino alla località detta Case Saccardo in comune di Nervesa della Battaglia, prosegue quindi, verso Sud-Est, lungo il confine tra i comuni di Nervesa e Susegana e lungo la litoranea del Piave che passando per l'idrometro conduce all'abitato di Nervesa, da dove piega ad Ovest lungo la Strada Statale n. 248 «Schiavonesca Marosticana» che percorre fino al confine della provincia di Treviso con quella di Vicenza, in prossimità del km 42,500 circa, nel comune di S. Zenone degli Ezzelini. In corrispondenza di tale confine segue verso nord la strada per Liedolo, supera tale centro abitato in località Capitello, piega ad Est lungo la strada per Mezzociel. Di qui prosegue lungo la strada per Fonte Alto, da dove piega a nord costeggiando la strada per Paderno del Grappa.

Superato il paese di Paderno del Grappa, il limite segue la rotabile in direzione Nord per Possagno del Grappa toccando Tuna Rover e giunto in località Fornace piega a Nord-Ovest per la località Roi di Possagno, da dove, costeggiando il torrentello raggiunge la località Giustinet. Prosegue quindi verso Est tenendosi a monte della «Pedemontana



del Grappa» a una quota di circa 300 m s.l.m e cioè al limite di vegetazione naturale della vite.

Il confine passa pertanto sopra il paese di Possagno in corrispondenza del tempio del Canova, poco sopra l'abitato di Obliedo e di Cavaso del Tomba, mantenendosi a una distanza media di circa 400 m. a Nord della «Pedemontana del Grappa». Riavvicinandosi a tale strada, il limite raggiunge la parte alta dell'abitato di Granigo in comune di Cavaso, da dove in linea retta giunge alla località Costa Alta. Da qui, a quota 303, segue dagli inizi la strada che passando nei pressi della colonia Pedemontana porta a Sud-Est sulla «Pedemontana del Grappa». Scende quindi per tale strada e ritornato sulla «Pedemontana del Grappa», il limite costeggia quest'ultima fino al suo punto di intersezione con la statale n. 348 «Feltrina», una volta superato il centro abitato di Pederobba.

Segue quindi detta statale fino a Onigo di Pederobba, in corrispondenza del quale piega ad Est seguendo la strada per Covolo, tocca Pieve, Rive, costeggia il canale Brentella fino a quota 160 e poi verso Nord-Est raggiunge Covolo, lo supera e giunge a Barche, dove raggiunge la quota 146 m. s.l.m. in prossimità della riva del Piave. Da quota 146 prosegue lungo la strada verso Sud fino ad incrociare quella per Crocetta del Montello in prossimità del km 27,800 circa.

Lungo tale strada prosegue verso Sud ed all'altezza della località Fornace piega a Sud-Est per quella che raggiunge Rivasecca, la supera e seguendo sempre verso Sud-Est la strada che costeggia il canale di Castelvierro, raggiunge la località Ciano da dove è iniziata la delimitazione;

B) La zona di produzione delle uve delle varietà Pinot bianco, Pinot nero, Pinot grigio e Chardonnay da destinare alla tradizionale pratica di cui all'art. 5, comprende il territorio amministrativo dei seguenti comuni in provincia di Treviso: Cappella Maggiore; Cison di Valmarino; Colle Umberto; Conegliano; Cordignano; Farra di Soligo; Follina; Fregona; Miane; Pieve di Soligo; Refrontolo; Revine Lago; San Fior; San Pietro di Feletto; San Vendemiano; Sarmede; Segusino; Sernaglia della Battaglia; Susegana; Tarzo; Valdobbiadene; Vidor; Vittorio Veneto; Asolo; Caerano S.Marco; Castelcuoco; Cavaso del Tomba; Cornuda; Crocetta del Montello; Fonte; Giavera del Montello; Maser; Monfumo; Montebelluna; Nervesa della Battaglia; Paderno del Grappa; Pederobba; Possagno; S. Zenone degli Ezzelini; Volpago del Montello; Borsò del Grappa e Crespano del Grappa.

Art. 4.

Norme per la viticoltura

1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a D.O.C.G. «Colli Asolani - Prosecco» o «Asolo - Prosecco» devono essere quelle tradizionali della zona o comunque atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le loro specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerare idonei, ai fini dell'iscrizione nell'albo previsto dalla normativa vigente, unicamente i vigneti ben esposti, ubicati su terreni collinari e/o pedecollinari con esclusione dei vigneti di fondo valle e di quelli esposti a tramontana.

2. Sono consentite esclusivamente le forme di allevamento a spalliera semplice.

La regione può consentire diverse forme di allevamento, qualora siano tali da migliorare la gestione dei vigneti senza determinare effetti negativi sulle caratteristiche delle uve.

Per i nuovi impianti o reimpianti realizzati dopo l'approvazione del presente disciplinare il numero di ceppi ad ettaro, calcolato sul sesto di impianto, non potrà essere inferiore a 3.000.

3. È vietata ogni pratica di forzatura; è ammessa l'irrigazione di soccorso.

4. Per i vini a Denominazione di origine controllata e garantita di cui all'art. 1 la resa massima di uva per ettaro in coltura specializzata non deve essere superiore a tonnellate 12 ed il titolo alcolometrico volumico naturale minimo delle uve destinate alla vinificazione deve essere di 9,50 % vol.

Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la resa per ettaro di vigneto a coltura promiscua deve essere calcolata in rapporto alla effettiva superficie coperta dalle viti.

Anche in annate favorevoli i quantitativi di uva ottenuti da destinare alla produzione dei vini a Denominazione di origine controllata e garantita «Colli Asolani - Prosecco» o «Asolo - Prosecco» devono essere riportati nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non

superi del 20% i limiti medesimi. Oltre detto limite tutta la partita perde il diritto alla denominazione d'origine controllata e garantita.

La regione Veneto, su richiesta motivata del Consorzio di Tutela e previo parere espresso dal comitato tecnico consultivo per la vitivinicoltura di cui alla legge regionale n. 55/1985 può, con proprio provvedimento, stabilire di ridurre i quantitativi di uva per ettaro rivendicabile rispetto a quelli sopra fissati, dandone immediata comunicazione al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ed al Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini. I rimanenti quantitativi, fino al raggiungimento dei limiti massimi previsti dal presente comma, saranno presi in carico per la produzione di vino da tavola.

Art. 5.

Norme per la vinificazione

1. Le operazioni di vinificazione dei vini di cui all'art. 2, devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata nell'art. 3, comma 1, lettera a). Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che tali operazioni siano effettuate anche nell'intero territorio dei comuni compresi in parte nella zona di produzione di cui al citato art. 3, comma 1, lettera a) ed in quelli di: Altivole, Crespano del Grappa, Borsò del Grappa, Arcade, Trevignano, Valdobbiadene, Farra di Soligo, Vidor e Pieve di Soligo.

2. Le uve delle varietà Pinot bianco, Pinot nero, Pinot grigio e Chardonnay, da destinare alla tradizionale pratica di cui al presente articolo, possono essere vinificate in tutta la zona prevista dall'art. 3, comma 1, lettera b).

3. Le operazioni di preparazione del vino spumante e frizzante, ossia le pratiche enologiche per la presa di spuma e la stabilizzazione, la dolcificazione nelle tipologie, ove ammessa, nonché le operazioni di imbottigliamento e confezionamento, possono essere effettuate anche nell'intero territorio della provincia di Treviso.

4. Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Colli Asolani - Prosecco» o «Asolo - Prosecco» elaborato nella versione spumante deve essere messo in commercio nelle tipologie che vanno da «Brut» a «Demi-sec» comprese, come previste dalla normativa vigente.

5. Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Colli Asolani - Prosecco» o «Asolo - Prosecco» elaborato nella versione frizzante deve essere messo in commercio nelle tipologie che vanno da «Secco» a «Amabile» comprese, come previste dalla normativa vigente.

6. La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70% per tutti i vini. Qualora la resa uva/vino superi i limiti di cui sopra, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione d'origine controllata e garantita. Oltre detto limite tutta la partita perde il diritto alla denominazione d'origine controllata e garantita.

7. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche tradizionali, o comunque atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.

8. Nella elaborazione del vino spumante di cui all'art. 1 è consentita la pratica tradizionale dell'aggiunta con vini ottenuti dalla vinificazione di uve Pinot bianco, Pinot nero, Pinot grigio e Chardonnay, da sole o congiuntamente, provenienti da vigneti iscritti agli appositi albi e situati nella zona delimitata nel precedente art. 3, comma 1, lettera B), purché il prodotto contenga almeno l'85% di vino proveniente dal vitigno Glera.


Art. 6.

Caratteristiche al consumo

1. I vini a D.O.C.G. di cui all'art. 1 all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

«Colli Asolani - Prosecco» o «Asolo - Prosecco»:

colore: giallo paglierino, più o meno carico;
 odore: caratteristico di fruttato;
 sapore: da secco ad abboccato, rotondo, caratteristico;
 titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol.;
 acidità totale minima: 5 g/l;
 estratto non riduttore minimo: 16 g/l;



«Colli Asolani - Prosecco» o «Asolo - Prosecco» spumante superiore:

colore: giallo paglierino più o meno intenso, brillante, con spuma persistente;

odore: gradevole e caratteristico di fruttato;

sapore: da brut ad abboccato, di corpo, gradevolmente fruttato, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;

acidità totale minima: 5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16g/l.;

«Colli Asolani - Prosecco» o «Asolo - Prosecco» frizzante:

di bollicine;

odore: gradevole e caratteristico di fruttato;

sapore: da secco ad amabile, fruttato, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%;

acidità totale minima: 5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16 g/l.

Per tale tipologia prodotta tradizionalmente per fermentazione in bottiglia, è possibile la presenza di una velatura. In tal caso è obbligatorio riportare in etichetta la dicitura «rifermentazione in bottiglia». Le caratteristiche dell'odore e del sapore per detto vino e l'acidità totale minima sono le seguenti:

odore: gradevole e caratteristico di fruttato con possibili sentori di crosta di pane e lievito;

sapore: asciutto, frizzante, fruttato con possibili sentori di crosta di pane e lievito;

acidità totale minima: 4,0 g/l.

È facoltà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali modificare con proprio decreto i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto non riduttore.

Art. 7.

Etichettatura

1. Nell'etichettatura della tipologia spumante la predetta denominazione «Colli Asolani - Prosecco» o «Asolo - Prosecco» è accompagnata dalla menzione «superiore».

2. Nella designazione dei vini D.O.C.G. «Colli Asolani - Prosecco» o «Asolo - Prosecco» è vietata qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quella prevista dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «extra», «scelto», «selezionato», e similari.

3. È consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

4. Le indicazioni tendenti a specificare l'attività agricola dell'imbottigliatore quali «viticoltore», «fattoria», «tenuta», «podere», «cascina», ed altri termini similari sono consentite in osservanza delle disposizioni CE in materia.

5. Nell'etichettatura la denominazione «Prosecco» deve seguire il nome della denominazione «Colli Asolanip o «Asolo» ed avere caratteri di dimensioni uguali o inferiori alla stessa. La menzione «Superiore» dovrà utilizzare caratteri di dimensioni massime pari a due terzi del nome della denominazione.

Art. 8.

Confezionamento

1. I vini a denominazione di origine controllata e garantita «Colli Asolani - Prosecco» o «Asolo - Prosecco» devono essere immessi al consumo, nei recipienti in vetro tradizionali per la zona, delle capacità consentite dalle norme metrologiche nazionali e comunitarie vigenti, fino a 5 litri, ed aventi una gamma colorimetrica che può variare nelle varie intensità e tonalità del bianco, del giallo, del verde, del marrone, del grigio-nero.

2. Su richiesta degli operatori interessati, con apposita autorizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è consentito, in occasione di particolari eventi espositivi o promozionali, l'utilizzo di contenitori tradizionali della capacità di litri 6, 9 e superiori.

3. Per la chiusura delle bottiglie è consentito solo l'uso di tappi raso bocca in sughero; i recipienti di capacità non superiore a 0,375 litri possono utilizzare il tappo a vite.

Per la tipologia frizzante è altresì ammesso l'utilizzo del tappo cilindrico di sughero trattenuto dalla tradizionale chiusura in spago.

Per la tipologia spumante i recipienti devono essere chiusi con il tappo a fungo di sughero marchiato con il nome della denominazione, per i recipienti di capacità non superiore a 0,200 litri è consentito l'uso del tappo a vite con sovratappo a fungo in plastica.

ALLEGATO 3A

Posizioni Codici	1-4	5	6-8	9	10	11	12	13	14
COLLI ASOLANI O ASOLO PROSECCO	A044	X	200	1	X	X	A	0	X
COLLI ASOLANI O ASOLO PROSECCO FRIZZANTE SECCO	A044	X	200	1	X	X	C	0	A
COLLI ASOLANI O ASOLO PROSECCO FRIZZANTE ABBOCCATO	A044	X	200	1	X	X	C	0	B
COLLI ASOLANI O ASOLO PROSECCO FRIZZANTE AMABILE	A044	X	200	1	X	X	C	0	C
COLLI ASOLANI O ASOLO PROSECCO SPUMANTE SUPERIORE BRUT	A044	X	200	1	B	X	B	0	G
COLLI ASOLANI O ASOLO PROSECCO SPUMANTE SUPERIORE EXTRA DRY	A044	X	200	1	B	X	B	0	I
COLLI ASOLANI O ASOLO PROSECCO SPUMANTE SUPERIORE DRY	A044	X	200	1	B	X	B	0	H
COLLI ASOLANI O ASOLO PROSECCO SPUMANTE SUPERIORE DEMI SEC	A044	X	200	1	B	X	B	0	L

CODICI OBSOLETI, DA UTILIZZARE IN VIA TRANSITORIA AI SENSI DELL'ART. 3 DECRETO

MONTELLO E COLLI ASOLANI PROSECCO	B188	X	200	1	X	X	A	0	X
MONTELLO E COLLI ASOLANI PROSECCO FRIZZANTE	B188	X	200	1	X	X	C	0	X
MONTELLO E COLLI ASOLANI PROSECCO SPUMANTE	B188	X	200	1	X	X	B	0	X

09A08700



DECRETO 21 luglio 2009.

Modifica dei disciplinari di produzione delle indicazioni geografiche tipiche dei vini «Alto Livenza», «Colli Trevigiani», «delle Venezie», «Marca Trevigiana», «Veneto», «Venezia Giulia» e «Vigneti delle Dolomiti».

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visti i decreti di attuazione della predetta legge;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in particolare il titolo III, Capo IV, recante norme sulle denominazioni di origine e indicazioni geografiche;

Vista la proposta di regolamento (CE) della Commissione, recante modalità di applicazione del Regolamento del Consiglio n. 479/2008 per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, sulla quale è stato acquisito all'unanimità il parere favorevole da parte del Comitato di Gestione OCM unica – settore vitivinicolo in data 19 giugno 2009;

Visti i decreti con i quali sono state riconosciute le indicazioni geografiche tipiche «Alto Livenza», «Colli Trevigiani», «delle Venezie», «Marca Trevigiana», «Veneto», «Venezia Giulia», «Vigneti delle Dolomiti», ed approvati o modificati i relativi disciplinari di produzione;

Vista la domanda presentata dalla Regione Veneto, in nome e per conto della filiera vitivinicola trevigiana, del Consorzio di Tutela del vino Prosecco di Conegliano Valdobbiadene e del Consorzio di Tutela dei vini Montello e Colli Asolani, intesa ad ottenere il riconoscimento della Denominazione di Origine Controllata dei vini «Prosecco» e il riconoscimento della D.O.C.G. «Conegliano Valdobbiadene» e della D.O.C.G. «Colli Asolani» o «Asolo» per le relative sottozone storiche della citata D.O.C. «Prosecco», nonché la domanda presentata dalla Regione Friuli-Venezia Giulia, in nome e per conto della filiera vitivinicola della Regione medesima, intesa ad ottenere il riconoscimento della Denominazione di origine controllata dei vini «Prosecco»;

Visto il parere favorevole espresso sulle citate richieste dal Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei Vini, nella riunione del 18 e 19 marzo 2009, e le relative proposte di disciplinari di produzione formulate dallo stesso Comitato, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 87, del 15 aprile 2009;

Visto il decreto ministeriale 27 marzo 2009 con il quale sono state apportate modificazioni al registro nazionale delle varietà di vite e, in particolare, è stato riconosciuto il sinonimo «Glera» per la varietà di vite «Prosecco» ed il sinonimo «Glera lunga» per la varietà di vite «Prosecco lungo»;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 2009 concernente il riconoscimento della Denominazione di Origine Controllata dei vini «Prosecco», il riconoscimento della Denominazione di Origine Controllata e Garantita dei vini «Conegliano Valdobbiadene - Prosecco» e il riconoscimento della Denominazione di Origine Controllata e Garantita dei vini «Colli Asolani - Prosecco» o «Asolo - Prosecco» per le rispettive sottozone e l'approvazione dei relativi disciplinari di produzione.

Considerato che, a seguito dell'entrata in vigore delle disposizioni del predetto decreto, ai sensi dell'art. 42, par. 3, del citato regolamento n. 479/2008, il riconoscimento della DOC «Prosecco» e delle DOCG «Conegliano Valdobbiadene - Prosecco» e «Colli Asolani - Prosecco» o «Asolo - Prosecco» esclude la possibilità di utilizzare, in etichettatura e presentazione, il nome della varietà di vite «Prosecco» per altri vini, ivi compresi i vini ad indicazione geografica tipica sopra richiamati;



Ritenuto, pertanto, di dover apportare le opportune modifiche ai disciplinari di produzione delle richiamate indicazioni geografiche tipiche «Alto Livenza», «Colli Trevigiani», «delle Venezie», «Marca Trevigiana», «Veneto», «Venezia Giulia», «Vigneti delle Dolomiti», al fine di sostituire, per la relativa tipologia di vino, il nome del vitigno «Prosecco» con il sinonimo «Glera», conformemente alle richieste formulate dalle Regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia ed al citato parere del Comitato nazionale tutela per la tutela e la valorizzazione dei vini DO e IGT;

Viste le richieste pervenute dalle Regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia, presentate rispettivamente in data 29 giugno 2009 e 24 giugno 2009, per conto dei produttori interessati, intese a consentire, successivamente al riconoscimento della DOC «Prosecco» e delle DOCG «Conegliano Valdobbiadene - Prosecco» e «Colli Asolani - Prosecco» o «Asolo - Prosecco», lo smaltimento delle giacenze delle produzioni dei vini IGT provenienti dalla campagna vendemmiale 2008/2009 e precedenti, designabili con il nome del vitigno «Prosecco», in conformità alla relativa normativa generale ed alle disposizioni dei preesistenti disciplinari di produzione;

Ritenuto in accoglimento delle predette istanze regionali, di dover prevedere talune disposizioni transitorie al fine di consentire lo smaltimento delle giacenze delle produzioni dei vini IGT provenienti dalla campagna vendemmiale 2008/2009 e precedenti;

Ritenuto altresì di dover procedere all'aggiornamento dell'elenco dei codici delle tipologie dei vini in questione, ai sensi dell'art. 7, comma 2, del decreto ministeriale 28 dicembre 2006;

Decreta:

Art. 1.

Modifica ai disciplinari di produzione dei vini IGT «Alto Livenza», «Colli Trevigiani», «delle Venezie», «Marca Trevigiana», «Veneto», «Venezia Giulia», «Vigneti delle Dolomiti»

1. A decorrere dall'inizio della campagna vendemmiale 2009/2010:

a) nei disciplinari di produzione delle Indicazioni Geografiche Tipiche «Alto Livenza», «Colli Trevigiani», «delle Venezie», «Marca Trevigiana», «Veneto», «Venezia Giulia», «Vigneti delle Dolomiti», approvati o modificati con i decreti richiamati in premessa, il nome della varietà di vite «Prosecco», per la relativa tipologia di vino, è sostituito con il sinonimo «Glera»;

b) nell'elenco dei codici dei vini di cui all'allegato 4 del decreto ministeriale 28 dicembre 2006, per le Indicazioni Geografiche Tipiche di cui alla lettera a), il riferimento varietà di vite «Prosecco», per la relativa tipologia di vino, è sostituito con il sinonimo «Glera».

Art. 2.

Disposizioni transitorie

1. Le partite dei vini IGT richiamati all'art. 1, ivi compresi i prodotti da destinare alla presa di spuma, provenienti dalla campagna vendemmiale 2008/2009 e precedenti, designabili con il nome della varietà di vite «Prosecco» e ottenuti in conformità alle norme finora vigenti, che alla data del 1° agosto 2009 trovansi in fase di stoccaggio, di elaborazione, in corso di confezionamento o già confezionati, possono essere commercializzate fino ad esaurimento delle scorte, purché siano immessi sul mercato o etichettati anteriormente al 31 dicembre 2010. A tal fine i produttori interessati devono effettuare apposita dichiarazione dei quantitativi detenuti alla citata data del 1° agosto 2009 all'Ufficio competente per territorio dell'Ispettorato Centrale per il Controllo della Qualità dei prodotti agroalimentari entro il 30 settembre 2009.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 luglio 2009

Il capo Dipartimento: NEZZO



DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 29 giugno 2009.

Approvazione dell'elenco delle confezioni di medicinali per le quali sono ripristinati i prezzi di cui alla determinazione 27 settembre 2006.

IL DIRETTORE GENERALE

Visto gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003, n. 326, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dei conti pubblici, in particolare i commi 1 e 5 lettere *f*) e *f-bis*);

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e finanze e con il Ministro della funzione pubblica, concernente «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 16 agosto 2008, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al Registro visti semplici, foglio n. 803 in data 16 luglio 2008, con il quale è stato designato il prof. Guido Rasi in qualità di Direttore generale dell'AIFA;

Visto l'art. 1, comma 796, lettera *f*) della legge 27 dicembre 2006 n. 296, che conferma per gli anni 2007 e seguenti le misure di contenimento della spesa farmaceutica assunte dall'AIFA, ed, in particolare, la delibera n. 26 del Consiglio di amministrazione in data 27 settembre 2006;

Vista la Determinazione del 27 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata» con cui è stata adottata una misura finalizzata a ridurre nella misura del 5% il prezzo al pubblico dei medicinali comunque dispensati o impiegati dal Servizio sanitario nazionale, già vigente; nonché di rideterminare lo sconto al produttore dello 0,6%, già disposto con la determinazione AIFA del 30 dicembre 2005, cit. in premesse e mantenere in vigore le predette misure fino ad integrale copertura del disavanzo accertato per il 2006, previa verifica da effettuarsi entro il termine del 15 febbraio 2007;

Visto l'art. 1, comma 796, lettera *g*) della legge n. 296/2006 citata, che consente alle Aziende farmaceutiche di chiedere all'AIFA la sospensione degli effetti di cui alla citata Delibera n. 26 del 27 settembre 2006, previa dichiarazione di impegno al versamento alle regioni degli importi individuati da apposite tabelle di equivalenza degli effetti economico-finanziari per il Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 796, lettera *h*), della legge n. 296/2006 citata;



Rilevato che le differenze di prezzo tra prodotti uguali o analoghi eventualmente indotte dall'applicazione del sistema del pay back in questione non costituiscono variazioni di spesa a carico del Servizio sanitario nazionale;

Vista la Delibera n. 4 in data 8 febbraio 2007, con cui il Consiglio di amministrazione ha approvato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 796, lettera g) della legge n. 296/2006 citata, di ripristinare, con decorrenza 1° marzo 2007, i prezzi in vigore il 30 settembre 2006 per i farmaci indicati nell'elenco delle confezioni di medicinali per le quali le aziende hanno applicato il pay back;

Vista la Determinazione del 9 febbraio 2007, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 43 del 21 febbraio 2007, recante approvazione dell'elenco relativo alle Aziende che si sono avvalse della facoltà di ripianare l'eccedenza di spesa farmaceutica secondo le modalità di pay back;

Visto l'art. 9, comma 1 del decreto-legge 31 dicembre 2007, convertito con legge 28 febbraio 2008, n. 31 che proroga fino al 31 dicembre 2008 gli effetti della facoltà esercitata dalle aziende farmaceutiche in ordine alla sospensione della riduzione del 5 per cento dei prezzi, ai sensi dell'art. 1, comma 796, lettera g), della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Visto l'art. 34, comma 1 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazione nella legge n. 14 del 27 febbraio 2009, che proroga fino al 31 dicembre 2009 gli effetti della disposizione di cui all'art. 9, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito in legge n. 31/2008 citato, e che dispone che con determinazione dell'AIFA, da approvarsi entro il 31 gennaio 2009, sono definiti gli aspetti applicativi;

Tenuto conto delle adesioni formalizzate dalle singole Aziende alla manovra del pay back entro il termine del 19 gennaio us, disposto dalla determina AIFA del 29 gennaio 2009;

Determina:

Art. 1.

1. È approvato l'allegato elenco (all. 1), recante le confezioni dei medicinali classificati nella fascia A) di cui all'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, oggetto della manovra di pay back, per i quali sono ripristinati, con decorrenza 1° luglio 2009, i prezzi in vigore il 30 settembre 2006 nonché quelli successivamente a tale data rideterminati. È, altresì, approvato l'allegato elenco (all. 2), recante le confezioni dei medicinali classificati nella classe A) di cui sopra ad uso esclusivamente ospedaliero (H).

2. Gli sconti dovuti dal produttore di cui alla determinazione AIFA del 30 dicembre 2005 e dal farmacista e dal grossista di cui alla determinazione AIFA del 9 febbraio 2007 pari allo 0,6% del prezzo al pubblico comprensivo di IVA, sono applicati anche ai prodotti rimborsabili ceduti non attraverso il Servizio sanitario nazionale.


Art. 2.

1. Per le confezioni dei medicinali di cui all'art. 1, per il periodo di tempo 1° luglio 2009/30 settembre 2009, in ragione dall'applicazione del pay back, è sospesa la riduzione del prezzo del 5% di cui alla determinazione AIFA del 27 settembre 2006, citata in premessa.

Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* ed è efficace dal 1° luglio 2009.

Roma, 29 giugno 2009


Il direttore generale: RASI



ALLEGATO I

CLASSE A

ATC	Principio attivo	AIC	Denominazione	Confezione	Nota 1	Nota 2	Ditta	Prezzo al Pubblico	SSN	Inclusione pay back
A02AD02	Magaldrato	033232024	GADRAL	40 bust 800 mg			Therabel Glenne	6,85	6,77	X
A02AD02	Magaldrato	033232016	GADRAL	40 cpr mast 800 mg			Therabel Glenne	5,03	4,97	X
A02AD02	Magaldrato	033232032	GADRAL	os sosp 250 ml			Therabel Glenne	4,39	4,36	X
A02AD02	Magaldrato	033231022	MAGALTOP	40 bust 800 mg			Therabel Glenne	6,85	6,77	X
A02AD02	Magaldrato	033231010	MAGALTOP	40 cpr mast 800 mg			Therabel Glenne	5,03	4,97	X
A02BX13	Sodio alginato/potassio bicarbonato	034248171	GAVISCON ADVANCE	20 bust os sosp 10 ml menta			Reckitt Benckiser Ltd	4,79	4,76	X
A02BX13	Sodio alginato/potassio bicarbonato	034248043	GAVISCON ADVANCE	os sosp 200 ml			Reckitt Benckiser Ltd	4,79	4,76	X
A02BX13	Sodio alginato/potassio bicarbonato	034248284	GAVISCON ADVANCE	os sosp 200 ml menta 1.000 mg/10 ml + 200 mg/10 ml			Reckitt Benckiser Ltd	4,79	4,76	X
A02BX13	Sodio alginato/potassio bicarbonato	034248068	GAVISCON ADVANCE	os sosp 500 ml			Reckitt Benckiser Ltd	11,11	10,97	X
A02BX13	Sodio alginato/potassio bicarbonato	034248346	GAVISCON ADVANCE	os sosp 500 ml menta 1.000 mg/10 ml + 200 mg/10 ml			Reckitt Benckiser Ltd	11,11	10,97	X
A05AA	Acido chenouriososolfico	026567026	BILENOR	30 cps 250 mg	2		Ucb	16,38	16,18	X
A06AD12	Lattitolo	029563018	PORTOLAC EPS	polv os 200 g	59		Novartis C.H.	7,52	7,42	X
A06AD12	Lattitolo	029563044	PORTOLAC EPS	scr 500 ml 66,67 %	59		Novartis C.H.	12,55	12,39	X
A07AA11	Rifaximina	025300029	NORMIX	12 cpr riv 200 mg			Alfa Wassermann	8,76	8,66	X
A07AA11	Rifaximina	025300043	NORMIX	grat os sosp 60 ml 2 g/100 ml			Alfa Wassermann	4,80	4,77	X
A07AA11	Rifaximina	025303025	RIFACOL	12 cpr riv 200 mg			Prodotti Fomenti	8,76	8,66	X
A07AA11	Rifaximina	025303049	RIFACOL	grat os sosp 60 ml 2 g/100 ml			Prodotti Fomenti	4,80	4,77	X
A09AA02	Pancrelipasi	029018064	CREON	"10.000 U.I." 100 cps 150 mg rilascio modificato	5		Solvay Pharmaceuticals B.V.	17,31	17,11	X
A09AA02	Pancrelipasi	021232071	PANGREX	100 cps 340 mg	5		Mipharm	13,96	13,80	X
A10AB04	Insulina lispro da DNA ricombinante	033637024	HUMALOG	1 flaconcino SC 1.000 U.I. 10 ml			Eli Lilly Nederland B.V.	34,87	34,45	X
A10AB04	Insulina lispro da DNA ricombinante	033637051	HUMALOG	5 cartucce SC 300 U.I. 3 ml			Eli Lilly Nederland B.V.	52,36	51,74	X
A10AB04	Insulina lispro da DNA ricombinante	033637048	HUMALOG	5 penne 100 U.I./ml 3 ml			Eli Lilly Nederland B.V.	52,36	51,74	X
A10AB04	Insulina lispro da DNA ricombinante	033637277	HUMALOG	BASAL KWIKPEN 5 penne SC EV 100 U 3 ml			Eli Lilly Nederland B.V.	52,36	51,74	X
A10AB04	Insulina lispro da DNA ricombinante	033637190	HUMALOG	KWIKPEN 5 penne SC EV 100 U 3 ml			Eli Lilly Nederland B.V.	52,36	51,74	X
A10AB04	Insulina lispro da DNA ricombinante	033637214	HUMALOG	MIX 25 5 penne SC EV 100 U 3 ml			Eli Lilly Nederland B.V.	52,36	51,74	X
A10AB04	Insulina lispro da DNA ricombinante	033637238	HUMALOG	MIX 50 5 penne SC EV 100 U 3 ml			Eli Lilly Nederland B.V.	52,36	51,74	X
A10AB05	Insulina aspart	034498093	NOVORAPID	flexpen 5 cartucce SC 300 U.I. 3 ml			Novo Nordisk A/S	52,36	51,74	X
A10AB05	Insulina aspart	034498030	NOVORAPID PENFILL	5 cartucce SC 3 ml			Novo Nordisk A/S	52,36	51,74	X
A10AB06	Insulina glulisina	036684013	APIDRA	1 flaconcino SC 10 ml 100 U.I./ml			Sanofi Aventis GmbH	32,93	32,53	X
A10AB06	Insulina glulisina	036684088	APIDRA	5 cartucce SC 300 U.I. 3 ml			Sanofi Aventis GmbH	49,39	48,79	X
A10AB06	Insulina glulisina	036684241	APIDRA	5 cartucce SC optiClick 300 U.I. 3 ml			Sanofi Aventis GmbH	49,39	48,79	X
A10AB06	Insulina glulisina	036684165	APIDRA	5 penne SC 300 U.I. 3 ml			Sanofi Aventis GmbH	49,39	48,79	X
A10AB06	Insulina glulisina	036684328	APIDRA	solostar 5 penne SC 300 U.I. 3 ml			Sanofi Aventis GmbH	49,39	48,79	X
A10AC04	Insulina lispro da DNA ricombinante	033637113	HUMALOG	5 penne SC NPL 300 U.I. 3 ml			Eli Lilly Nederland B.V.	52,36	51,74	X
A10AD04	Insulina lispro da DNA ricombinante	033637149	HUMALOG	5 penne SC NPL 300 U.I. 3 ml			Eli Lilly Nederland B.V.	52,36	51,74	X
A10AD04	Insulina lispro da DNA ricombinante	033637063	HUMALOG	"MIX 25" 1 fiala SC 1.000 U.I. 10 ml			Eli Lilly Nederland B.V.	34,87	34,45	X
A10AD04	Insulina lispro da DNA ricombinante	033637125	HUMALOG	"MIX 25" 5 cartucce 3 ml			Eli Lilly Nederland B.V.	52,36	51,74	X
A10AD04	Insulina lispro da DNA ricombinante	033637137	HUMALOG	"MIX 25" 5 penne 3 ml			Eli Lilly Nederland B.V.	52,36	51,74	X
A10AD04	Insulina lispro da DNA ricombinante	033637075	HUMALOG	"MIX 50" 5 cartucce penna SC 300 U.I. 3 ml			Eli Lilly Nederland B.V.	52,36	51,74	X
A10AD05	Insulina aspart	035563079	NOVOMIX 30	"MIX 50" 5 cartucce SC 300 U.I. 3 ml			Eli Lilly Nederland B.V.	52,36	51,74	X
A10AD05	Insulina aspart	035563131	NOVOMIX 50	FLEXPEN 5 cartucce 300 U.I. 3 ml			Novo Nordisk A/S	52,36	51,74	X
A10AE04	Insulina glargine	035724194	NOVOMIX 70	FLEXPEN 5 penne 300 U.I. 3 ml			Novo Nordisk A/S	52,36	51,74	X
A10AE04	Insulina glargine	035724121	LANTUS	1 flaconcino SC 1.000 U.I. 10 ml			Novo Nordisk A/S	52,36	51,74	X
A10AE04	Insulina glargine	035724069	LANTUS	5 cartucce SC 300 U.I. 3 ml			Novo Nordisk A/S	54,87	54,21	X
A10AE04	Insulina glargine	035724160	LANTUS	optiClick 5 cartucce SC 300 U.I. 3 ml			Novo Nordisk A/S	82,32	81,34	X
A10AE04	Insulina glargine	035724107	LANTUS	optiset 5 penne SC 300 U.I. 3 ml			Novo Nordisk A/S	82,32	81,34	X
A10AE04	Insulina glargine	035724246	LANTUS	solostar 5 penne SC 300 U.I. 3 ml			Novo Nordisk A/S	82,32	81,34	X
A10AE05	Insulina detemir	036168055	LEVEMIR	5 cartucce SC 300 U.I. 3 ml			Novo Nordisk A/S	82,32	81,34	X
A10BD03	Rosiglitazone/meformina	036168033	AVANDIAMIET	112 cpr riv 1 mg + 500 mg			Smithkline Beecham Plc	38,65	38,19	X
A10BD03	Rosiglitazone/meformina	036168060	AVANDIAMIET	112 cpr riv 2 mg + 500 mg			Smithkline Beecham Plc	59,08	58,38	X
A10BD03	Rosiglitazone/meformina	036168072	AVANDIAMIET	56 cpr riv 2 mg + 1.000 mg			Smithkline Beecham Plc	38,19	38,19	X
A10BD03	Rosiglitazone/meformina	036168084	AVANDIAMIET	56 cpr riv 4 mg + 1.000 mg			Smithkline Beecham Plc	59,08	58,38	X
A10BG02	Rosiglitazone	034939064	AVANDIA	28 cpr riv 4 mg			Smithkline Beecham Plc	38,65	38,19	X



CLASSE A

ATC	Principio attivo	AIC	Denominazione	Confezione	Nota 1	Nota 2	Ditta	Prezzo al Pubblico	Prezzo al SSN	Inclusione pay back
A10BG02	Rosiglitazone	034939114	AVANDIA	28 cpr riv 8 mg			Smithkline Beecham Plc	59,08	58,38	X
A10BG03	Priglitazone	034946018	ACTOS	28 cpr 15 mg			Takeda Europe	36,79	36,33	X
A10BG03	Priglitazone	034946044	ACTOS	28 cpr 30 mg			Takeda Europe	59,20	58,48	X
A10BX02	Repaglinide	034162053	NOVONORM	90 cpr 0,5 mg			Novo Nordisk A/S	16,73	16,53	X
A10BX02	Repaglinide	034162127	NOVONORM	90 cpr 1 mg			Novo Nordisk A/S	16,73	16,53	X
A10BX02	Repaglinide	034162192	NOVONORM	90 cpr 2 mg			Novo Nordisk A/S	16,73	16,53	X
A11CC05	Colecalciferolo	036635035	DIBASE	6 file IM OS 1 ml 300.000 U.I./ml			Abogen	3,50	3,48	
A11CC05	Colecalciferolo	036635023	DIBASE	16 file IM OS 1 ml 100.000 U.I./ml			Abogen	4,00	3,98	
A11CC05	Colecalciferolo	036635011	DIBASE	6 file IM OS 1 ml 100.000 U.I./ml			Abogen	4,00	3,98	
A11CC07	Paracicalolo	036374015	ZEMPLAR	5 flaconcini 1 ml 5 mcg/ml		PT	Abbott	5,70	5,64	X
A16AA01	Levocarnitina	018610079	CARNITENE	5 flaconcini 1 ml 5 mcg/ml	8	PT	Abbott	158,36	156,46	X
B01AB06	Nadroparina calcica	036458014	FRAXODI	os soluz 10 flaconcini 2 g			Sigmatau	15,63	15,45	X
B01AB06	Nadroparina calcica	036458040	FRAXODI	2 siringhe SC 11.400 U.I. 0,6 ml			Glaxosmithkline	17,40	17,20	X
B01AB06	Nadroparina calcica	036458077	FRAXODI	2 siringhe SC 15.200 U.I. 0,8 ml			Glaxosmithkline	23,18	22,90	X
B01AB06	Nadroparina calcica	034668018	SELEDIE	2 siringhe SC 19.000 U.I. 1 ml			Glaxosmithkline	29,07	28,73	X
B01AB06	Nadroparina calcica	034668044	SELEDIE	2 siringhe SC 11.400 U.I. 0,6 ml			Glaxo Allen	17,40	17,20	X
B01AB06	Nadroparina calcica	034668071	SELEDIE	2 siringhe SC 15.200 U.I. 0,8 ml			Glaxo Allen	23,18	22,90	X
B01AB06	Nadroparina calcica	034668071	SELEDIE	2 siringhe SC 19.000 U.I. 1 ml			Glaxo Allen	29,07	28,73	X
B01AB08	Reviparina	028694038	CLIVARINA	10 siringhe SC 1.750 U.I. 0,25			Abbott	26,73	26,41	X
B01AB08	Reviparina	028694053	CLIVARINA	10 siringhe SC 4.200 U.I. 0,6 ml			Abbott	68,13	67,31	X
B01AB08	Reviparina	028694103	CLIVARINA	10 siringhe SC 6.300 U.I. 0,9 ml			Abbott	99,38	98,18	X
B01AB12	Bemiparina	035571182	IVOR	10 siringhe SC 10.000 U.I. 0,4 ml			Sigmatau	107,74	106,44	X
B01AB12	Bemiparina	035572028	IVOR	10 siringhe SC 2500 U.I. 0,2 ml			Sigmatau	25,23	24,93	X
B01AB12	Bemiparina	035571067	IVOR	10 siringhe SC 3500 U.I. 0,2 ml			Sigmatau	37,71	37,25	X
B01AB12	Bemiparina	035571105	IVOR	10 siringhe SC 5000 U.I. 0,2 ml			Sigmatau	53,91	53,27	X
B01AB12	Bemiparina	035571143	IVOR	10 siringhe SC 7500 U.I. 0,3 ml			Sigmatau	80,79	79,83	X
B01AX05	Fondaparinux	035606173	ARIXTRA	10 siringhe SC 10 mg 0,8 ml			Glaxo Group Ltd	207,01	204,53	X
B01AX05	Fondaparinux	035606033	ARIXTRA	10 siringhe SC 2,5 mg 0,5 ml			Glaxo Group Ltd	67,45	66,65	X
B01AX05	Fondaparinux	035606110	ARIXTRA	10 siringhe SC 5 mg 0,4 ml			Glaxo Group Ltd	138,04	136,38	X
B01AX05	Fondaparinux	035606146	ARIXTRA	10 siringhe SC 7,5 mg 0,6 ml			Glaxo Group Ltd	207,01	204,53	X
B03AA01	Ferropicinasolfato	036743019	NIFEX	7 siringhe SC 1,5 mg 0,3 ml			Glaxo Group Ltd	28,31	27,97	X
B03AB	Ferromaltoso	016747026	NITRAFER	50 cps pastiror 100 mg	76		Ucb	11,09	10,95	X
C01DA02	Nitroglicerina	025224116	NITRODUR	glt os 30 ml 50 mg/ml	76		Geymonat	5,48	5,42	X
C01DA02	Nitroglicerina	025224142	NITRODUR	5*15 cerotti transd 5 mg/die			Sigmatau	7,14	7,10	
C01DA02	Nitroglicerina	025224130	NITRODUR	10 cerotti transd 15 mg/die			Sigmatau	8,20	8,15	
C01DA02	Nitroglicerina	025224128	NITRODUR	15 cerotti transd 10 mg/die			Sigmatau	8,04	7,99	
C01DA02	Nitroglicerina	025664058	TOP-NITRO	15 cerotti transd 7,5 mg/die			Sigmatau	8,99	8,89	X
C01DA02	Nitroglicerina	028564045	TOP-NITRO	10 cerotti transd 15 mg/die			Schering Plough	8,20	8,15	
C01DA02	Nitroglicerina	028564021	TOP-NITRO	15 cerotti transd 10 mg/die			Schering Plough	8,25	8,20	
C02AC05	Moxonidina	034063053	FISIOTENS	15 cerotti transd 5 mg/die			Schering Plough	7,21	7,17	X
C02AC05	Moxonidina	034063014	FISIOTENS	28 cpr riv 0,2 mg			Schering Plough	8,99	8,89	X
C02AC05	Moxonidina	036677033	MOXONIDINA	28 cpr riv 0,4 mg			Solvay	9,20	9,08	X
C02AC05	Moxonidina	028677211	MOXONIDINA	28 cpr riv 0,2 mg			Eg	15,13	14,95	X
C03BA11	Indapamide	024032031	NATRILIX	30 cpr riv 1,5 mg			Eg	12,10	11,96	X
C03DA03	Canrenone	024273056	LUVION	30 cpr riv 1,5 mg rilascio prolungato			Les Laboratoires Servier	8,91	8,86	X
C03DA03	Canrenone	024273094	LUVION	20 cps 100 mg			Therabel Genne	7,29	7,21	X
C03EA14	Potassio camrenato/butizide	025166024	KADIUR	40 cpr 50 mg			Therabel Genne	7,42	7,34	X
C07AB03	Atenolo	024016026	TENORMIN	20 cpr 50 mg + 5 mg			Therabel Genne	6,11	6,03	X
C07AB03	Atenolo	024016038	TENORMIN	10 file EV 5 mg 10 ml			Therabel Genne	10,50	10,38	X
C07AB12	Nebivololo	032209015	LOBIVON	42 cpr 100 mg			Asrazeneca	10,05	9,99	X
C07BB07	Bisoprololo/diclorotiazide	035583119	LODOZ	28 cpr div 5 mg			Menarini	14,13	13,97	X
C07BB07	Bisoprololo/diclorotiazide	035583119	LODOZ	30 cpr riv 10 mg + 6,25 mg			Glaxosmithkline	14,13	13,97	X
C07BB07	Bisoprololo/diclorotiazide	035583018	LODOZ	30 cpr riv 2,5 mg + 6,25 mg			Merck Serono	7,41	7,33	X
C07BB07	Bisoprololo/diclorotiazide	035583018	LODOZ	30 cpr riv 2,5 mg + 6,25 mg			Merck Serono	7,41	7,33	X




CLASSE A

ATC	Principio attivo	AIC	Denominazione	Confezione	Nota 1	Nota 2	Ditta	Prezzo al Pubblico SSN	Inclusione pay back
C07BB07	Bisoprololo/idroclorotiazide	0355693069	LODOZ	30 cpr riv 5 mg + 6,25 mg			Merck Serono	7,41	X
C08CA03	Isradipina	027725023	ESRADIN	14 cps 5 mg rilascio prolungato			Sigmatau	7,12	X
C08CA05	Nifedipina	027980034	ADALAT CRONO	14 cpr 20 mg rilascio modificato			Bayer	4,84	X
C08CA05	Nifedipina	027980010	ADALAT CRONO	14 cpr 30 mg rilascio modificato			Bayer	7,13	X
C08CA11	Manidipina	027980022	ADALAT CRONO	14 cpr 60 mg rilascio modificato			Bayer	9,60	X
C08CA12	Bernidipina	029224045	IPERTEN	28 cpr 20 mg			Chiesi	24,99	X
C08CA12	Bernidipina	035146024	LIBRADIN	28 cps 10 mg rilascio modificato			Sigmatau	17,67	X
C08CA12	Bernidipina	035146012	LIBRADIN	28 cps 20 mg rilascio modificato			Sigmatau	17,67	X
C08CA12	Bernidipina	035145010	OSIPINE	28 cps 10 mg rilascio modificato			Astellas	17,89	X
C08CA12	Bernidipina	035145022	OSIPINE	28 cps 20 mg rilascio modificato			Astellas	17,89	X
C08CA12	Bernidipina	035144029	VASEXTEN	28 cps 10 mg rilascio prolungato			Italfarmaco	17,67	X
C08CA12	Bernidipina	035144017	VASEXTEN	28 cps 20 mg rilascio prolungato			Italfarmaco	17,67	X
C08CA13	Lercanidipina	033226022	CARDIOVASC	28 cpr riv 10 mg			Roitapharm	15,19	X
C08CA13	Lercanidipina	033226085	CARDIOVASC	28 cpr riv 20 mg			Roitapharm	21,13	X
C08CA13	Lercanidipina	033225020	LERCADIP	28 cpr riv 10 mg			Innova Pharma	15,19	X
C08CA13	Lercanidipina	033225083	LERCADIP	28 cpr riv 20 mg			Innova Pharma	21,13	X
C08CA13	Lercanidipina	033224027	ZANEDIP	28 cpr riv 10 mg			Recordati	15,19	X
C08CA13	Lercanidipina	033224080	ZANEDIP	28 cpr riv 20 mg			Recordati	21,13	X
C09AA04	Perindopril arginina	027286323	COVERSYL	30 cpr riv 10 mg			Les Laboratoires Servier	21,78	X
C09AA04	Perindopril arginina	027286210	COVERSYL	30 cpr riv 5 mg			Les Laboratoires Servier	21,78	X
C09AA04	Perindopril arginina	027469319	PROCAPTAN	30 cpr riv 10 mg			Stroder	21,78	X
C09AA04	Perindopril arginina	027469208	PROCAPTAN	30 cpr riv 5 mg			Stroder	21,78	X
C09AA04	Perindopril ter-butillamina	037770068	PERINDOPRIL	30 cpr 4 mg			Doc Generici	8,27	X
C09AA04	Perindopril ter-butillamina	038523078	PERINDOPRIL	30 cpr 4 mg			Ranbaxy	8,27	X
C09AA04	Perindopril ter-butillamina	038538017	PERINDOPRIL	30 cpr 4 mg			Teva	8,27	X
C09AA04	Perindopril ter-butillamina	038764078	PERINDOPRIL	30 cpr 4 mg			Sandoz	8,27	X
C09AA15	Zofenopril	034408094	BIFRIL	28 cpr riv 30 mg			Menarini International O.L.S.A.	17,78	X
C09AA15	Zofenopril	034408017	BIFRIL	12 cpr riv 7,5 mg			Menarini International O.L.S.A.	4,29	X
C09AA15	Zofenopril	0346934012	ZANTIPRES	12 cpr riv 7,5 mg			F.I.R.M.A.	4,29	X
C09AA15	Zofenopril	034934113	ZANTIPRES	12 cpr riv 30 mg			F.I.R.M.A.	17,78	X
C09AA15	Zofenopril	034789014	ZOPRANOL	12 cpr riv 7,5 mg			Guidotti	4,29	X
C09AA15	Zofenopril	034789091	ZOPRANOL	28 cpr riv 30 mg			Guidotti	17,78	X
C09BA04	Perindopril arginina/ndapamide	034234280	PRELECTAL	30 cpr 2,5 mg + 0,625 mg			Stroder	25,10	X
C09BA04	Perindopril arginina/ndapamide	034234361	PRELECTAL	30 cpr 5 mg + 1,25 mg			Stroder	25,10	X
C09BA04	Perindopril arginina/ndapamide	034236341	PRETERAX	30 cpr 5 mg + 1,25 mg			Stroder	25,10	X
C09BA04	Perindopril arginina/ndapamide	034236240	PRETERAX	30cpr 2,5 mg + 0,625 mg			Les Laboratoires Servier	25,10	X
C09BA15	Zofenopril /idroclorotiazide	036823021	BIFRIZIDE	28 cpr riv 30 mg + 12,5 mg			Menarini International O.L.S.A.	17,78	X
C09BA15	Zofenopril /idroclorotiazide	036824023	ZANTIPRIDE	28 cpr riv 30 mg + 12,5 mg			F.I.R.M.A.	17,78	X
C09BA15	Zofenopril /idroclorotiazide	036702025	ZOPRAZIDE	28 cpr riv 30 mg + 12,5 mg			Guidotti	17,78	X
C09CA01	Losartan	029394029	LORTAAN	21 cpr riv 12,5 mg			Merck Sharp & Dohme	11,00	X
C09CA01	Losartan	029394017	LORTAAN	28 cpr riv div 50 mg			Merck Sharp & Dohme	33,76	X
C09CA01	Losartan	029393028	LOSAPREX	21 cpr riv 12,5 mg			Merck Sharp & Dohme	27,01	X
C09CA01	Losartan	029393042	LOSAPREX	28 cpr riv 100 mg			Sigmatau	11,00	X
C09CA01	Losartan	029393016	LOSAPREX	28 cpr riv 50 mg			Sigmatau	33,76	X
C09CA01	Losartan	029395022	NEO-LOTAN	21 cpr riv 12,5 mg			Sigmatau	27,01	X
C09CA01	Losartan	029395046	NEO-LOTAN	21 cpr riv 100 mg			Neopharmed	11,00	X
C09CA01	Losartan	029395010	NEO-LOTAN	28 cpr riv 50 mg			Neopharmed	33,76	X
C09CA02	Eprosartan	033331149	TEVELENZ	28 cpr riv 600 mg			Solvay	27,01	X
C09CA03	Valsartan	034776132	RIXIL	14 cpr riv 40 mg			Lpb	19,47	X
C09CA03	Valsartan	034776029	RIXIL	28 cps 160 mg			Lpb	8,80	X
C09CA03	Valsartan	034776017	RIXIL	28 cps 80 mg			Lpb	27,63	X
C09CA03	Valsartan	033178195	TAREG	14 cpr riv 40 mg			Novartis Farma	22,00	X
C09CA03	Valsartan	033178029	TAREG	28 cps 160 mg			Novartis Farma	8,80	X
C09CA03	Valsartan						Novartis Farma	27,63	X




CLASSE A

ATC	Principio attivo	AIC	Denominazione	Confezione	Nota 1	Nota 2	Ditta	Prezzo al Pubblico	Inclusione pay back
C09CA03	Valsartan	033178017	TAREG	28 cps 80 mg			Novartis Farma	22,00	X
C09CA03	Valsartan	033178359	TAREG	14 cpr riv 320 mg			Novartis Farma	33,16	X
C09CA03	Valsartan	033119138	VALPRESSION	28 cps 160 mg			Menarini	8,70	X
C09CA03	Valsartan	033119025	VALPRESSION	28 cps 80 mg			Menarini	27,63	X
C09CA03	Valsartan	033119013	VALPRESSION	28 cps 80 mg			Menarini	22,00	X
C09CA03	Valsartan	033119292	VALPRESSION	28 cpr riv 320 mg			Menarini	33,16	X
C09CA04	Ibesartan	033264045	APROVEL	28 cpr 150 mg			Sanofi Pharma Bms	21,81	X
C09CA04	Ibesartan	033264072	APROVEL	28 cpr 300 mg			Sanofi Pharma Bms	29,47	X
C09CA04	Ibesartan	033263043	KARVEA	28 cpr 150 mg			Bristol-Myers Squibb Pharma E	21,81	X
C09CA04	Ibesartan	033263070	KARVEA	28 cpr 300 mg			Bristol-Myers Squibb Pharma E	29,47	X
C09CA06	Candesartan cilexetil	033451269	BLOPRESS	28 cpr 16 mg			Takeda	26,18	X
C09CA06	Candesartan cilexetil	033451360	BLOPRESS	28 cpr 32 mg			Takeda	33,21	X
C09CA06	Candesartan cilexetil	033451168	BLOPRESS	28 cpr 8 mg			Takeda	20,23	X
C09CA06	Candesartan cilexetil	033577305	RATACAND	28 cpr 16 mg			Astrazeneca	26,18	X
C09CA06	Candesartan cilexetil	033577469	RATACAND	28 cpr 32 mg			Astrazeneca	33,21	X
C09CA06	Candesartan cilexetil	033577180	RATACAND	28 cpr 8 mg			Astrazeneca	20,23	X
C09CA07	Telmisartan	034328106	MICARDIS	28 cpr 20 mg			Boehringer Ingelheim Int.Gmbh	13,57	X
C09CA07	Telmisartan	034328029	MICARDIS	28 cpr 40 mg			Boehringer Ingelheim Int.Gmbh	21,71	X
C09CA07	Telmisartan	034328068	MICARDIS	28 cpr 80 mg			Boehringer Ingelheim Int.Gmbh	28,72	X
C09CA07	Telmisartan	034326126	PRITOR	28 cpr 20 mg			Bayer Healthcare AG	13,57	X
C09CA07	Telmisartan	034326025	PRITOR	28 cpr 40 mg			Bayer Healthcare AG	21,71	X
C09CA07	Telmisartan	034326076	PRITOR	28 cpr 80 mg			Bayer Healthcare AG	28,72	X
C09CA08	Olimesartan medoxomil	036027011	OLMETEC	28 cpr riv 10 mg			Daiichi Sankyo	18,97	X
C09CA08	Olimesartan medoxomil	036027062	OLMETEC	28 cpr riv 20 mg			Daiichi Sankyo	26,56	X
C09CA08	Olimesartan medoxomil	036027112	OLMETEC	28 cpr riv 40 mg			Daiichi Sankyo	26,56	X
C09CA08	Olimesartan medoxomil	036026019	OLPRESS	28 cpr riv 10 mg			Menarini International O.L.S.A.	18,97	X
C09CA08	Olimesartan medoxomil	036026060	OLPRESS	28 cpr riv 20 mg			Menarini International O.L.S.A.	26,56	X
C09CA08	Olimesartan medoxomil	036026110	OLPRESS	28 cpr riv 40 mg			Menarini International O.L.S.A.	26,56	X
C09CA08	Olimesartan medoxomil	036025017	PLAUNAC	28 cpr riv 10 mg			Menarini International O.L.S.A.	18,97	X
C09CA08	Olimesartan medoxomil	036025118	PLAUNAC	28 cpr riv 20 mg			Menarini International O.L.S.A.	26,56	X
C09CA08	Olimesartan medoxomil	036025118	PLAUNAC	28 cpr riv 40 mg			Menarini International O.L.S.A.	26,56	X
C09DA01	Losartan potassico/diidroclorilazide	034310021	FORZAAR	28 cpr riv 100 mg + 25 mg			Merck Sharp & Dohme	26,51	X
C09DA01	Losartan potassico/diidroclorilazide	032079055	HIZAAR	28 cpr riv 50 mg + 12,5 mg			Merck Sharp & Dohme	26,51	X
C09DA01	Losartan potassico/diidroclorilazide	031497047	LOSAZID	28 cpr riv 100mg + 25 mg			Sigmatau	26,51	X
C09DA01	Losartan potassico/diidroclorilazide	031497050	LOSAZID	28 cpr riv 50 mg + 12,5 mg			Sigmatau	26,51	X
C09DA01	Losartan potassico/diidroclorilazide	032993040	NEO-LOTAN PLUS	28 cpr riv 100 mg + 25 mg			Neopharmed	26,51	X
C09DA01	Losartan potassico/diidroclorilazide	032993053	NEO-LOTAN PLUS	28 cpr riv 50 mg + 12,5 mg			Neopharmed	26,51	X
C09DA02	Eprosartan/diidroclorilazide	036772010	TIARTAN	28 cpr riv 600 mg + 12,5 mg			Solvay	23,94	X
C09DA03	Valsartan/diidroclorilazide	034134027	COMBISARTAN	28 cpr 80 mg + 12,5 mg			Menarini	20,50	X
C09DA03	Valsartan/diidroclorilazide	034134041	COMBISARTAN	28 cpr riv 160 mg + 12,5 mg			Menarini	24,42	X
C09DA03	Valsartan/diidroclorilazide	034134116	COMBISARTAN	28 cpr riv 160 mg + 25 mg			Menarini	24,42	X
C09DA03	Valsartan/diidroclorilazide	034134116	CORXIL	28 cpr 160 mg + 12,5 mg			Lpb	24,42	X
C09DA03	Valsartan/diidroclorilazide	034774113	CORXIL	28 cpr riv 160 mg + 25 mg			Lpb	24,42	X
C09DA03	Valsartan/diidroclorilazide	034114076	COTAREG	28 cpr riv 160 mg + 12,5 mg			Novartis Farma	24,42	X
C09DA03	Valsartan/diidroclorilazide	034114140	COTAREG	28 cpr riv 160 mg + 25 mg			Novartis Farma	24,42	X
C09DA03	Valsartan/diidroclorilazide	034114025	COTAREG	28 cpr riv 80 mg + 12,5 mg			Novartis Farma	20,50	X
C09DA04	Ibesartan/diidroclorilazide	034191015	COAPROVEL	28 cpr 150 mg + 12,5 mg			Novartis Farma	22,75	X
C09DA04	Ibesartan/diidroclorilazide	034191041	COAPROVEL	28 cpr 300 mg + 12,5 mg			Novartis Farma Bms	30,72	X
C09DA04	Ibesartan/diidroclorilazide	034191080	COAPROVEL	28 cpr 300 mg + 25 mg			Novartis Farma Bms	30,73	X
C09DA04	Ibesartan/diidroclorilazide	034190013	KARVEZIDE	28 cpr 150 mg + 12,5 mg			Bristol-Myers Squibb Pharma E	22,75	X
C09DA04	Ibesartan/diidroclorilazide	034190049	KARVEZIDE	28 cpr 300 mg + 12,5 mg			Bristol-Myers Squibb Pharma E	30,73	X
C09DA04	Ibesartan/diidroclorilazide	034190088	KARVEZIDE	28 cpr 300 mg + 25 mg			Bristol-Myers Squibb Pharma E	30,73	X
C09DA06	Candesartan cilexetil/diidroclorilazide	034187144	BLOPRESID	28 cpr 16 mg + 12,5 mg			Takeda	25,21	X
C09DA06	Candesartan cilexetil/diidroclorilazide	034186167	RATACAND PLUS	28 cpr 16 mg + 12,5 mg			Astrazeneca	25,21	X



CLASSE A

ATC	Principio attivo	AIC	Denominazione	Confezione	Nota 1	Nota 2	Ditta	Prezzo al Pubblico	Prezzo al SSN	Inclusione pay back
C09DA07	Telmisartan/dicloclorilazide	035608025	MICARDISPLUS	28 cpr 40 mg + 12,5 mg			Boehringer Ingelheim Int.Gmbh	22,27	22,01	X
C09DA07	Telmisartan/dicloclorilazide	035608076	MICARDISPLUS	28 cpr 80 mg + 12,5 mg			Boehringer Ingelheim Int.Gmbh	22,27	22,01	X
C09DA07	Telmisartan/dicloclorilazide	035705021	PRITORPLUS	28 cpr 40 mg + 12,5 mg			Bayer Healthcare AG	22,27	22,01	X
C09DA07	Telmisartan/dicloclorilazide	035705072	PRITORPLUS	28 cpr 80 mg + 12,5 mg			Bayer Healthcare AG	22,27	22,01	X
C10AA02	Lovastatina	035615069	LOVINACOR	30 cpr 20 mg	13		Innova Pharma	17,11	16,91	X
C10AA02	Lovastatina	035615057	LOVINACOR	30 cpr 40 mg	13		Innova Pharma	17,11	16,91	X
C10AA02	Lovastatina	035638055	REXTAT	30 cpr 20 mg	13		Recordati	17,11	16,91	X
C10AA02	Lovastatina	035638067	REXTAT	30 cpr 40 mg	13		Recordati	17,11	16,91	X
C10AA07	Rosuvastatina	035685058	CRESTOR	28 cpr riv 10 mg	13		Astrazeneca	28,73	28,39	X
C10AA07	Rosuvastatina	035685351	CRESTOR	28 cpr riv 20 mg	13		Astrazeneca	43,09	42,57	X
C10AA07	Rosuvastatina	035685502	CRESTOR	28 cpr riv 40 mg	13		Astrazeneca	43,09	42,57	X
C10AA07	Rosuvastatina	035685502	CRESTOR	28 cpr riv 5 mg	13		Astrazeneca	24,99	24,69	X
C10AA07	Rosuvastatina	0356853053	PROVISACOR	28 cpr riv 10 mg	13		Astrazeneca	28,73	28,39	X
C10AA07	Rosuvastatina	035683180	PROVISACOR	28 cpr riv 20 mg	13		Astrazeneca	43,09	42,57	X
C10AA07	Rosuvastatina	035683356	PROVISACOR	28 cpr riv 40 mg	13		Astrazeneca	43,09	42,57	X
C10AA07	Rosuvastatina	035683507	PROVISACOR	28 cpr riv 5 mg	13		Astrazeneca	24,99	24,69	X
C10AA07	Rosuvastatina	035684055	SIMESTAT	28 cpr riv 10 mg	13		Simesa	28,73	28,39	X
C10AA07	Rosuvastatina	035684206	SIMESTAT	28 cpr riv 20 mg	13		Simesa	43,09	42,57	X
C10AA07	Rosuvastatina	035684358	SIMESTAT	28 cpr riv 40 mg	13		Simesa	43,09	42,57	X
C10AA07	Rosuvastatina	035684509	SIMESTAT	28 cpr riv 5 mg	13		Simesa	24,99	24,69	X
C10BA02	Simvastatina/ezetimibe	036679064	INEGY	30 cpr 10 mg + 10 mg	13		Msd Sp.Ltd	63,84	63,08	X
C10BA02	Simvastatina/ezetimibe	036679215	INEGY	30 cpr 10 mg + 20 mg	13		Msd Sp.Ltd	75,24	74,34	X
C10BA02	Simvastatina/ezetimibe	036679367	INEGY	30 cpr 10 mg + 40 mg	13		Msd Sp.Ltd	86,64	85,60	X
C10BA02	Simvastatina/ezetimibe	036690067	VYTORIN	30 cpr 10 mg + 10 mg	13		Msd Sp.Ltd	63,84	63,08	X
C10BA02	Simvastatina/ezetimibe	036690218	VYTORIN	30 cpr 10 mg + 20 mg	13		Msd Sp.Ltd	75,24	74,34	X
C10BA02	Simvastatina/ezetimibe	036690360	VYTORIN	30 cpr 10 mg + 40 mg	13		Msd Sp.Ltd	86,64	85,60	X
C10BA02	Simvastatina/ezetimibe	036695219	ZEKLEN	30 cpr 10 mg + 20 mg	13		Msd Sp.Ltd	75,24	74,34	X
D05AX04	Tacalcitolo	034684022	TICALPAPOR	emuls derm 20 ml 4 mcg/g			Abiogen	12,53	12,37	X
D05AX04	Tacalcitolo	034834010	TICALPAPOR	ung derm 20 g 4 mcg/g			Abiogen	12,53	12,37	X
D05AX04	Tacalcitolo	031494026	VELLUTAN	emuls cut 20 ml 4 mcg/g			Abiogen	12,53	12,37	X
D05AX04	Tacalcitolo	031494014	VELLUTAN	ung derm 20 g 4 mcg/g			Abiogen	13,10	12,94	X
D07AC17	Fluticasone	029014014	FLXODERM	crema derm 30 g 0,05%	88		Glaxosmithkline	5,82	5,76	X
D07AC17	Fluticasone	029014038	FLXODERM	ung derm 30 g 0,005%	88		Glaxosmithkline	6,17	6,09	X
D07AD01	Clobetasolo	036680025	OLUX	schiuma cut 100 g 0,05%	88		Mipharm	13,01	12,85	X
G03BA03	Testosterone	024585034	ANDRIOL	60 cps 40 mg	36	PT	Organon	20,12	19,88	X
G03CA03	Estradiolo	034344010	EPHELIA	8 cerotti transd 25 mcg/die			Ipsen	6,30	6,22	X
G03CA03	Estradiolo	034344022	EPHELIA	8 cerotti transd 37,5 mcg/die			Ipsen	6,85	6,77	X
G03CA03	Estradiolo	034344034	EPHELIA	8 cerotti transd 50 mcg/die			Ipsen	8,66	8,56	X
G03CA03	Estradiolo	033406012	GELESTRA	28 bust gel transd 1,5 mg			Abiogen	11,09	10,95	X
G03CA03	Estradiolo	034727014	GINAIKOS	28 bust gel transd 2,5 mg			Solvay	11,09	10,95	X
G03CA04	Estrifolo	025851066	COLPOGYN	15 cpr vag 25 mg			Novo Nordisk A/S	11,36	11,22	X
G03CA04	Estrifolo	025851027	COLPOGYN	20 ov vag 1 mg			Angelini	7,85	7,75	X
G03DA04	Progesterone	035042035	PROGEFFIK	crema vag 30 g + 6 applic			Angelini	3,18	3,16	X
G03DA04	Progesterone	035042011	PROGEFFIK	15 cps os vag 200 mg			Effik	5,28	5,22	X
G03DA04	Progesterone	029538028	PROMETRIUM	30 cps os vag 100 mg			Effik	5,28	5,22	X
G03DA04	Progesterone	029538016	PROMETRIUM	15 cps os vag 200 mg			Rotapharm	5,40	5,34	X
G03FA01	Estradiolo emidrato/noretisterone	034117010	ACTIVELLE	30 cps os vag 100 mg			Rotapharm	5,40	5,34	X
G03FA11	Estradiolo emidrato/levonorgestrel	036489019	FEMITY	28 cpr riv 1 mg + 0,5 mg			Novo Nordisk	9,23	9,11	X
G03FB08	Estradiolo/didrogesterone	036163018	NAEMIS	4 cerotti transd 1,5 mg + 0,525 mg			Theramex	9,85	9,73	X
G03FB08	Estradiolo/didrogesterone	036163055	NAEMIS	"1/5 CONTI" 28 cpr riv 1 mg + 5 mg			Solvay	9,23	9,11	X
G03FB08	Estradiolo/didrogesterone	03639016	FEMOSTON 2/10	"L 1/10" 14 cpr riv bianche + 3,75 mg			Theramex	9,23	9,11	X
G03GA02	Menotropina	036749024	MEROPUR	14 cpr riv rosse + 14 cpr riv gialle 10 filete SC IM 75 U.I. + 10 filete 75 U.I.	74	PT	Solvay	9,23	9,11	X
							Ferring	279,71	276,35	X




CLASSE A

ATC	Principio attivo	AIC	Denominazione	Confezione	Nota 1	Nota 2	Ditta	Prezzo Pubblico	Inclusione pay back
G03GA05	Follitropina alfa da DNA ricombinante	032392211	GONAL F	1 fiala SC 1,050 U.I. 1,75 ml	74	PT	Serono Europe Ltd	568,08	X
G03GA05	Follitropina alfa da DNA ricombinante	032392250	GONAL F	1 fiala SC 75 U.I. + 1 siringa 1 ml	74	PT	Serono Europe Ltd	40,61	X
G03GA05	Follitropina alfa da DNA ricombinante	032392336	GONAL F	1 penna SC 300 U.I./0,5 ml + 5 aghi	74	PT	Serono Europe Ltd	162,41	X
G03GA05	Follitropina alfa da DNA ricombinante	032392345	GONAL F	1 penna SC 450 U.I./0,75 ml + 7 aghi	74	PT	Serono Europe Ltd	243,62	X
G03GA05	Follitropina alfa da DNA ricombinante	032392351	GONAL F	1 penna SC 900 U.I./1,5 ml + 14 aghi	74	PT	Serono Europe Ltd	487,24	X
G03GA05	Follitropina alfa da DNA ricombinante	032392122	GONAL F	10 fiale SC 150 U.I. + 10 fiale solv 1 ml	74	PT	Serono Europe Ltd	789,90	X
G03GA05	Follitropina alfa da DNA ricombinante	032392274	GONAL F	10 fiale SC 75 U.I. + 10 siringhe 1 ml	74	PT	Serono Europe Ltd	406,03	X
G03GA05	Follitropina alfa da DNA ricombinante	032392262	GONAL F	5 fiale SC 75 U.I. + 5 siringhe 1 ml	74	PT	Serono Europe Ltd	203,02	X
G03GA07	Lutropina alfa	034951044	LUPERIS	1 flaconcino SC 75 U.I. + 1 flaconcino solv	74	PT	Serono Europe Ltd	42,33	X
G03XC01	Raloxifene	034153015	EVISTA	3 flaconcini SC 75 U.I. + 3 flaconcini solv	74	PT	Serono Europe Ltd	127,00	X
G03XC01	Raloxifene	034153027	EVISTA	14 cpr riv 60 mg	79	PT	Daiichi Sankyo Europe	17,93	X
G03XC01	Raloxifene	034154017	OPTRUMA	28 cpr riv 60 mg	79	PT	Daiichi Sankyo Europe	34,64	X
G03XC01	Raloxifene	034154029	OPTRUMA	14 cpr riv 60 mg	79	PT	Eli Lilly Nederland B.V.	17,93	X
G04CB02	Dutasteride	035895010	AVODART	28 cpr riv 60 mg	79	PT	Eli Lilly Nederland B.V.	34,64	X
G04CB02	Dutasteride	035896012	DUAGEN	30 cps 0,5 mg			Glaxosmithkline	29,41	X
H01AC01	Somatropina	027686082	NORDITROPIN	30 cps 0,5 mg	39	PT	Novo Nordisk A/S	29,41	X
H01AC01	Somatropina	027686068	NORDITROPIN	SIMPLEX 1 cartuccia 15 mg 1,5 ml	39	PT	Novo Nordisk A/S	608,96	X
H01AC01	Somatropina	036583033	NUTROPINAQ	SIMPLEX 1 cartuccia 5 mg 1,5 ml	39	PT	Novo Nordisk A/S	202,99	X
H01BA02	Desmopressina	027743032	ZOMACTON	1 cartuccia SC 2 ml 10 mg/2 ml	39	PT	Ipsen Ltd	327,05	X
H01BA02	Desmopressina	023892021	MINIRIN/DDAVP	1 fiala SC 4 mg + 1 fiala solv 3,5 ml	39	PT	Ferring	180,31	X
H01BA02	Desmopressina	023892060	MINIRIN/DDAVP	10 fiale SC 4 mcg 1 ml			Ferring	50,33	X
H01BA02	Desmopressina	023892072	MINIRIN/DDAVP	30 cpr 0,1 mg			Ferring	28,24	X
H01BA02	Desmopressina	023892019	MINIRIN/DDAVP	30 cpr 0,2 mg			Ferring	56,34	X
H01BA02	Desmopressina	023892033	MINIRIN/DDAVP	git rinol 250 mcg 2,5 ml			Ferring	15,83	X
H01BA02	Desmopressina	023892033	MINIRIN/DDAVP	spray nasale 0,125 mg			Ferring	10,32	X
H01BA02	Desmopressina	023892122	MINIRIN/DDAVP	30 cpr subli 120 mcg			Ferring	56,34	X
H01BA02	Desmopressina	023892096	MINIRIN/DDAVP	30 cpr subli 60 mcg			Ferring	28,24	X
H01CB02	Ocrotide	027104088	LONGASTATINA	"LAR" 1 flacone IM 10 mg + 1 siringa	40	PT	Italfarmaco	786,64	X
H01CB02	Ocrotide	027104090	LONGASTATINA	"LAR" 1 flacone IM 20 mg + 1 siringa	40	PT	Italfarmaco	1355,95	X
H01CB02	Ocrotide	027104102	LONGASTATINA	"LAR" 1 flacone IM 30 mg + 1 siringa	40	PT	Italfarmaco	1761,93	X
H01CB02	Ocrotide	027104049	LONGASTATINA	1 fiale EV SC 1 mg 5 ml multid	40	PT	Italfarmaco	105,22	X
H01CB02	Ocrotide	027104037	LONGASTATINA	3 fiale EV SC 0,5 mg 1 ml	40	PT	Italfarmaco	180,10	X
H01CB02	Ocrotide	027104013	LONGASTATINA	5 fiale EV SC 0,05 mg 1 ml	40	PT	Italfarmaco	30,07	X
H01CB02	Ocrotide	027104025	LONGASTATINA	5 fiale EV SC 0,1 mg 1 ml	40	PT	Italfarmaco	55,98	X
H01CB02	Ocrotide	027083043	SANDOSTATINA	1 flaconcino EV SC 1 mg 5 ml	40	PT	Novartis Farma	105,22	X
H01CB02	Ocrotide	027083031	SANDOSTATINA	3 fiale EV SC 0,5 mg 1 ml	40	PT	Novartis Farma	180,10	X
H01CB02	Ocrotide	027083017	SANDOSTATINA	5 fiale EV SC 0,05 mg 1 ml	40	PT	Novartis Farma	30,07	X
H01CB02	Ocrotide	027083029	SANDOSTATINA	5 fiale EV SC 0,1 mg 1 ml	40	PT	Novartis Farma	55,98	X
H01CB02	Ocrotide	027083082	SANDOSTATINA	"LAR" 1 flacone IM 10 mg + siringa	40	PT	Novartis Farma	786,64	X
H01CB02	Ocrotide	027083094	SANDOSTATINA	"LAR" 1 flacone IM 20 mg + siringa	40	PT	Novartis Farma	1355,95	X
H01CB02	Ocrotide	027083106	SANDOSTATINA	"LAR" 1 flacone IM 30 mg + siringa	40	PT	Novartis Farma	1761,93	X
H01CB03	Lanreotide	025399019	IPSTYL	1 flacone IM 30 mg filascio prolungato + 1 fiala 2 ml	40	PT	Ipsen	533,85	X
H01CB03	Lanreotide	025399134	IPSTYL	1 siringa IM 120 mg	40	PT	Ipsen	1138,28	X
H01CB03	Lanreotide	025399110	IPSTYL	1 siringa IM 60 mg	40	PT	Ipsen	1054,63	X
H01CB03	Lanreotide	025399122	IPSTYL	1 siringa IM 90 mg	40	PT	Ipsen	1138,28	X
H02AB07	Prednisone	010089035	DEL TACORTIENE	10 cpr 25 mg			Bruno Farmaceutici	5,13	X
H02AB07	Prednisone	010089011	DEL TACORTIENE	20 cpr 5 mg			Bruno Farmaceutici	1,50	X
H04AA01	Teriparatide	036598023	MIMPARA	28 cpr riv 30 mg			Bruno Farmaceutici	3,00	X
H05BX01	Cinacalcet	036598050	MIMPARA	1 penna SC 3 ml 20 mcg/80md	79	PT	Eli Lilly Nederland B.V.	24,01	X
H05BX01	Cinacalcet	036598098	MIMPARA	28 cpr riv 30 mg			Amgen Europe B.V.	570,71	X
H05BX01	Cinacalcet	036598088	MIMPARA	28 cpr riv 60 mg			Amgen Europe B.V.	285,35	X
H05BX01	Cinacalcet	027849140	ICEDAX	28 cpr riv 90 mg			Amgen Europe B.V.	526,80	X
H05DD14	Certibuten			6 cps 400 mg			Schering Plough	790,21	X
								24,18	23,88



CLASSE A

ATC	Principio attivo	AIC	Denominazione	Confezione	Nota 1	Nota 2	Ditta	Prezzo Pubblico	Inclusione pay back
J01DD14	Cefibuten	027849102	CEDAX	grat os sosp 15 g 14,4%			Schering Plough	23,31	X
J01DD14	Cefibuten	027850142	ISOCEF	6 cps 400 mg			Recordati	24,18	X
J01DD14	Cefibuten	027850104	ISOCEF	6 cps sosp 15 g 14,4%			Recordati	23,31	X
J01MA12	Levofloxacina	033940014	LEVOXACIN	5 cpr riv 250 mg			Glaxosmithkline	13,94	X
J01MA12	Levofloxacina	033940038	LEVOXACIN	5 cpr riv 500 mg			Glaxosmithkline	22,37	X
J01MA12	Levofloxacina	033633013	PRIXAR	5 cpr riv 250 mg			Chiesi	13,94	X
J01MA12	Levofloxacina	033633037	PRIXAR	5 cpr riv 500 mg			Chiesi	22,37	X
J01MA12	Levofloxacina	033634015	TAVANIC	5 cpr riv 250 mg			Sanofi-Aventis	13,94	X
J01MA12	Levofloxacina	033634039	TAVANIC	5 cpr riv 500 mg			Sanofi-Aventis	22,37	X
J01MA14	Moxifloxacina	034566012	ACTIRA	5 cpr riv 400 mg			Sigmatau	22,81	X
J01MA14	Moxifloxacina	034360116	AVALOX	5 cpr riv 400 mg			Bayer	22,53	X
J01MA17	Prulifloxacina	035679036	CHINOPLUS	5 cpr riv 600 mg			Angelini	20,57	X
J01MA17	Prulifloxacina	035680038	KERAFLOX	5 cpr riv 600 mg			Keyros	20,57	X
J01MA17	Prulifloxacina	035678022	UNIDROX	5 cpr riv 600 mg			Angelini	20,57	X
J05AB15	Brivudina	035720010	BRIVIRAC	7 cpr 125 mg	84		Guidotti	95,93	X
J05AB15	Brivudina	035722014	ZECOVIR	7 cpr 125 mg	84		Guidotti	95,93	X
J05AF05	Lamivudina	034506016	ZEFFIX	28 cpr riv 100 mg		PT	Glaxo Group Ltd	89,57	X
J05AF05	Lamivudina	034506030	ZEFFIX	glt os 240 ml 5 mg/ml		PT	Glaxo Group Ltd	38,43	X
L01AA02	Clorambucile	024790026	LEUKERAN	25 cpr riv 2 mg			Wellcome Foundation Ltd	7,13	X
L01BA01	Metotrexato	019888015	METHOTREXATE	25 cpr 2,5 mg			Wyeth Lederle	4,99	X
L01BA01	Metotrexato	019888120	METHOTREXATE	4 siringhe 10 mg/1,33 ml			Wyeth Lederle	38,47	X
L01BA01	Metotrexato	019888130	METHOTREXATE	4 siringhe 15 mg/2 ml			Wyeth Lederle	56,12	X
L01BA01	Metotrexato	019888142	METHOTREXATE	4 siringhe 20 mg/2,66 ml			Wyeth Lederle	74,24	X
L01BA01	Metotrexato	019888116	METHOTREXATE	4 siringhe 7,5 mg/ml			Wyeth Lederle	29,75	X
L01BB02	Mercaptopurina	010344012	PURINE THOL	25 cpr 50 mg			Wellcome Foundation Ltd	15,98	X
L01BB03	Tioguanina	022825018	TIOGUANINA	25 cpr 40 mg			Wellcome Foundation Ltd	51,29	X
L02AE02	Leuporelina	036967026	ELIGARD	1 siringa 22,5 mg	51	PT	Astellas	387,49	X
L02AE02	Leuporelina	036967040	ELIGARD	1 siringa 22,5 mg + kit	51	PT	Astellas	387,49	X
L02AE02	Leuporelina	036967014	ELIGARD	1 siringa 7,5mg	51	PT	Astellas	149,77	X
L02AE02	Leuporelina	036967038	ELIGARD	1 siringa 7,5mg + kit	51	PT	Astellas	149,77	X
L02AE03	Goserelin	026471021	ZOLADEX	1 siringa SC 10,8 mg rilascio prolungato	51	PT	Astrazeneca	592,35	X
L02AE03	Goserelin	026471019	ZOLADEX	1 siringa SC 3,6 mg rilascio prolungato	51	PT	Astrazeneca	585,25	X
L02AE04	Triptorelina	026999058	DECAPEPTYL	1 siringa 11,25 mg + 1 fialetta solv 2 ml + 1 siringa	51	PT	Ipsen	195,06	X
L02BG03	Anastrozolo	026999021	ARIMIDEX	1 fialetta 1,75 mg + 1 fialetta solv 2 ml + 1 siringa	51	PT	Ipsen	524,59	X
L02BG04	Letrozolo	033242013	FEMARA	28 cpr riv 1 mg		PT	Astrazeneca Uk Ltd	180,10	X
L03AB07	Interferone beta 1A	034091064	REBIF	30 cpr riv 2,5 mg		PT	Novartis Farma	157,44	X
L03AB07	Interferone beta 1A	034091037	REBIF	12 siringhe SC 12.000.000 U.I. 44 mcg	65	PT	Serono Europe Ltd	173,86	X
L03AB10	Peginterferone alfa-2B	034852398	PEGINTRON	12 siringhe SC 6.000.000 U.I. 22 mcg	65	PT	Serono Europe Ltd	1611,39	X
L03AB10	Peginterferone alfa-2B	034852119	PEGINTRON	1 fialetta SC 100 mcg + 1 ago		PT	Sp Europe	1198,42	X
L03AB10	Peginterferone alfa-2B	034852436	PEGINTRON	1 fialetta SC 100 mcg + 1 fialetta solv		PT	Sp Europe	266,21	X
L03AB10	Peginterferone alfa-2B	034852160	PEGINTRON	1 fialetta SC 120 mcg + 1 ago		PT	Sp Europe	266,21	X
L03AB10	Peginterferone alfa-2B	034852160	PEGINTRON	1 fialetta SC 120 mcg + 1 fialetta solv		PT	Sp Europe	319,46	X
L03AB10	Peginterferone alfa-2B	034852210	PEGINTRON	1 fialetta SC 150 mcg + 1 fialetta solv		PT	Sp Europe	319,46	X
L03AB10	Peginterferone alfa-2B	034852311	PEGINTRON	1 fialetta SC 50 mcg + 1 ago		PT	Sp Europe	398,99	X
L03AB10	Peginterferone alfa-2B	034852018	PEGINTRON	1 fialetta SC 50 mcg + 1 fialetta solv		PT	Sp Europe	133,21	X
L03AB10	Peginterferone alfa-2B	034852350	PEGINTRON	1 fialetta SC 80 mcg + 1 fialetta solv		PT	Sp Europe	133,21	X
L03AB10	Peginterferone alfa-2B	034852069	PEGINTRON	1 fialetta SC 80 mcg + 1 fialetta solv		PT	Sp Europe	212,96	X
L03AB11	Peginterferone alfa-2A	035663059	PEGASYS	1 siringa SC 135 mcg 0,5 ml + ago		PT	Roche Registration	212,96	X
L03AB11	Peginterferone alfa-2A	035663073	PEGASYS	1 siringa SC 180 mcg 0,5 ml + ago		PT	Roche Registration	250,86	X
L03AX13	Glatramer	035418021	COPAXONE	28 siringhe SC 20 mg/ml	65	PT	Teva Pharmaceuticals	1206,17	X
L04AA10	Sirolimus	035120070	RAPAMUNE	100 cpr riv 1 mg		PT	Wyeth Europa Ltd	321,41	X
L04AA10	Sirolimus	035120094	RAPAMUNE	30 cpr riv 2 mg		PT	Wyeth Europa Ltd	1191,69	X
L04AA10	Sirolimus	035120017	RAPAMUNE	os soluz 60 ml + 30 siringhe		PT	Wyeth Europa Ltd	611,41	X
L04AA13	Leflunomide	034702098	ARAVA	3 cpr riv 100 mg		PT	Sanofi Aventis GmbH	366,86	X
								34,22	X




CLASSE A

ATC	Principio attivo	AIC	Denominazione	Confezione	Nota 1	Nota 2	Ditta	Prezzo al Pubblico	Prezzo al SSN	Inclusione pay back
L04AA13	Lefunomide	034702074	ARAVA	30 cpr rv 20 mg		PT	Sanofi Aventis GmbH	84,41	83,39	X
L04AA18	Everolimus	036373025	CERTICAN	60 cpr 0,25 mg		PT	Novartis Farma	180,31	178,15	X
L04AA18	Everolimus	036373102	CERTICAN	60 cpr 0,75 mg		PT	Novartis Farma	540,92	534,42	X
L04AD02	Tacrolimus	036373227	CERTICAN	60 cpr dispers 0,25 mg		PT	Novartis Farma	180,31	178,15	X
L04AD02	Tacrolimus	038218018	ADVAGRAF	30 cps 0,5 mg rilascio prolungato		PT	Astellis Pharma Europe B.V.	48,93	48,35	X
L04AD02	Tacrolimus	038218071	ADVAGRAF	30 cps 5 mg rilascio prolungato		PT	Astellis Pharma Europe B.V.	489,47	483,59	X
L04AD02	Tacrolimus	038218057	ADVAGRAF	30 cps 1 mg rilascio prolungato		PT	Astellis Pharma Europe B.V.	195,79	193,45	X
M01AB	Antioimetina guacile	028092043	ARTRICOL	30 busti grat 600 mg	66		Medosan	16,34	16,14	X
M01AB	Antioimetina guacile	028092029	ARTRICOL	30 busti grat 600 mg	66		Medosan	16,34	16,14	X
M01AB	Antioimetina guacile	027834035	ARTROMED	30 busti grat 600 mg	66		Medosan Ricerca	16,34	16,14	X
M01AB	Antioimetina guacile	027834062	ARTROMED	30 cpr rv 600 mg	66		Medosan Ricerca	16,34	16,14	X
M01AB	Antioimetina guacile	027810035	EUFANS	30 busti grat 600 mg	66		Sigmatau	16,34	16,14	X
M01AB	Antioimetina guacile	027810023	EUFANS	30 cpr rv 600 mg	66		Sigmatau	16,34	16,14	X
M01AB16	Acetofenac	032773032	AIRTAL	30 busti pos os 100 mg	66		Almirall	8,14	8,04	X
M01AB16	Acetofenac	031220027	AIRTAL	40 cpr rv 100 mg	66		Almirall	10,80	10,68	X
M01AB16	Acetofenac	031220015	GLADIO	30 busti pos os 100 mg	66		Abogen	8,33	8,23	X
M01AB16	Acetofenac	031842026	KAFENAC	40 cpr rv 100 mg	66		Abogen	11,13	10,99	X
M01AB16	Acetofenac	031842014	KAFENAC	30 busti pos os 100 mg	66		Abogen	8,09	7,99	X
M01AC	Cinnocam	026396046	SINARTROL	40 cpr rv 100 mg	66		Almirall	10,80	10,68	X
M01AE14	Dexibuprofene	034765091	SERACTIL	20 cpr 30 mg	66		Spa	7,84	7,74	X
M01AE14	Dexibuprofene	034765154	SERACTIL	30 cpr 300 mg	66		Therabel Giemme	5,56	5,50	X
M01AE14	Dexibuprofene	034765228	SERACTIL	30 cpr rv 400 mg	66		Therabel Giemme	7,42	7,34	X
M03BX01	Baclofene	022999027	LIORESAL	os grat 30 busti 400 mg	66		Therabel Giemme	7,42	7,34	X
M05BA01	Acido elidronico	035268010	NERIXIA	50 cpr 25 mg			Novartis Farma	14,33	14,15	X
M05BA04	Acido alendronico	023389012	ETIDRON	1 filaia 25 mg	42		Abogen	14,65	14,47	X
M05BA06	Acido ibandronico	029051036	ALENDROS	30 cps 300 mg	79		Abogen	28,24	27,90	X
M05BA07	Sodio risedronato	029051075	ALENDROS	14 cpr 10 mg	79		Abogen	11,79	11,65	X
M05BA07	Sodio risedronato	036899019	BONVIVA	4 cpr 70 mg	79		Abogen	22,00	21,87	X
M05BA07	Sodio risedronato	034568143	ACTONEL	1 cpr rv 150 mg	79		Roche Registration	43,70	43,18	X
M05BA07	Sodio risedronato	034568105	ACTONEL	2 cpr rv 75 mg	79		Procter & Gamble	37,62	37,16	X
M05BA07	Sodio risedronato	034570147	OPTINATE	4 cpr rv 35 mg	79		Procter & Gamble	32,00	31,62	X
M05BB03	Acido alendronico/colecalciferolo	037603026	ADROVANCE	28 cpr rv 5 mg	79		Sanofi-Aventis	37,62	37,16	X
M05BB03	Acido alendronico/colecalciferolo	037603077	ADROVANCE	2 cpr rv 75 mg	79		Lepetit	32,00	31,62	X
M05BB03	Acido alendronico/colecalciferolo	036845028	FOSAVANCE	28 cpr rv 5 mg	79		Lepetit	32,00	31,62	X
M05BB03	Acido alendronico/colecalciferolo	036845079	FOSAVANCE	4 cpr rv 35 mg	79		Lepetit	36,34	35,90	X
M05BX03	Stronzio ranelato	036558034	OSSEOR	4 cpr 70 mg/2800 U.I.	79		Merck Sharp & Dohme Ltd	25,31	25,01	X
N02AA01	Morfina solfato	031507039	ORAMORPH	4 cpr 70 mg/2800 U.I.	79		Merck Sharp & Dohme Ltd	25,31	25,01	X
N02AA01	Morfina solfato	031507054	ORAMORPH	4 cpr 70 mg/5600 U.I.	79		Merck Sharp & Dohme Ltd	25,31	25,01	X
N02AA01	Morfina solfato	031507041	ORAMORPH	4 cpr 70 mg/2800 U.I.	79		Merck Sharp & Dohme Ltd	25,31	25,01	X
N02AA01	Morfina solfato	031507015	ORAMORPH	4 cpr 70 mg/5600 U.I.	79		Merck Sharp & Dohme Ltd	25,31	25,01	X
N02AA01	Morfina solfato	031507092	ORAMORPH	28 busti 2 g	79		Les Laboratoires Servier	50,96	50,34	X
N02AA01	Morfina solfato	031507104	ORAMORPH	28 busti 2 g	79		Les Laboratoires Servier	50,96	50,34	X
N02AA01	Morfina solfato	031507066	ORAMORPH	20 flaconcini os 10 mg 5 ml			Molteni	18,71	18,49	X
N02AA01	Morfina solfato	031507054	ORAMORPH	20 flaconcini os 100 mg 5 ml			Molteni	18,71	18,49	X
N02AA01	Morfina solfato	031507041	ORAMORPH	20 flaconcini os 30 mg 5 ml			Molteni	18,71	18,49	X
N02AA01	Morfina solfato	031507015	ORAMORPH	scr 100 ml 2 mg/ml			Molteni	4,75	4,72	X
N02AA01	Morfina solfato	031507104	ORAMORPH	scr 100 ml 20 mg/ml			Molteni	42,20	41,70	X
N02AA01	Morfina solfato	031507066	ORAMORPH	scr 20 ml 20 mg/ml			Molteni	8,44	8,34	X
N02AA01	Morfina solfato	031507066	ORAMORPH	scr 250 ml 2 mg/ml			Molteni	10,54	10,42	X
N02AA01	Morfina solfato	033484015	TWICE	16 cps 10 mg rilascio prolungato			Angelini	4,96	4,93	X
N02AA01	Morfina solfato	033484041	TWICE	16 cps 100 mg rilascio prolungato			Angelini	24,15	23,87	X
N02AA01	Morfina solfato	033484027	TWICE	16 cps 30 mg rilascio prolungato			Angelini	8,96	8,86	X
N02AA01	Morfina solfato	033484039	TWICE	16 cps 60 mg rilascio prolungato			Angelini	16,57	16,37	X
N02AA05	Oxicodeone	034435014	OXYCONTIN	28 cpr 10 mg rilascio prolungato			Mundipharma	16,46	16,26	X




CLASSE A

ATC	Principio attivo	AIC	Denominazione	Confezione	Nota 1	Nota 2	Ditta	Prezzo Pubblico	Prezzo al SSN	Inclusione pay back
N02AA05	Oxicodone	034435077	OXYCONTIN	28 cpr 20 mg rilascio prolungato			Mundipharma	32,47	32,09	X
N02AA05	Oxicodone	034435139	OXYCONTIN	28 cpr 40 mg rilascio prolungato			Mundipharma	57,95	57,25	X
N02AA05	Oxicodone	034435267	OXYCONTIN	28 cpr 5 mg rilascio prolungato			Mundipharma	9,06	8,96	X
N02AA05	Oxicodone	034435192	OXYCONTIN	28 cpr 80 mg rilascio prolungato			Mundipharma	103,48	102,24	X
N02AA55	Oxicodone/paracetamolo	035313055	DEPALGOS	28 cpr riv 10 mg + 325 mg			Molteni	15,30	15,12	X
N02AA55	Oxicodone/paracetamolo	035313081	DEPALGOS	28 cpr riv 20 mg + 325 mg			Molteni	15,30	15,12	X
N02AA55	Oxicodone/paracetamolo	035313028	DEPALGOS	28 cpr riv 5 mg + 325 mg			Molteni	15,30	15,12	X
N02AE01	Buprenorfina	025215029	TEMGESIC	10 cpr sublinguali 0,2 mg			Reckitt Benckiser Ltd	3,62	3,60	X
N02AE01	Buprenorfina	025215017	TEMGESIC	5 fiale IM EV 0,3 mg 1 ml			Reckitt Benckiser Ltd	7,21	7,13	X
N02AE01	Buprenorfina	035568017	TRANSTEC	3 cerotti transd 35 mcg/h			Prodotti Formenti	26,01	25,69	X
N02AE01	Buprenorfina	035568043	TRANSTEC	3 cerotti transd 52,5 mcg/h			Prodotti Formenti	38,52	38,06	X
N02AE01	Buprenorfina	035568070	TRANSTEC	3 cerotti transd 70 mcg/h			Prodotti Formenti	47,95	47,37	X
N02AX02	Tramadol	033074055	PRONTALGIN	20 cpr eff 50 mg	3		Therabel Glenne	4,62	4,59	X
N02AX02	Tramadol	033074030	PRONTALGIN	20 cps 50 mg	3		Therabel Glenne	4,62	4,59	X
N02AX02	Tramadol	033074028	PRONTALGIN	5 fiale IM EV 100 mg 2 ml	3		Therabel Glenne	5,49	5,43	X
N02AX02	Tramadol	033074016	PRONTALGIN	glt os 10 ml 100 mg/ml	3		Therabel Glenne	4,62	4,59	X
N02AX02	Tramadol	035986052	TRALODIE	10 cps 150 mg rilascio prolungato	3		Therabel Glenne	6,71	6,63	X
N02AX02	Tramadol	035986090	TRALODIE	10 cps 200 mg rilascio prolungato	3		Therabel Glenne	8,94	8,84	X
N02AX02	Tramadol	035986025	TRALODIE	20 cps 100 mg rilascio prolungato	3		Therabel Glenne	8,94	8,84	X
N02CC03	Zolmitriptan	033345113	ZOMIG	"RAPIMEL" 2 cpr orodispers 2,5 mg			Astrazeneca	12,31	12,17	X
N02CC03	Zolmitriptan	033345012	ZOMIG	3 cpr riv 2,5 mg			Astrazeneca	18,26	18,04	X
N02CC04	Rizatriptan	034115042	MAXALT	"10" 3 cpr 10 mg			Merck Sharp & Dohme	21,79	21,53	X
N02CC04	Rizatriptan	034115016	MAXALT	"5" 3 cpr 5 mg			Merck Sharp & Dohme	15,88	15,68	X
N02CC04	Rizatriptan	034115105	MAXALT	"RPD10" 3 os lof 10 mg			Merck Sharp & Dohme	21,79	21,53	X
N02CC04	Rizatriptan	034130043	RIZALIV	"10" 3 cpr 10 mg			Neopharmed	21,79	21,53	X
N02CC04	Rizatriptan	034130017	RIZALIV	"5" 3 cpr 5 mg			Neopharmed	15,88	15,68	X
N02CC04	Rizatriptan	034130106	RIZALIV	"RPD10" 3 os lof 10 mg			Neopharmed	21,79	21,53	X
N02CC04	Rizatriptan	034131045	TRIZADOL	3 cpr 10 mg			Addenda	21,79	21,53	X
N02CC04	Rizatriptan	034131019	TRIZADOL	3 cpr 5 mg			Addenda	15,88	15,68	X
N02CC04	Rizatriptan	034131108	TRIZADOL RPD	3 cpr lof 10 mg			Addenda	21,79	21,53	X
N02CC05	Almotriptan idrogenomaliato	034996013	ALMOGRAN	3 cpr riv 12,5 mg			Almirall	16,62	16,42	X
N02CC05	Almotriptan idrogenomaliato	034996037	ALMOGRAN	6 cpr riv 12,5 mg			Almirall	33,23	32,83	X
N02CC05	Almotriptan idrogenomaliato	034995011	ALMOTREX	3 cpr riv 12,5 mg			Laboratorios Almirall S. A.	16,62	16,42	X
N02CC05	Almotriptan idrogenomaliato	035673021	AURADOL	6 cpr riv 12,5 mg			Laboratorios Almirall S. A.	33,23	32,83	X
N02CC07	Frovatriptan	035673033	AURADOL	2 cpr riv 2,5 mg			Menarini International O.L.S.A.	10,96	10,82	X
N02CC07	Frovatriptan	035674023	RILAMIG	6 cpr riv 2,5 mg			Menarini International O.L.S.A.	32,90	32,50	X
N02CC07	Frovatriptan	035674035	RILAMIG	6 cpr riv 2,5 mg			Menarini International O.L.S.A.	10,96	10,82	X
N03AF02	Oxcarbazepina	028304018	TOLEP	6 cpr riv 2,5 mg			Novartis Farma	15,18	15,00	X
N03AF02	Oxcarbazepina	028304020	TOLEP	50 cpr div 300 mg			Novartis Farma	15,18	15,00	X
N03AG01	Acido valproico	027107022	DEPAMAG	40 cpr gastrores 200 mg			Novartis Farma	29,21	28,85	X
N03AG01	Acido valproico	027107034	DEPAMAG	40 cpr gastrores 500 mg			Sigmatau	4,60	4,57	X
N03AG10	Felbamato	030822023	TALOXAX	os soluz 100 ml 10%			Sigmatau	5,80	5,74	X
N03AX10	Felbamato	030822035	TALOXAX	40 cpr 400 mg			Schering Plough	56,58	55,90	X
N03AX10	Felbamato	030822011	TALOXAX	40 cpr 600 mg			Schering Plough	83,27	82,27	X
N03AX14	Levetiracetam	035039270	KEPPRA	1 fiascose os 300 ml 600 mg/ml			Schering Plough	100,84	99,62	X
N03AX14	Levetiracetam	035039229	KEPPRA	30 cpr riv 1.000 mg			Ucb S.A.	88,83	87,77	X
N03AX14	Levetiracetam	035039204	KEPPRA	60 cpr riv 500 mg			Ucb S.A.	84,59	83,57	X
N04BA02	Levodopa/ benserazide	023142058	MADOPAR	30 cpr dispers 100 mg + 25 mg			Roche	86,13	87,07	X
N04BA02	Levodopa/ benserazide	023142019	MADOPAR	30 cps 100 mg + 25 mg			Roche	4,71	4,68	X
N04BA02	Levodopa/ benserazide	023142033	MADOPAR	30 cps 200 mg + 50 mg			Roche	16,84	16,64	X
N04BA02	Levodopa/ benserazide	023142045	MADOPAR	30 cps 100 mg + 25 mg rilascio prolungato			Roche	5,56	5,50	X
N04BA03	Levodopa/carbidopa/entacapon	036825077	STALEVO	100 cpr 100 mg + 25 mg + 200 mg		PT	Orion Corporation	116,02	114,82	X




CLASSE A

ATC	Principio attivo	AIC	Denominazione	Confezione	Nota 1	Nota 2	Ditta	Prezzo al Pubblico	Prezzo SSN	Inclusione pay back
N04BA03	Levodopa/carbidopa/entacapone	036825115	STALEVO	100 cpr 150 mg + 37,5 mg + 200 mg		PT	Orion Corporation	116,02	114,62	X
N04BA03	Levodopa/carbidopa/entacapone	036825038	STALEVO	100 cpr 50 mg + 12,5 mg + 200 mg		PT	Orion Corporation	116,02	114,62	X
N04BA05	Melevodopa/carbidopa	035625019	SIRIO	30 cpr eff 12,5 mg + 125 mg		PT	Orion Corporation	9,12	9,02	X
N04BA05	Melevodopa/carbidopa	035625021	SIRIO	30 cpr eff 25 mg + 100 mg			Chiesi	9,12	9,02	X
N04BC04	Ropinolo	032281063	REQUIP	21 cpr 0,25 mg			Smithkline Beecham L.P.	3,85	3,83	X
N04BC04	Ropinolo	032281101	REQUIP	21 cpr 0,5 mg			Smithkline Beecham L.P.	6,21	6,17	X
N04BC04	Ropinolo	032281125	REQUIP	21 cpr 1 mg			Smithkline Beecham L.P.	7,76	7,71	X
N04BC04	Ropinolo	032281149	REQUIP	21 cpr 2 mg			Smithkline Beecham L.P.	14,00	13,92	X
N04BC04	Ropinolo	032281164	REQUIP	21 cpr 5 mg			Smithkline Beecham L.P.	28,42	28,25	X
N04BC04	Ropinolo	032281240	REQUIP	28 cpr 4 mg rilascio prolungato			Smithkline Beecham L.P.	56,46	54,80	X
N04BC04	Ropinolo	032281265	REQUIP	28 cpr 8 mg rilascio prolungato			Glaxosmithkline	100,36	99,16	X
N04BC04	Ropinolo	032281190	REQUIP	28 cps 2 mg rilascio prolungato			Glaxosmithkline	27,72	27,38	X
N04BC04	Ropinolo	032281190	REQUIP	28 cps 2 mg rilascio prolungato			Mylan	2,62	2,60	X
N04BC04	Ropinolo	038427062	ROPINIROLO	21 cpr 0,25 mg			Mylan	5,21	5,18	X
N04BC04	Ropinolo	038427074	ROPINIROLO	21 cpr 0,5 mg			Mylan	6,26	6,22	X
N04BC04	Ropinolo	038427086	ROPINIROLO	21 cpr 1 mg			Mylan	12,50	12,42	X
N04BC04	Ropinolo	038427098	ROPINIROLO	21 cpr 2 mg			Mylan	26,42	26,26	X
N04BC04	Ropinolo	038427100	ROPINIROLO	21 cpr 5 mg			Mylan	26,42	26,26	X
N04BC05	Prampexolo	034090035	MIRAPEXIN	30 cpr 0,18 mg			Boehringer Ingelheim Int.Gmbh	16,52	16,32	X
N04BC05	Prampexolo	034090050	MIRAPEXIN	30 cpr 0,7 mg			Boehringer Ingelheim Int.Gmbh	65,16	64,38	X
N05AH03	Olanzapina	033638091	ZYPREXA	"10" 28 cpr riv 10 mg		PT	Eli Lilly Nederland B.V.	140,54	136,86	X
N05AH03	Olanzapina	033638127	ZYPREXA	"VELOTAB" 28 cpr ondispers 10 mg		PT	Eli Lilly Nederland B.V.	140,54	136,86	X
N05AH03	Olanzapina	033638115	ZYPREXA	"VELOTAB" 28 cpr ondispers 5 mg		PT	Eli Lilly Nederland B.V.	70,26	69,42	X
N05AH03	Olanzapina	033638026	ZYPREXA	28 cpr riv 2,5 mg		PT	Eli Lilly Nederland B.V.	35,13	34,71	X
N05AH03	Olanzapina	033638038	ZYPREXA	28 cpr riv 5 mg		PT	Eli Lilly Nederland B.V.	70,26	69,42	X
N05AH04	Quetiapina	032944112	SEROQUEL	30 cpr riv 25 mg		PT	Astrazeneca	19,92	19,68	X
N05AH04	Quetiapina	032944011	SEROQUEL	6 cpr riv 25 mg		PT	Astrazeneca	4,56	4,53	X
N05AH04	Quetiapina	032944035	SEROQUEL	60 cpr riv 100 mg		PT	Astrazeneca	79,64	78,68	X
N05AH04	Quetiapina	032944050	SEROQUEL	60 cpr riv 200 mg		PT	Astrazeneca	119,45	118,01	X
N05AH04	Quetiapina	032944100	SEROQUEL	60 cpr riv 300 mg		PT	Astrazeneca	179,54	177,38	X
N05AH04	Quetiapina	032944136	SEROQUEL	60 cpr 200 mg rilascio prolungato		PT	Astrazeneca	159,28	157,36	X
N05AH04	Quetiapina	032944148	SEROQUEL	60 cpr 300 mg rilascio prolungato		PT	Astrazeneca	179,54	177,38	X
N05AH04	Quetiapina	032944151	SEROQUEL	60 cpr 400 mg rilascio prolungato		PT	Astrazeneca	238,91	236,05	X
N05AH04	Quetiapina	032944124	SEROQUEL	60 cpr 50 mg rilascio prolungato		PT	Astrazeneca	78,67	77,73	X
N05AX12	Aripirazolo	036582029	ABILIFY	28 cpr 10 mg		PT	Otsuka Pharma Gmbh	140,49	136,81	X
N05AX12	Aripirazolo	036582031	ABILIFY	28 cpr 15 mg		PT	Otsuka Pharma Gmbh	140,49	136,81	X
N05AX12	Aripirazolo	036582017	ABILIFY	28 cpr 5 mg		PT	Otsuka Pharma Gmbh	131,70	130,12	X
N05AX12	Aripirazolo	036582094	ABILIFY	28 cpr ondisp 10 mg		PT	Otsuka Pharma Gmbh	140,49	136,81	X
N05AX12	Aripirazolo	036582120	ABILIFY	28 cpr ondisp 15 mg		PT	Otsuka Pharma Gmbh	140,49	136,81	X
N05AX12	Aripirazolo	036582183	ABILIFY	flacone os 150 ml 1mg/ml		PT	Otsuka Europe Ltd	131,70	130,12	X
N06AB05	Paroxetina	036063055	DROPAXIN	glt os 60 ml 10 mg/ml			Italfarmaco	12,82	12,66	X
N06AB05	Paroxetina	036063055	DROPAXIN	glt os 60 ml 10 mg/ml			Italfarmaco	24,46	24,16	X
N06AB05	Paroxetina	036451019	STILDEN	glt os 30 ml 10 mg/ml			Lifepharmaco	12,82	12,66	X
N06AB10	Escitalopram	035767250	CIPRALEX	28 cpr riv 10 mg			H. Lundbeck A/S	24,97	24,67	X
N06AB10	Escitalopram	035767375	CIPRALEX	28 cpr riv 20 mg			H. Lundbeck A/S	49,24	48,64	X
N06AB10	Escitalopram	035767654	CIPRALEX	glt os 15 ml 20 mg/ml			Lundbeck A/S	24,97	24,67	X
N06AB10	Escitalopram	035768252	ENTACT	glt os 15 ml 20 mg/ml			Recordati	24,97	24,67	X
N06AB10	Escitalopram	035768377	ENTACT	28 cpr riv 20 mg			Recordati	49,24	48,64	X
N06AB10	Escitalopram	035768656	ENTACT	glt os 15 ml 20 mg/ml			Recordati	24,97	24,67	X
N06AX05	Trazodone	022323075	TRITTICO	20 cpr div 150 mg rilascio prolungato			Angelini	9,02	8,92	X
N06AX05	Trazodone	022323012	TRITTICO	3 filete IM EV 50 mg 5 ml			Angelini	2,38	2,37	X
N06AX05	Trazodone	022323048	TRITTICO	30 cpr div 100 mg			Angelini	8,84	8,74	X
N06AX05	Trazodone	022323036	TRITTICO	30 cpr div 50 mg			Angelini	4,86	4,83	X
N06AX05	Trazodone	022323063	TRITTICO	30 cpr div 75 mg rilascio prolungato			Angelini	6,80	6,72	X




CLASSE A

ATC	Principio attivo	AIC	Denominazione	Confezione	Nota 1	Nota 2	Ditta	Prezzo al Pubblico	Prezzo SSN	Inclusione pay back
N06AX05	Trazodone	022323051	TRITTILO	glt os 30 ml 25 mg/ml			Angelini	3,93	3,91	
N06AX21	Duloxetine	036683023	CYMBALTA	28 cps gastror 60 mg	4		Eli Lilly Nederland B.V.	52,49	51,87	X
N06AX21	Duloxetine	036683062	CYMBALTA	7 cps gastro 30 mg	4		Eli Lilly Nederland B.V.	6,56	6,48	X
N06AX21	Duloxetine	036693024	XERISTAR	28 cps gastror 60 mg	4		Boehringer Ingelheim Int.Gmbh	52,49	51,87	X
N06AX21	Duloxetine	036693063	XERISTAR	7 cps gastro 30 mg	4		Boehringer Ingelheim Int.Gmbh	6,56	6,48	X
N06DA03	Rivastigmina	034078168	EXELON	30 cerotti transd 4,6 mg/24h	85	PT	Novartis Europharm Ltd	108,19	106,89	X
N06DA03	Rivastigmina	034078206	EXELON	30 cerotti transd 9,5 mg/24h	85	PT	Novartis Europharm Ltd	108,19	106,89	X
N06DA03	Rivastigmina	034078028	EXELON	56 cps 1,5 mg	85	PT	Novartis Europharm Ltd	100,94	99,72	X
N06DA03	Rivastigmina	034078055	EXELON	56 cps 3 mg	85	PT	Novartis Europharm Ltd	100,94	99,72	X
N06DA03	Rivastigmina	034078081	EXELON	56 cps 4,5 mg	85	PT	Novartis Europharm Ltd	100,94	99,72	X
N06DA03	Rivastigmina	034078117	EXELON	56 cps 6 mg	85	PT	Novartis Europharm Ltd	100,94	99,72	X
N06DA03	Rivastigmina	034318028	PROMETAX	56 cps 1,5 mg	85	PT	Novartis Europharm Ltd	100,94	99,72	X
N06DA03	Rivastigmina	034318055	PROMETAX	56 cps 3 mg	85	PT	Novartis Europharm Ltd	100,94	99,72	X
N06DA03	Rivastigmina	034318081	PROMETAX	56 cps 4,5 mg	85	PT	Novartis Europharm Ltd	100,94	99,72	X
N06DA03	Rivastigmina	034318117	PROMETAX	56 cps 6 mg	85	PT	Novartis Europharm Ltd	100,94	99,72	X
N07BB04	Nalrexone	025969039	NALOREX	14 cpr riv 50 mg			Molteni	35,55	35,13	X
R03AC13	Formoterolo	028257069	EOLUS	sosp inal 100 dosi 12 mcg			Sigmatau	55,01	54,35	X
R03AC13	Formoterolo	027660075	FORADIL	60 cps 12 mcg polv inal			Novartis Farma	32,34	32,15	X
R03AC13	Formoterolo	033312024	OXIS	"turbosol" 9 ^o 60 dosi 9mcg/dose			Astrazeneca	32,34	32,15	X
R03AK06	Salmeterolo/fluticasone	034463048	ALIFLUS	DISKUS 50/250 60 dosi polv inal			Menarini International O.L.S.A.	41,22	40,72	X
R03AK06	Salmeterolo/fluticasone	034463051	ALIFLUS	DISKUS 50/250 60 dosi polv inal			Menarini International O.L.S.A.	57,75	57,05	X
R03AK06	Salmeterolo/fluticasone	034463063	ALIFLUS	DISKUS 50/500 60 dosi polv inal			Menarini International O.L.S.A.	75,59	74,69	X
R03AK06	Salmeterolo/fluticasone	034463113	ALIFLUS	EVOHALER susp inal 120 erog 25/125 mcg			Menarini International O.L.S.A.	57,75	57,05	X
R03AK06	Salmeterolo/fluticasone	034463125	ALIFLUS	EVOHALER susp inal 120 erog 25/250 mcg			Menarini International O.L.S.A.	77,93	76,99	X
R03AK06	Salmeterolo/fluticasone	034463101	ALIFLUS	sosp inal 120 erog 25/50 mcg			Menarini International O.L.S.A.	41,22	40,72	X
R03AK06	Salmeterolo/fluticasone	034371043	SERE TIDE	DISKUS 50/250 60 dosi polv inal			Glaxosmithkline	41,22	40,72	X
R03AK06	Salmeterolo/fluticasone	034371056	SERE TIDE	DISKUS 50/250 60 dosi polv inal			Glaxosmithkline	57,75	57,05	X
R03AK06	Salmeterolo/fluticasone	034371068	SERE TIDE	DISKUS 50/500 60 dosi polv inal			Glaxosmithkline	75,59	74,69	X
R03AK06	Salmeterolo/fluticasone	034371118	SERE TIDE	EVOHALER susp inal 120 erog 25/125 mcg			Glaxosmithkline	57,75	57,05	X
R03AK06	Salmeterolo/fluticasone	034371120	SERE TIDE	EVOHALER susp inal 120 erog 25/250 mcg			Glaxosmithkline	77,93	76,99	X
R03AK06	Salmeterolo/fluticasone	034371106	SERE TIDE	sosp inal 120 erog 25/50 mcg			Glaxosmithkline	41,22	40,72	X
R03AK07	Budesonide/formoterolo	035362060	ASSIEME MITE	120 erog 160/4,5 mcg aerosol			Simesa	66,70	64,92	X
R03AK07	Budesonide/formoterolo	035363062	ASSIEME MITE	120 dosi 80/4,5 mcg polv inal			Simesa	52,02	51,40	X
R03AK07	Budesonide/formoterolo	035260064	SINESTIC	120 dosi 160/4,5 mcg polv inal			Biofutura	66,70	64,92	X
R03AK07	Budesonide/formoterolo	035260215	SINESTIC	60 dosi 320/9 mcg polv inal			Biofutura	66,70	64,92	X
R03AK07	Budesonide/formoterolo	035194063	SYMBICORT	120 dosi 160/4,5 mcg polv inal			Astrazeneca	66,70	64,92	X
R03AK07	Budesonide/formoterolo	035194214	SYMBICORT	60 dosi 320/9 mcg polv inal			Astrazeneca	66,70	64,92	X
R03AK07	Budesonide/formoterolo	035603063	SYMBICORT MITE	120 dosi 80/4,5 mcg polv inal			Astrazeneca	52,02	51,40	X
R03BA02	Budesonide	027621022	PULMAXAN	100 dosi polv inal turbosol			Astrazeneca	20,30	20,18	X
R03BA02	Budesonide	027621010	PULMAXAN	200 dosi 100 mcg polv inal turbosol			Astrazeneca	23,09	22,81	X
R03BA02	Budesonide	027621034	PULMAXAN	50 dosi 400 mcg polv inal turbosol			Astrazeneca	18,90	18,79	X
R03BA02	Budesonide	027621059	PULMAXAN	sosp nebul 20 fiale 0,25 mg/ml			Astrazeneca	16,65	16,55	X
R03BA02	Budesonide	027621061	PULMAXAN	sosp nebul 20 fiale 0,5 mg/ml			Astrazeneca	24,95	24,80	X
R03BB04	Tiotropio bromuro	035668058	SPRIVA	30 cps 18 mcg handhaler			Boehringer Ingelheim Int.Gmbh	50,80	50,20	X
R03DC03	Montelukast	034004022	LUKASM	"BB" 28 cpr mast 5 mg	82		Addenda	46,55	45,99	X
R03DC03	Montelukast	034004059	LUKASM	28 bust grat 4 mg	82		Addenda	46,55	45,99	X
R03DC03	Montelukast	034004010	LUKASM	28 cpr riv 10 mg	82		Addenda	43,94	43,42	X
R03DC03	Montelukast	034003020	MONTEGEN	"BB" 28 cpr mast 5 mg	82		Gentili	46,55	45,99	X
R03DC03	Montelukast	034003017	MONTEGEN	28 bust grat 4 mg	82		Gentili	46,55	45,99	X
R03DC03	Montelukast	034003018	MONTEGEN	28 cpr riv 10 mg	82		Gentili	43,94	43,42	X
R03DC03	Montelukast	034001026	SINGULAIR	"BB" 28 cpr mast 5 mg	82		Merck Sharp & Dohme	46,55	45,99	X
R03DC03	Montelukast	034001216	SINGULAIR	28 bust grat 4 mg	82		Merck Sharp & Dohme	46,55	45,99	X



CLASSE A

ATC	Principio attivo	AIC	Denominazione	Confezione	Nota 1	Nota 2	Ditta	Prezzo al Pubblico	Prezzo al SSN	Inclusione pay back
R03DC03	Montelukast	034001053	SINGULAIR	28 cpr mast 4 mg	82		Merck Sharp & Dohme	46,55	45,99	X
R03DC03	Montelukast	034001014	SINGULAIR	28 cpr riv 10 mg	82		Merck Sharp & Dohme	43,94	43,42	X
R05DB27	Levodropropizina	026773022	DANKA	glt os 30 ml 0,6%	31		Angelini	9,77	9,65	X
R05DB27	Levodropropizina	026773010	DANKA	glt os 30 ml 0,6%	31		Angelini	6,53	6,45	X
R05DB27	Levodropropizina	026752028	LEVOTUSS	glt os 30 ml 0,6%	31		Dompe' Farmaceutici	9,77	9,65	X
R05DB27	Levodropropizina	026752016	LEVOTUSS	scir 200 ml 30 mg/5 ml	31		Dompe' Farmaceutici	6,53	6,45	X
R05DB27	Levodropropizina	027661026	SALVITUSS	glt os 30 ml 0,6%	31		F.I.R.M.A.	9,77	9,65	X
R05DB27	Levodropropizina	027661014	SALVITUSS	scir 200 ml 0,6%	31		F.I.R.M.A.	6,53	6,45	X
R05DB27	Levodropropizina	026973026	TAU TUX	glt os 30 ml 0,6%	31		Sigmatau	9,77	9,65	X
R05DB27	Levodropropizina	026973014	TAU TUX	scir 200 ml 0,6%	31		Sigmatau	6,53	6,45	X
R06AE09	Levocetirizina	035666080	XYZAL	20 cpr riv 5 mg	89		Ucb	8,51	8,41	X
R06AE09	Levocetirizina	035666205	XYZAL	os gtt 20 ml 5 mg/ml	89		Ucb	9,98	9,86	X
R06AX13	Loratadina	027075011	CLARITYN	20 cpr 10 mg	89		Schering Plough	8,80	8,75	
R06AX13	Loratadina	027075050	CLARITYN	20 cpr eff div 10 mg	89		Schering Plough	8,80	8,75	
R06AX13	Loratadina	027075023	CLARITYN	scir 100 ml 1 mg/ml	89		Schering Plough	5,61	5,55	X
R06AX22	Ebastina	029353012	CLEVER	30 cpr riv 10 mg	89		Chiesi	13,49	13,33	X
R06AX22	Ebastina	034693014	KESTINE	30 cpr llof 10 mg	89		Almirall	13,49	13,33	X
R06AX27	Desloratadina	0346930014	AERIUS	30 cpr riv 5 mg	89		Almirall	13,49	13,33	X
R06AX27	Desloratadina	035201096	AERIUS	20 cpr riv 5 mg	89		Sp Europe	8,69	8,59	X
R06AX27	Desloratadina	035203090	AZOMYR	20 cpr riv 5 mg	89		Sp Europe	8,69	8,59	X
S01EA03	Apraclofidina	029623010	IODIPINE	coll 5 ml 0,5%			Alcon	13,13	12,97	X
S01ED04	Brintzolidine	034770014	AZOPT	coll 5 ml 50 mg 10 mg/ml			Alcon Laboratories Ltd	13,23	13,07	X
S01ED06	Befunololo	025699016	BETOPTIC	coll 5 ml 0,5%			Alcon	5,63	5,57	X
S01ED06	Befunololo	026513022	BETAFLAR	30 monod coll 0,25%			Angelini	4,46	4,43	X
S01ED06	Befunololo	026513010	BETAFLAR	30 monod coll 0,50%			Angelini	7,40	7,32	X
S01ED06	Befunololo	034242014	COSOPT	coll 5 ml 2% + 0,5%			Merck Sharp & Dohme	18,74	18,52	X
S01ED06	Befunololo	037104015	DUOTRIV	coll 2,5 ml 40 mcg/ml + 5 mg/ml			Alcon Laboratories Ltd	24,70	24,40	X
S01EE03	Bimatoprost	037140011	GANFORT	coll 3 ml 300 mcg/ml + 5mg/ml			Allergan Ph Ireland	24,70	24,40	X
S01EE03	Bimatoprost	035447010	LUMIGAN	coll 3 ml 0,3 mcg/ml			Allergan Ph Ireland	20,37	20,13	X
S01EE04	Travoprost	035409010	TRAVATAN	coll 40 mcg/ml			Alcon Laboratories Ltd	20,30	20,06	X
V03AH01	Diazossido	023060015	PROGLICEM	100 cps 100 mg			Schering Plough	91,99	90,89	X
V03AH01	Diazossido	023060027	PROGLICEM	100 cps 25 mg			Schering Plough	23,77	23,49	X




CLASSE H

ATC	Principio attivo	AIC	Denominazione	Confezione	Ditta	Ricetta	Prezzo massimo di cessione SSN	Inclusione pay back
A04AA05	Palonosetron	036742017	ALOXI	1 fiala EV 250 mcg 5 ml	Helsinn Birex	OSP1	68,40	X
A16AB04	Agalsidasi beta	035275015	FABRAZYME	1 fiala EV 35 mg	Genzyme Europe B.V.	OSP1	3077,67	
A16AB05	Larondasi	035891011	ALDURAZYME	1 fiala EV 5 ml 500 U	Genzyme Europe B.V.	OSP2	665,00	X
A16AX06	Migliustat	035798014	ZAVESCA	84 cps 100 mg	Actelion Ltd	OSP2	6175,00	X
B01AC04	Clopidogrel	034128049	PLAVIX	4 cpr riv 300 mg	Sanofi Pharma BMS	OSP1	20,39	
B01AC04	Clopidogrel	034128052	PLAVIX	30 cpr riv 300 mg	Sanofi Pharma BMS	OSP1	152,89	
B01AC11	Iloprost	036019014	VENTAVIS	soluz nebul 30 fiale 20 mcg 2 ml	Bayer Schering Pharma	OSP2	855,00	X
B01AC11	Iloprost	036019026	VENTAVIS	soluz nebul 100 fiale 20 mcg 2 ml	Bayer Schering Pharma	OSP2	2850,00	X
B01AC13	Abciximab	031849019	REOPRO	1 fiala EV 10 mg 5 ml	Centocor B.V.	OSP1	243,99	X
B01AD10	Drotrecogin alfa attivato	035671015	XIGRIS	1 fiala EV 5 mg	Eli Lilly Nederland B.V.	OSP1	225,15	X
B01AD10	Drotrecogin alfa attivato	035671027	XIGRIS	1 fiala EV 20 mg	Eli Lilly Nederland B.V.	OSP1	902,50	X
B01AE06	Bivalirudina	036603013	ANGIOX	10 fiale EV 250 mg	The Medicine Company	OSP1	3790,50	
C01CA24	Adrenalina	028505016	FASTJEKT	AD 1 siringa 0,33 mg	Allergopharma	RR	47,20	X
C01CA24	Adrenalina	028505028	FASTJEKT	BB 1 siringa 0,165 mg	Allergopharma	RR	47,20	X
C02CA06	Urapidil	026563080	EBRANTIL	5 fiale EV 50 mg 10 ml	Nycomed	OSP1	14,32	X
C02KX01	Bosentan	035609027	TRACLEER	56 cpr riv 62,5 mg	Actelion Ltd	OSP2	2.331,30	X
C02KX01	Bosentan	035609041	TRACLEER	56 cpr riv 125 mg	Actelion Ltd	OSP2	2.411,10	X
C03DA02	Potassio camrenoato	024273070	LUVION	6 fiale EV 200 mg + 6 fiale solv 2 ml	Therabel Glenne	OSP1	4,36	X
D11AX14	Tacrolimus	035575012	PROTOPIC	ung derm 30 g 0,03%	Astellas Pharma GmbH	RRL	23,60	X
D11AX14	Tacrolimus	035575036	PROTOPIC	ung derm 30 g 0,1%	Astellas Pharma GmbH	RRL	26,54	X
D11AX15	Pimecrolimus	036006029	ELIDEL	crema derm 30 g 1%	Novartis Farma	RRL	23,84	
G02AD03	Geneprost	026028011	CERVIDIL	1 ov vag 1 mg	Merck Serono	OSP1	15,84	
G02CX01	Atosiban	035026018	TRACTOCILE	1 fiala EV 0,9 ml 7,5 mg/ml	Ferring AB	OSP1	24,18	X
G02CX01	Atosiban	035026020	TRACTOCILE	1 fiala EV 5 ml 7,5 mg/ml	Ferring AB	OSP1	75,42	X
H01BA04	Terlipressina	026346027	GLIPRESSINA	5 fiale 1 mg + 5 fiale solv 5 ml	Ferring	OSP1	136,22	X
H04AA01	Glucagone	027489020	GLUCAGEN	1 fiala 1 mg + 1 fiala solv 1 ml	Novo Nordisk A/S	OSP1	11,47	X
J01CR05	Piperacillina/tazobactam	028249035	TAZOCIN	1 flaconcino EV 4 g + 0,5 g	Wyeth Lederle	OSP1	12,32	
J01DH02	Piperacillina/tazobactam	028249062	TAZOCIN	12 flaconcini EV 4 g + 0,5 g	Wyeth Lederle	OSP1	147,83	
J01DH02	Meropenem	028949081	MERREM	10 flaconcini EV 500 mg	Astrazeneca	OSP1	104,90	X
J01DH02	Meropenem	028949093	MERREM	10 flaconcini EV 1.000 mg	Astrazeneca	OSP1	194,15	X
J01GB01	Tobramicina	036646038	BRAMITOB	soluz nebul 56 flaconcini 300 mg/4	Chiesi	OSP2	1802,34	X
J01MA12	Levofloxacina	033940065	LEVOXACIN	1 flaconcino EV 100 ml 5 mg/ml	Glaxosmithkline	OSP1	24,87	X
J01MA12	Levofloxacina	033634066	TAVANIC	1 fiala EV 500 mg 100 ml	Sanofi-Aventis	OSP1	24,87	X
J02AC04	Posaconazolo	037059019	NOXAFIL	os sosp 105 ml 40 mg/ml	Sp Europe	OSP1	617,5	X
J05AE01	Saquinavir	030675019	INVIRASE	270 cps 200 mg	Roche Registration	OSP2	251,42	
J05AE01	Saquinavir	030675021	INVIRASE	120 cpr riv 500 mg	Roche Registration	OSP2	279,33	
J05AE03	Ritonavir	030081044	NORVIR	84 cps molli 100 mg	Abbott Ltd	OSP2	63,56	X
J05AE03	Ritonavir	030081032	NORVIR	336 cps molli 100 mg	Abbott Ltd	OSP2	241,54	
J05AE03	Ritonavir	030081018	NORVIR	5 fialoni os 90 ml 80 mg/ml	Abbott Ltd	OSP2	272,40	X
J05AE06	Lopinavir/ritonavir	035187018	KALETRA	2 flaconi 90 cps molli 133,3 mg + 33,3 mg	Abbott Ltd	OSP2	325,11	
J05AE06	Lopinavir/ritonavir	035187020	KALETRA	180 cps molli 133,3 mg + 33,3 mg	Abbott Ltd	OSP2	325,11	
J05AE06	Lopinavir/ritonavir	035187069	KALETRA	60 cpr riv 100 mg + 25 mg	Abbott Ltd	OSP2	85,56	X
J05AE06	Lopinavir/ritonavir	035187057	KALETRA	120 cpr riv 200 mg + 50 mg	Abbott Ltd	OSP2	342,22	X




CLASSE H

ATC	Principio attivo	AIC	Denominazione	Confezione	Ditta	Ricetta	Prezzo massimo di cessione SSN	Inclusione pay back
J05AE06	Lopinavir/ritonavir	035187032	KALETRA	5 flaconcini os 60 ml + 5 siringhe	Abbott Ltd	OSP2	342,22	X
J05AE07	Fosamprenavir	036475010	TELZIR	60 cpr riv 700 mg	Glaxo Group Ltd	OSP2	319,49	X
J05AE07	Fosamprenavir	036475022	TELZIR	ososp 225 ml 50 mg/60 ml	Glaxo Group Ltd	OSP2	85,50	X
J05AE08	Atazanavir	036196057	REYATAZ	60 cps 150 mg	Bristol M.Squibb Pharma	OSP2	370,50	X
J05AE08	Atazanavir	036196069	REYATAZ	60 cps 300 mg	Bristol M.Squibb Pharma	OSP2	481,65	X
J05AE08	Atazanavir	036196083	REYATAZ	30 cps 300 mg	Bristol M.Squibb Pharma	OSP2	370,5	X
J05AE09	Tipranavir	0368859015	APTIVUS	120 cps molli 250 mg	Boehringer Ingelheim Int	OSP2	731,03	X
J05AF07	Tenofvir disoproxil	035565011	VIREAD	30 cpr 245 mg	Gilead Sciences Ltd	OSP2	251,80	X
J05AF08	Adefovir dipivoxil	035871019	HEPSERA	30 cpr 10 mg	Gilead Sciences Ltd	OSP2	406,13	X
J05AF09	Emtricitabina	036585026	EMTRIVA	30 cps 200 mg	Gilead Sciences Ltd	OSP2	161,50	X
J05AF09	Emtricitabina	036585014	EMTRIVA	ososp 170 ml	Gilead Sciences Ltd	OSP2	45,46	X
J05AG01	Nevirapina	033999018	VIRAMUNE	60 cpr 200 mg	Boehringer Ingelheim Int	OSP2	171,10	X
J05AG01	Nevirapina	033999020	VIRAMUNE	ososp 240 ml 50 mg/ml	Boehringer Ingelheim Int	OSP2	41,57	X
J05AR02	Abacavir/lamivudina	036644019	KIVEXA	30 cpr riv 600 mg + 300 mg	Glaxo Group Ltd	OSP2	361,99	X
J05AR03	Emtricitabina/Tenofvir	036716013	TRUVADA	30 cpr riv 200 mg + 245 mg	Gilead Sciences Ltd	OSP2	432,25	X
L01AA06	Ifofamide	023779061	HLOXAN	1 flaconcino EV 1 g	Baxter Oncology GmbH	OSP1	14,31	X
L01AD01	Carmustina	034709016	GLIADEL	8 impianti 7,7 mg	Mgi Pharma Ltd	OSP1	7942,00	X
L01AD05	Fotomustina	029376011	MUPHORAN	1 fiola EV 208 mg + 1 fiola solv	Italfarmaco	OSP1	387,08	X
L01AX03	Temozolomide	034527010	TEMODAL	5 cps 5 mg	Sp Europe	OSP2	20,13	X
L01AX03	Temozolomide	034527034	TEMODAL	5 cps 20 mg	Sp Europe	OSP2	80,53	X
L01AX03	Temozolomide	034527059	TEMODAL	5 cps 100 mg	Sp Europe	OSP2	402,68	X
L01AX03	Temozolomide	034527073	TEMODAL	5 cps 250 mg	Sp Europe	OSP2	1006,69	X
L01BA01	Metotrexato	019888080	METHOTREXATE	1 fiola 50 mg 2 ml	Wyeth Lederle	OSP1	3,14	X
L01BA01	Metotrexato	019888092	METHOTREXATE	1 flaconcino 500 mg 20 ml	Wyeth Lederle	OSP1	19,49	X
L01BA01	Metotrexato	019888066	METHOTREXATE	1 fiola 1 g 10 ml	Wyeth Lederle	OSP1	36,05	X
L01BA01	Metotrexato	019888078	METHOTREXATE	1 flaconcino 5 g 50 ml	Wyeth Lederle	OSP1	112,78	X
L01BA04	Pemetrexed	036587018	ALJMTA	1 flaconcino EV 500 mg polvere	Eli Lilly Nederland B.V.	OSP1	1372,75	X
L01BC01	Citarabina	036593010	DEPOCYTE	1 fiola iniet 5 ml 50 mg	Pacira Ltd	OSP1	1662,50	X
L01BC05	Gencitabina	029452024	GEMZAR	1 fiola 200 mg polv	Eli Lilly	OSP1	22,96	X
L01BC05	Gencitabina	029452012	GEMZAR	1 fiola 1 g polv	Eli Lilly	OSP1	110,64	X
L01BC06	Capecitabina	035219017	XELODA	60 cpr riv 150 mg	Roche Registration	OSP2	51,24	X
L01BC06	Capecitabina	035219029	XELODA	120 cpr riv 500 mg	Roche Registration	OSP2	339,94	X
L01BC53	Tegafur/uracile	034864013	UFT	21 cps 100 mg + 224 mg	Merck Serono	OSP2	108,98	X
L01BC53	Tegafur/uracile	034864025	UFT	28 cps 100 mg + 224 mg	Merck Serono	OSP2	145,32	X
L01BC53	Tegafur/uracile	034864037	UFT	35 cps 100 mg + 224 mg	Merck Serono	OSP2	181,65	X
L01BC53	Tegafur/uracile	034864052	UFT	36 cps 100 mg + 224 mg	Merck Serono	OSP2	186,83	X
L01BC53	Tegafur/uracile	034864049	UFT	42 cps 100 mg + 224 mg	Merck Serono	OSP2	217,98	X
L01CD02	Docetaxel	032391017	TAXOTERE	1 fiola EV 20 mg 0,5 ml + 1 fiola sol	Aventis Pharma S.A.	OSP1	134,51	X
L01CD02	Docetaxel	032391029	TAXOTERE	1 fiola EV 80 mg 2 ml + 1 fiola solv	Aventis Pharma S.A.	OSP1	502,28	X
L01DB01	Doxorubicina	033308014	CAELYX	1 fiola EV 20 mg 10 ml	Sp Europe	OSP1	332,18	X
L01DB01	Doxorubicina	033308038	CAELYX	1 flaconcino 50 mg 25 ml	Sp Europe	OSP1	830,44	X
L01XC02	Rituximab	033315019	MABTHERA	2 fiola EV 100 mg 10 ml	Roche Registration	OSP1	527,43	X
L01XC02	Rituximab	033315021	MABTHERA	1 flaconcino EV 500 mg 50 ml	Roche Registration	OSP1	1318,33	X



CLASSE H


ATC	Principio attivo	AIC	Denominazione	Confezione	Ditta	Ricetta	Prezzo massimo di cessione SSN	Inclusione pay back
L01XC03	Trastuzumab	034949014	HERCEPTIN	1 fiala EV 150 mg	Roche Registration	OSP2	608,39	X
L01XC04	Alertuzumab	035274012	MABCAMPATH	3 fiale EV 30 mg 3 ml	Genzyme Europe B.V.	OSP1	1091,06	
L01XC04	Alertuzumab	035274024	MABCAMPATH	3 fiale EV 30 mg 1 ml	Genzyme Europe B.V.	OSP1	1091,06	
L01XC06	Cetuximab	036584011	ERBITUX	1 fialone EV 50 ml 2 mg/ml	Merck Kgaa	OSP1	189,05	X
L01XC07	Bevacizumab	036680027	AVASTIN	1 fialone infus 100 mg 4 ml	Roche Registration	OSP1	305,76	X
L01XC07	Bevacizumab	036680015	AVASTIN	1 fialone infus 400 mg 16 ml	Roche Registration	OSP1	1224,55	X
L01XE01	Imatinib	035372059	GLIVEC	120 cps 100 mg	Novartis Europharm Ltd	OSP2	2007,67	X
L01XE03	Erlotinib	036871022	TARCEVA	30 cpr riv 100 mg	Roche Registration	OSP2	1573,20	X
L01XE03	Erlotinib	036871034	TARCEVA	30 cpr riv 150 mg	Roche Registration	OSP2	1962,70	X
L01XX17	Topotecan	033306010	HYCAMTIN	5 fiale EV 4 mg 5 ml	Smithkline Beecham Plc	OSP1	1117,91	X
L01XX17	Topotecan	033306061	HYCAMTIN	10 cps 0,25 mg	Smithkline Beecham Plc	OSP2	91,13	X
L01XX17	Topotecan	033306073	HYCAMTIN	10 cps 1 mg	Smithkline Beecham Plc	OSP2	364,51	X
L01XX35	Anagrelide	036745014	XAGRID	100 cps 0,5 mg	Shire Pharmaceutical Ltd	OSP2	395,83	X
L02BA03	Fulvestrant	036387013	FASLODEX	1 siringa IM 5 ml + 1 ago	Astrazeneca UK Ltd	OSP2	380,00	X
L03AB03	Interferone gamma 1B	028138016	IMUKIN	6 fiale 100 mcg 0,5 ml	Boehringer Ingelheim	OSP1	461,16	
L04AA04	Immunoglobulina di con	033177015	THYMOGLOBULINE	1 fiala EV 25 mg + 1 fiala solv 5 ml	Genzyme Europe B.V.	OSP1	118,75	X
L04AA06	Acido micofenolico	029796012	CELLECEPT	100 cps 250 mg	Roche Registration	OSP2	114,07	X
L04AA06	Acido micofenolico	029796024	CELLECEPT	50 cpr 500 mg	Roche Registration	OSP2	114,07	X
L04AA06	Acido micofenolico	036511032	MYFORTIC	100 cpr riv 180 mg	Novartis Farma	OSP2	100,44	X
L04AA06	Acido micofenolico	036511069	MYFORTIC	50 cpr riv 360 mg	Novartis Farma	OSP2	100,44	X
L04AA21	Efalizumab	036575025	RAPTIVA	4 fialoncini SC 100 mg/ml + 4 sir sc	Serono Europe Ltd	OSP2	929,58	
L04AB01	Etanercept	034675037	ENBREL	4 fialoncini SC 25 mg + 4 siringhe 1	Wyeth Europa Ltd	OSP2	484,75	X
L04AB01	Etanercept	034675102	ENBREL	4 siringhe SC 25 mg 0,5ml + 8 tam	Wyeth Europa Ltd	OSP2	484,75	X
L04AB01	Etanercept	034675165	ENBREL	"BB" 4 fialoncini SC 1 ml 25 mg/ml	Wyeth Europa Ltd	OSP2	484,75	X
L04AB01	Etanercept	034675088	ENBREL	4 fialoncini sc 50 mg + 4 sir + 4 agl	Wyeth Europa Ltd	OSP2	969,49	X
L04AB01	Etanercept	034675140	ENBREL	4 siringhe SC 50 mg 1 ml + 8 tampt	Wyeth Europa Ltd	OSP2	969,49	X
L04AB02	Infliximab	034528012	REMICADE	1 fiala EV 100 mg + 1 fiala 2 ml	Centocor B.V.	OSP2	542,15	X
L04AB04	Adalimumab	035946033	HUMIRA	2 siringhe 40 mg + 2 tamponi	Abbott Ltd	OSP2	1015,13	X
L04AB04	Adalimumab	035946084	HUMIRA	2 penne 40 mg 0,8 ml + 2 tamponi	Abbott Ltd	OSP2	1015,13	X
L04AB04	Adalimumab	035946045	HUMIRA	4 siringhe SC 40 mg 0,8 ml+ 4 tam	Abbott Ltd	OSP2	2030,26	X
L04AB04	Adalimumab	035946096	HUMIRA	4 penne 40 mg 0,8 ml + 2 tamponi	Abbott Ltd	OSP2	2030,26	X
M03AX01	Tossina botulinica di clo	028362022	DYSPORT	2 fiale IM SC 500 U.I.	Ipsen	OSP1	350,65	X
M03BX01	Baclofene	022999054	LIORESAL	1 fiala 0,05 mg 1 ml soluzione intrat	Novartis Farma	OSP1	2,76	X
M03BX01	Baclofene	022999041	LIORESAL	1 fiala 10 mg 5 ml soluzione intrate	Novartis Farma	OSP1	57,76	X
M03BX01	Baclofene	022999039	LIORESAL	1 fialoncino 10 mg 20 ml soluzione	Novartis Farma	OSP1	57,76	X
M05BA	Sodio neridronato	035268022	NERIXIA	2 fiale EV 100 mg	Abiogen	OSP1	53,92	X
M05BA06	Acido ibandronico	036899033	BONIVA	1 siringa EV 3 mg/3 ml	Roche Registration	OSP1	88,26	X
M05BA08	Acido zoledronico	035263019	ZOMETA	1 fiala EV 4 mg + 1 fiala solv 5 ml	Novartis Europharm Ltd	OSP2	238,27	X
N01AB07	Desflurano	029288014	SUPRANE	inal 240 ml	Baxter	OSP1	50,38	X
N01AH03	Sufentanil	036323018	DISUFEN	5 fiale EV 1 ml 50 mcg	Angenerico	OSP1	4,70	X
N01AH03	Sufentanil	036323032	DISUFEN	5 fiale 5 ml 50 mcg/ml	Angenerico	OSP1	23,09	X
N04BA02	Levodopa/carbidopa	036885010	DUODOPA	7 sacche 100 ml 20 mg/ml + 5 mg/r	Solvay GmbH	OSP2	718,20	X
N05AH03	Olanzapina	033638204	ZYPREXA	1 fiala IM 10 mg	Eli Lilly Nederland B.V.	OSP2	3,04	X



CLASSE H

ATC	Principio attivo	AIC	Denominazione	Confezione	Ditta	Ricetta	Prezzo massimo di cessione SSN	Inclusione pay back
N05AX12	Aripirazolo	036582207	ABILIFY	1 flaconcino IM 1,3 ml 7,5 mg/ml	Otsuka Europe Ltd	OSP1	3,04	X
N07XX02	Riluzolo	032887010	RILUTEK	56 cpr riv 50 mg	Aventis Pharma S.A.	OSP2	200,60	X
R03DX05	Omalizumab	036892014	XOLAIR	1 flaconcino SC 150 mg + 1 fialetta 2	Novartis Europharm Ltd	OSP1	351,12	X
V03AB25	Flumazenil	026749010	ANEXATE	1 fialetta EV 0,5 mg 5 ml	Roche	RR	9,62	X
V03AB25	Flumazenil	026749034	ANEXATE	1 fialetta EV 1 mg 10 ml	Roche	RR	17,32	X
V03AF08	Palifermina	036927010	KEPIVANCE	6 flaconcini polvere EV 6,25 mg	Biovitrum AB	OSP1	4560,00	X
V04CD05	Somatorelina	027548015	GHRH FERRING	1 fialetta 50 mcg + 1 fialetta solv 1 ml	Ferring	OSP1	40,23	X
V04CJ01	Tirotopina	034716023	THYROGEN	2 fialette IM 0,9 mg	Genzyme Europe B.V.	OSP1	684,44	X
V10XX02	Ibritumomab	036311013	ZEVALIN	1 fialetta EV 3 ml 1,6 mg/ml	Bayer Schering Pharma	OSP1	9025,00	

09A08698



DETERMINAZIONE 14 luglio 2009.

Rinegoziazione del medicinale «Ultralan orale» (fluocortolone). (Determinazione n. 294/2009).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269 convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326 che istituisce l'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Vista la legge n. 289/2002 (finanziaria 2003);

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 16 luglio 2008, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio al Registro Visti Semplici, foglio n. 803, in data 18 luglio 2008, con il quale viene nominato il prof. Guido Rasi, Direttore Generale dell'Agenzia Italiana del Farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 29 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Vista la determina con la quale la società BIOCURE s.r.l. ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale Ultralan orale;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la rinegoziazione del prezzo del medicinale;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica del 10/11 marzo 2009;

Vista la deliberazione n. 6 del 29 aprile 2009 del Consiglio di Amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale Ultralan orale (fluocortolone) è rinegoziato alle condizioni di seguito indicate:

Confezione

20 mg compresse 10 compresse

AIC n. 022226017/N (in base 10) 0P6931 (in base 32)

Classe di rimborsabilità: A

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 8,24

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 13,60

Validità del contratto: 24 mesi.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Ultralan orale (fluocortolone) è la seguente:

medicinale soggetto a prescrizione medica «RR»

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 14 luglio 2009

Il direttore generale: RASI

09A08725



DETERMINAZIONE 14 luglio 2009.

Classificazione del medicinale «Pantoprazolo Ranbaxy» (pantoprazolo). (Determinazione n. 295/2009).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 16 agosto 2008, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al Registro visti semplici, foglio n. 803 in data 16 luglio 2008, con cui il prof. Guido Rasi è stato nominato Direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004, e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Visto il decreto con il quale la società Ranbaxy Italia S.p.A. è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale Pantoprazolo Ranbaxy;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione delle confezioni da 28 compresse da 20 mg, 40 mg;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica del 7/8 aprile 2009;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale PANTOPRAZOLO RANBAXY (pantoprazolo) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezioni:

20 mg compresse gastro-resistenti 28 compresse in blister ALU/ALU;

A.I.C. n. 039015045/M (in base 10), 156NN5 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «C»;

40 mg compresse gastro-resistenti 28 compresse in blister ALU/ALU;

A.I.C. n. 039015159/M (in base 10), 156NRR (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «C».

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Pantoprazolo Ranbaxy (pantoprazolo) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Roma, 14 luglio 2009

Il direttore generale: RASI

09A08726

DETERMINAZIONE 14 luglio 2009.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale «Insuman» (insulina umana). (Determinazione/C n. 292/2009).

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale INSUMAN (insulina umana) - autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea con la decisione del 4 novembre 2008 ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/97/030/142 RAPID - 100 UI/ML soluzione iniettabile uso sottocutaneo cartuccia (vetro) in penna pre-riempita (SoloStar) 3 ml 5 penne pre-riempite;

EU/1/97/030/148 BASAL - 100 UI/ML sospensione iniettabile uso sottocutaneo cartuccia vetro) in penna pre-riempita (SoloStar) 3 ml 5 penne pre-riempite;

EU/1/97/030/160 COMB 25 - 100 UI/ML sospensione iniettabile uso sottocutaneo cartuccia (vetro) in penna pre-riempita (SoloStar) 3 ml 5 penne pre-riempite;

EU/1/97/030/166 COMB 50 - 100 UI/ML sospensione iniettabile uso sottocutaneo cartuccia (vetro) in penna pre-riempita (SoloStar) 3 ml 5 penne pre-riempite.



Titolare A.I.C.: Sanofi-Aventis Deutschland GmbH.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326 che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 16 agosto 2008, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al Registro visti semplici, foglio n. 803 in data 16 luglio 2008, con cui il prof. Guido Rasi è stato nominato Direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 85, comma 20 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni ;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 95, concernente l'attuazione della direttiva 2000/38/CE e l'introduzione di un elenco di farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Visto il Regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004, e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 29 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per

il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 10-11 marzo 2009;

Vista la deliberazione n. 6 del 29 aprile 2009 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Determina:

Art. 1.

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.

Alla specialità medicinale INSUMAN (insulina umana) nelle confezioni indicate vengono attribuiti i seguenti numeri di identificazione nazionale:

Confezioni:

Rapid - 100 UI/ML soluzione iniettabile uso sottocutaneo cartuccia (vetro) in penna pre-riempita (SoloStar) 3 ml 5 penne pre-riempite;

A.I.C. n. 038923431/E (in base 10), 153V57 (in base 32);

Basal - 100 UI/ML sospensione iniettabile uso sottocutaneo cartuccia (vetro) in penna pre-riempita (SoloStar) 3 ml 5 penne pre-riempite;

A.I.C. n. 038923494/E (in base 10), 153V76 (in base 32);

Comb 25 - 100 UI/ML sospensione iniettabile uso sottocutaneo cartuccia (vetro) in penna pre-riempita (SoloStar) 3 ml 5 penne pre-riempite;

A.I.C. n. 03823619/E (in base 10), 153VC3 (in base 32);

Comb 50 - 100 UI/ML sospensione iniettabile uso sottocutaneo cartuccia (vetro) in penna pre-riempita (SoloStar) 3 ml 5 penne pre-riempite;

A.I.C. n.038923672 /E (in base 10) 153VDS (in base 32).

Indicazioni terapeutiche: terapia del diabete mellito quando sia necessario un apporto insulinico.

Art. 2.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

La specialità medicinale Insuman (insulina umana) è classificata come segue:

Confezioni:

Rapid - 100 UI/ML soluzione iniettabile uso sottocutaneo cartuccia (vetro) in penna pre-riempita (SoloStar) 3 ml 5 penne pre-riempite;

A.I.C. n. 038923431/E (in base 10) 153V57 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 22,44.



Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 37,03;
 Basal - 100 UI/ML sospensione iniettabile uso sottocutaneo cartuccia (vetro) in penna pre-riempita (SoloStar) 3 ml 5 penne pre-riempite;
 A.I.C. n. 038923494/E (in base 10) 153V76 (in base 32).
 Classe di rimborsabilità: «A».
 Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 22,44.
 Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 37,03;
 Comb 25 - 100 UI/ML sospensione iniettabile uso sottocutaneo cartuccia (vetro) in penna pre-riempita (SoloStar) 3 ml 5 penne pre-riempite;
 A.I.C. n. 03823619/E (in base 10) 153VC3 (in base 32).
 Classe di rimborsabilità: «A».
 Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 22,44.
 Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 37,03;
 Comb 50 - 100 UI/ML sospensione iniettabile uso sottocutaneo cartuccia (vetro) in penna pre-riempita (SoloStar) 3 ml 5 penne pre-riempite;
 A.I.C. n. 38923672 /E (in base 10) 153VDS (in base 32).
 Classe di rimborsabilità: «A».
 Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 22,44.
 Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 37,03.
 Validità del contratto: 24 mesi.

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Insuman (insulina umana) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 4.

Farmacovigilanza

Il presente medicinale è inserito nell'elenco dei farmaci sottoposti a monitoraggio intensivo delle sospette reazioni avverse di cui al decreto del 21 novembre 2003 (*Gazzetta Ufficiale* 1° dicembre 2003), e successivi aggiornamenti; al termine della fase di monitoraggio intensivo vi sarà la rimozione del medicinale dal suddetto elenco.

Art. 5.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 14 luglio 2009

Il direttore generale: RASI

09A08727

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore della Convenzione sull'Istituto forestale europeo, fatta a Joensuu il 28 agosto 2003

A seguito dell'emanazione della legge 30 dicembre 2008, n. 219 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 28 gennaio 2009, che ha autorizzato la ratifica, si è provveduto a depositare, in data 5 maggio 2009, lo strumento di ratifica della Convenzione sull'Istituto forestale europeo, fatta a Joensuu il 28 agosto 2003.

Ai sensi dell'art. 15, par. 2, la Convenzione summenzionata entra in vigore il 4 luglio 2009.

09A08604

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Domanda di registrazione della denominazione «Aceite Campo de Montiel» ai sensi dell'articolo 5, del regolamento (CE) n. 510/06 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari.

Si comunica che è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea - serie C n. 162 del 15 luglio 2009, a norma dell'ar-


ticolo 6, paragrafo 2, del Reg. CE 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di registrazione quale denominazione di origine protetta, presentata dalla Spagna, ai sensi dell'art. 5 del Reg. CE 510/2006, per il prodotto entrante nella categoria - Oli e materie grasse - «Aceite Campo de Montiel».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche di sviluppo economico e rurale, Direzione generale per lo sviluppo agroalimentare, qualità e tutela del consumatore - SACO VII, via XX Settembre n. 20 - Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, ai sensi dell'art. 7, paragrafo 2 del predetto regolamento comunitario.

09A08609

Domanda di registrazione della denominazione «Kielbasa Mysliwska» ai sensi dell'articolo 7, del regolamento (CE) n. 509/06 del Consiglio relativo alle specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli e alimentari.

Si comunica che è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea - serie C n. 160 del 14 luglio 2009, a norma dell'articolo 8, del Reg. CE 509/2006 del Consiglio, relativo alle specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di registrazione quale specialità tradizionale garantita, presentata dal «Pol-



skie Mieso» - Polonia, ai sensi dell'art. 7 del Reg. CE 510/2006, per il prodotto entrante nella categoria - prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati, ecc.) - «Kielbasa Mysliwska».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche di sviluppo economico e rurale, Direzione generale per lo Sviluppo agroalimentare, qualità e tutela del consumatore - SACO VII, via XX Settembre n. 20 - Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, ai sensi dell'art. 9, del predetto regolamento comunitario.

09A08610

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Elenco degli stabilimenti autorizzati alla fabbricazione di medicinali ad uso veterinario

Si riporta l'elenco degli stabilimenti autorizzati alla fabbricazione di medicinali ad uso veterinario ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 46 del decreto legislativo del 6 aprile 2006, n. 193, «Attuazione della direttiva 2004/28/CE recante codice comunitario dei medicinali veterinari» alla data del 30 giugno 2009.

Le tipologie di produzione o controlli autorizzati agli stabilimenti in elenco, sono riportate dettagliatamente nelle rispettive autorizzazioni che sono state notificate alle società titolari degli stabilimenti stessi.

Il medesimo elenco è altresì disponibile sul sito del Ministero della salute alla sezione farmaci e dispositivi veterinari www.ministerosalute.it/farmaci/Veterinari:

1. ABBOTT S.p.a. - Via Pontina km 52 - 04100 Campo Verde di Aprilia (Latina);
2. ABIOTEN PHARMA S.p.a. - Via Meucci, 36 - 56014 Ospedaletto (Pisa);
3. ACME DRUGS S.r.l. - Via Portella della Ginestra, 9 - 42025 Cavriago (Reggio Emilia);
4. ALFA OMEGA S.r.l. - Via Leonardo da Vinci, 28 - 44100 Copparo (Ferrara);
5. ASCOR CHIMICI S.p.a. - Via Piana, 265 - 47032 Bertinoro (Forlì Cesena);
6. BAYER HEALTHCARE MANUFACTURING S.r.l. - Via delle Groane, 126 - 20024 Garbagnate Milanese (Milano);
7. BIOLAB S.p.a. - Via Bruno Buozzi, 2 - 20090 Vimodrone (Milano);
8. BIOPHARMA S.r.l. - Via delle Gerbere, 20/22 - 00400 Santa Palomba - Pomezia - (Roma);
9. BSP PHARMACEUTICALS S.r.l. - Via Appia km 65,561 - 04013 Latina;
10. C.O.C. FARMACEUTICI S.p.a. - Via Modena, 15 - 40019 S. Agata Bolognese (Bologna);
11. CEVA VETEM S.p.a. - Via Leopardi, 2/C - 42025 Cavriago (Reggio Emilia);
12. CHELAB S.r.l. - Via Resana; 25 - 31023 Resana (Treviso);
13. CHEMICALS LAIF S.r.l. - Via Roma, 69 - 36020 Castegnero (Vicenza);
14. CHEMIFARMA S.p.a. - Via Don Eugenio Servadei, 16 - 47100 Forlì (Forlì Cesena);
15. CICIEFFE S.r.l. - Via Provinciale, 13 - 24040 Fornovo San Giovanni (Bergamo);
16. DHL EXEL SUPPLY CHAIN S.p.a. - Viale delle Industrie, 2 - 20090 Settala (Milano);
17. D. S. M. CAPUA S.p.a. - Strada Statale Appia, 46/48 - 81043 Capua (Caserta);
18. DONINI S.r.l. - Via Ecce Homo, 18 - 37054 Nogara (Verona);
19. DOX-AL ITALIA S.p.a. - Via Mascagni, 6/A - 20050 Sulbiate (Milano);

20. ELI LILLY ITALIA S.p.a. - Via Gramsci, 731/733 - 50019 Setto Fiorentino (Firenze);

21. ERREDUE S.p.a. - Via Leonardo da Vinci, 28 - 24062 Costa Volpino (Bergamo);

22. EURAND S.p.a. - Via Martin Luther King, 13 - 20060 Pessano con Bornago (Milano);

23. FACTA FARMACEUTICI S.p.a. - Nucleo Industriale S. Atto - 640205 S. Nicolò a Tordino (Teramo);

24. FACTA FARMACEUTICI S.p.a. - Via Laurentina km 24,730 - 0040 Pomezia (Roma);

25. FARMILA THEA FARMACEUTICI S.p.a. - Via E. Fermi, 50 - 20019 Settimo Milanese (Milano);

26. FARZOO S.r.l. - Via Rubadello, 6 - 40136 Medolla (Modena);

27. FATRO S.p.a. - Via Emilia, 285 - 40064 Ozzano Emilia (Bologna);

28. FATRO S.p.a. - Via Molini Emili, 2 - 25030 Maclodio (Brescia);

29. FIDIA FARMACEUTICI S.p.a. - Via Ponte della Fabbrica, 3/A - 35031 Abano Terme (Padova);

30. FILOZOO S.r.l. - Viale del Commercio, 28/30 - 41012 Carpi (Modena);

31. FRESENIUS KABI ITALIA S.r.l. - Via Camagre, 41/43 - 37063 Isola della Scala (Verona);

32. FRIULCHEM S.p.a. - Via San Marco, 23 - 33099 Vivaro (Pordenone);

33. HAUPT PHARMA LATINA S.r.l. - Strada Statale, 156, km 47,600 - 04100 Borgo San Michele (Latina);

34. HOSPIRA S.p.a. - Via Fosse Ardeatine, 2 - 20060 Liscate (Milano);

35. INDUSTRIA ITALIANA INTREGRATORI TREI S.p.a. - Via Affarosa, 4 - 42010 Rio Saliceto (Reggio Emilia);

36. INDUSTRIA FARMACEUTICA GALENICA SENESE S.r.l. - Via Cassia Nord, 3 - 53014 Monteroni d'Arbia (Siena);

37. INTERVET PRODUCTIONS S.r.l. - Via Nettunense km 20,300 - 04011 Aprilia (Latina);

38. IPRA S.p.a. - Via Pasquasia, ang. Giangagliano Z.I. Dittaino - 94100 Assoro (Enna);

39. ISTITUTO PROFILATTICO FARMACEUTICO CANDIOLI S.p.a. - Via Alessandro Manzoni, 2 - 10092 Beinasco (Torino);

40. IZO S.p.a. - Via Aldo Bianchi, 9 - 25124 Brescia;

41. JANSSEN CILAG S.p.a. - Via C. Janssen, 23 - 04010 Borgo San Michele (Latina);

42. LABANALYSIS S.r.l. - Viale Europa, 5 - 27041 Casanova Lonati (Pavia);

43. LABORATORIO BIOCHIMICO FARMACEUTICO LISAPHARMA S.p.a. - Via Licinio, 11 - 22036 Erba (Como);

44. LABORATORIO VACCINOGENO PAGNINI S.n.c. - Via Diaz, 147/149 - 80052 Portici (Napoli);

45. MASTELLI S.r.l. - Via Bussana Vecchia, 32 - 18032 Sanremo (Imperia);

46. MERIAL ITALIA S.p.a. - Strada Statale 234 per Cremona km 28,200 - 27013 Chignolo Po (Pavia);

47. MERIAL ITALIA S.p.a. - Via Baviera, 9 - 20124 Noventa Padovana (Padova);

48. MONICO S.p.a. - Via Ponte di Pietra, 7 - 30173 Mestre - Venezia;

49. NEW FA. DEM S.r.l. - Viale Ferrovia dello Stato, 1 Zona ASI - 20014 Giugliano (Napoli);

50. NOVASELECT S.p.a. - Via Zona Industriale - 85050 Tito Sca- lo (Potenza);

51. PANPHARMA S.r.l. - Z.I. Valle Ufta s.n.c. - 83040 Flumeri (Avellino);

52. PB BELTRACCHINI S.r.l. - Via S. Erasmo, 6 - 20027 Rescaldina (Milano);

53. PFIZER ITALIA S.r.l. - Via del Commercio, 25/26 - 63046 Marino del Tronto (Ascoli Piceno);

54. PHARMAC ITALIA S.r.l. - Viale Umbria, 55/57 - 40065 Rozzano (Milano);



55. PIEFFE DEPOSITI S.r.l. - Via Formellese, km 4,300 - 00060 Formello (Roma);

56. RESEARCH TOXICOLOGY CENTRE S.p.a. - Via Tito Speri, 14 - 00040 Pomezia (Roma);

57. RODWER S.r.l. - Via Malvezza 3431/A - 40050 Casalecchio dé Conti Gallo Bolognese - Castel S. Pietro T. (Bologna);

58. SALF LABORATORIO FARMACOLOGICO S.p.a. - Via G. Marconi, 2 - 24069 Cenate Sotto (Bergamo);

59. SANIZOO s.r.l. - Via Vicenza, 134 - 36030 S. Tomio di Malo (Vicenza);

60. TECNOZOO s.n.c. - Via Piave, 120 - 35017 Torreselle di Piombino Dese (Padova);

61. TEKNOFARMA S.p.a. - Strada comunale da Bertolla all'Abbadia di Stura, 14 - 10156 Torino;

62. TOSVAR S.r.l. - Via del Lavoro, 10 - 20060 Pozzo D'Adda (Milano);

63. TUBILUX PHARMA S.p.a. - Via Costarica, 20/22 - 00040 Pomezia (Roma);

64. UNIONE COMMERCIALE LOMBARDA S.p.a. - Via G. di Vittorio, 36 - 25125 Brescia;

65. VALPHARMA INTERNATIONAL S.p.a. - Via .G. Morgagni, 2 - 61016 Pennabilli (Pesaro Urbino);

66. VETEM S.p.a. - Lungomare L. Pirandello, 8 - 92014 Porto Empedocle (Agrigento);

67. WYETH LEDERLE S.p.a. - Via F. Gorgonie 6/A z.i. - 95030 Catania.

09A08605

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Verifica di assoggettabilità alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale concernente il progetto di interventi sulle opere di presa d'acqua, in caso di bassi livelli del Fiume Po, relativi alla centrale termoelettrica a ciclo combinato «Edoardo Amaldi» di La Casella di Castel San Giovanni, presentato dalla società Enel S.p.a., in Roma.

Con la determinazione dirigenziale DSA-2009-0014876 del 12 giugno 2009 il direttore generale della direzione generale per la salvaguardia ambientale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha determinato la non assoggettabilità alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale del progetto di interventi sulle opere di presa d'acqua, per migliorare l'operatività in casi di bassi livelli del fiume Po, relativi alla centrale termoelettrica a ciclo combinato «Edoardo Amaldi» di La Casella di Castel San Giovanni (PC), presentato dalla società Enel S.p.a. - con sede in Roma, Viale Regina Margherita, 125.

Il testo integrale della citata determinazione dirigenziale è disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare: <http://www2.minambiente.it/Sito/settoriazione/via/legislazione/decreti.htm> detta determinazione dirigenziale può essere impugnata dinanzi al TAR entro sessanta giorni, o con ricorso al Capo dello Stato entro centoventi giorni, a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale*. Sono fatti salvi gli adempimenti di cui all'art. 11, comma 10 legge 24 novembre 2000, n. 340.

09A08606

Provvedimento interlocutorio negativo relativo alla compatibilità ambientale dell'impianto idroelettrico Ulivastraia sul fiume Ombrone da realizzarsi nei comuni di Campagnatico e Cinigiano, presentato dalla Società Idroelettrica Maremmana S.r.l., in Cinigiano.

Con il decreto direttoriale n. 0000688 del 6 luglio 2009 della direzione generale per la salvaguardia ambientale è stato disposto il pronunciamento interlocutorio negativo concernente la compatibilità ambientale dell'impianto idroelettrico Ulivastraia sul fiume Ombrone da realizzarsi nei comuni di Campagnatico e Cinigiano (Grosseto), presentato dalla società idroelettrica Maremmana s.r.l., con sede in Località Borgo Santa Rita, 58044 Cinigiano (Grosseto).

Il testo integrale della citata determinazione dirigenziale è disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare: <http://www2.minambiente.it/Sito/settoriazione/via/legislazione/decreti.htm> detta determinazione dirigenziale può essere impugnata dinanzi al TAR entro sessanta giorni, o con ricorso al Capo dello Stato entro centoventi giorni, a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sono fatti salvi gli adempimenti di cui all'art. 11, comma 10 legge 24 novembre 2000, n. 340.

09A08607

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Fosamax»

Estratto provvedimento UPC/II/483 del 26 giugno 2009

Specialità medicinale: FOSAMAX.

Confezioni:

029052065/M - «70» 2 compresse in blister AL/AL da 70 mg;

029052077/M - «70 mg compresse» 4 compresse;

029052089/M - «70» 8 compresse in blister AL/AL da 70 mg;

029052091/M - «70» 12 compresse in blister AL/AL da 70 mg.

Titolare A.I.C.: Merck Sharp e Dohme (Italia) S.P.A.

Numero procedura mutuo riconoscimento:
UK/H/0423/001/II/023.

Tipo di modifica: Modifica stampati.

Modifica apportata: aggiornamento del Riassunto delle caratteristiche del prodotto alla sezione: 4.8 e relative modifiche del Foglio illustrativo.

In conformità all'Allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento il Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le necessarie modifiche al Riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento; le modifiche relative al Foglio illustrativo dovranno essere apportate entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dal presente provvedimento.

Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato tali confezioni dovranno essere ritirate dal commercio.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

09A08747



Variatione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Felodipina Hexal».

Estratto provvedimento UPC/II/491 del 26 giugno 2009

Specialità medicinale: FELODIPINA HEXAL.

Confezioni: relativamente alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di Mutuo riconoscimento.

Titolare A.I.C.: Hexal S.p.a.

Numero procedura Mutuo riconoscimento:
FI/H/0173/001-002/II/020.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: modifica del metodo di dissoluzione e conseguente modifica dei limiti delle specifiche per il test di dissoluzione.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

09A08748

**AUTORITÀ PER LE GARANZIE
NELLE COMUNICAZIONI**

Modifiche e integrazioni al regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità (delibera n. 298/09/CONS)

L'Autorità, nella riunione di Consiglio del 4 giugno 2009, ha approvato la delibera in epigrafe, disponendone la pubblicazione sotto forma di estratto.

Art. 1.

Modifiche e integrazioni al regolamento di organizzazione e funzionamento

1. L'art. 9, comma 4, del regolamento di organizzazione e funzionamento nel testo coordinato, è così sostituito:

«4. Il Segretario generale è coadiuvato da due Vice-Segretari generali.»

2. All'art. 9, comma 5, del regolamento di organizzazione e funzionamento nel testo coordinato, nel primo periodo, dopo le parole: "Il Vice Segretario generale", sono aggiunte le parole «... secondo l'ordine di anzianità nell'incarico,».

09A08701

RETTIFICHE

Avvertenza. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2009, n. 91, recante: «Regolamento recante modifiche ai decreti presidenziali di riorganizzazione del Ministero e di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro per i beni e le attività culturali.» (Decreto pubblicato nel Supplemento ordinario n. 118/L alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 164 del 17 luglio 2009).

Nel decreto citato in epigrafe, all'art. 1, comma 1, lett. *p*), al punto 2), riportato alla pag. 8, prima colonna, del sopra indicato Supplemento ordinario, dove è scritto: «2) al comma 2, lettera *c*)», le parole: "di tutela" sono sostituite dalle seguenti: "di particolare rilievo";», leggasi: «2) al comma 2, lettera *c*)», le parole: "di tutela" sono sostituite dalle seguenti: "di particolare rilievo" e le parole: "di particolare rilievo," sono soppresse; ».

09A08859

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2009-GU1-173) Roma, 2009 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.



* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 9 0 7 2 8 *

€ 1,00

